

*INTERROGAZIONI PER LE QUALI È PERVENUTA
RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA*

PAGINA BIANCA

**INTERROGAZIONI
PER LE QUALI È PERVENUTA
RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA**

ALOI. — *Ai Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che

nel 1994 i vertici della Banca di Roma maturavano la decisione di realizzare in Reggio Calabria la filiale capogruppo per l'intera regione;

di conseguenza, 18 dipendenti venivano trasferiti da altre sedi presso la detta filiale, consentendo l'avvio delle funzioni connesse al nuovo ruolo assegnato alla filiale medesima;

senza giustificati motivi, in data 6 dicembre 1995 veniva annunciata la sospensione dei processi di attuazione della filiale capogruppo in Reggio Calabria;

successivamente, ben 16 dipendenti venivano trasferiti forzatamente ad altre sedi;

a seguito di tale nuova disposizione, i dipendenti — di ogni livello — già trasferiti da altre sedi ed opportunamente addestrati ai nuovi previsti compiti, vengono così a perdere ruolo e funzione, con danno per i singoli e per l'istituto in termini di formazione e professionalità acquisite e non più utilizzabili, salve le deprecate procedure di mobilità forzata in corso;

il ruolo di filiale capogruppo è stato addirittura conferito a sede di altra regione, dove, peraltro, ben diverse sono le condizioni del mercato del credito;

se non ritenga il Governo che i descritti comportamenti posti in essere dai vertici della Banca di Roma, oltre che risultare di dubbia legittimità sul piano contrattuale e sindacale, arrechino ingiusto danno all'intera economia calabrese, precludendo agli imprenditori locali l'utilizzo di un'autonoma e plurifunzionale struttura di accesso al credito, soprattutto in un contesto opera-

tivo di crescente espansione nella provincia di Reggio degli sportelli di ogni istituto;

se e quali iniziative reputino, infine, di promuovere i Ministri interrogati, nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali, al fine di evitare l'ennesima spoliatura ai danni del lavoro e dell'impresa nella regione Calabria, e nel comprensorio reggino in particolare, anche in vista dell'istituzione di una grande società finanziaria composta da Banca di Roma, FIAT e Mediocredito, i cui effetti benefici per lo sviluppo del Mezzogiorno rischiano di essere vanificati, per le suddette zone, a causa degli avvenimenti in premessa.

(4-00294)

RISPOSTA. — *Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, concernente la mancata realizzazione, in Reggio Calabria, della filiale Capogruppo della Banca di Roma per l'intera regione.*

Al riguardo, la Banca di Roma, interpellata per il tramite della Banca d'Italia ha fatto presente che la mancata attuazione della filiale capogruppo, in Reggio Calabria, è da collegarsi a motivi di natura strettamente economica.

La Banca di Roma ha precisato che tale scelta non influisce sul livello dei servizi forniti agli operatori economici locali in quanto la funzione delle filiali capogruppo è circoscritta ai rapporti tra le Dipendenze e la Direzione generale e non hanno alcun rapporto con la realtà commerciale e industriale del territorio. Peraltro, la costituzione di una struttura amministrativa di coordinamento, quale quella di Reggio Calabria, comporterebbe costi elevati che vanno rapportati, in sede di verifica delle ipotesi messe allo studio, ai benefici economico/funzionali ad essi connessi.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: Pinza.

APOLLONI. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e per le risorse agricole, alimentari e forestali.* — Per sapere — premesso che:

con l'entrata in vigore di un recente regolamento, attuativo della legge n. 580

del 1993, le aziende agricole sono obbligate ad iscriversi entro il prossimo 30 ottobre 1996, al nuovo registro delle imprese presso le camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato;

nel Veneto, contro questo nuovo « balzello burocratico » hanno preso decisamente posizione alcune organizzazioni agricole, tra le quali l'unione generale coltivatori (Copagri), organizzazione agricola molto battagliera nella difesa dei legittimi interessi dei coltivatori;

recentemente, contro l'obbligo di iscriversi al nuovo registro delle imprese, ha avuto luogo una manifestazione di protesta dei coltivatori trevigiani, conclusasi con l'occupazione della camera di commercio di Treviso. Altre iniziative si sono svolte nel mese di settembre 1996 in provincia di Vicenza (il 4 a Vicenza ed il 9 a Grignano di Zocco). Risulta all'interrogante che altre manifestazioni di protesta, per chiedere la sospensione dell'entrata in vigore del registro delle imprese per le aziende agricole, sono in programma nelle province venete;

il mondo agricolo, indipendentemente dall'organizzazione sindacale agricola di appartenenza, è in massa contrario a questo nuovo « balzello burocratico »:

L'avversione dei coltivatori del Nord al nuovo registro delle imprese è dettata da molteplici motivi, sintetizzabili principalmente nei seguenti due: 1) l'iscrizione al registro delle imprese è obbligatoria per le aziende agricole in possesso della partita Iva. Risulta che al Sud d'Italia pochissimi coltivatori hanno la partita Iva (prova ne è che nelle domande dei contributi comunitari al Sud si indica il codice fiscale al posto del numero di partita Iva), per cui solo i coltivatori del Nord dovrebbero iscriversi e pagare. 2) le aziende agricole sono iscritte a decine di registri ed elenchi tenuti dallo Stato, dalla regione, dalla provincia e da altri enti. Questa burocrazia delle carte è costosa sia in termini di tempo che economici e distoglie i coltivatori dal lavoro dei campi e dalla vendita dei prodotti agricoli. Il coltivatore ogni anno deve cor-

rere, con una « borsa di carte », ad iscriversi o aggiornare la sua posizione per l'anagrafe ditte, gli elenchi Uma, gli elenchi ex Scau, gli archivi Aima, gli archivi Iva, il registro Ulss per il bestiame, il registro per l'agriturismo e tanti altri —:

se non si intenga che, in mancanza di un immediato intervento delle autorità preposte, esista la concreta possibilità di una sollevazione degli agricoltori del Nord, con grave pericolo per l'ordine pubblico;

se non si ritenga opportuno e necessario sospendere per gli agricoltori l'obbligo di iscrizione presso il nuovo registro delle imprese tenuto dalle camere di commercio, in attesa che la pubblica amministrazione proceda ad una vera semplificazione burocratica a favore del mondo agricolo. (4-03531)

RISPOSTA. — La legge n. 580 del 29 dicembre 1993 prevede, tra le altre cose, anche l'obbligo di iscrizione degli imprenditori agricoli nel Registro delle imprese.

Tale iscrizione ha solo funzione di certificazione anagrafica e di pubblicità notizia, come previsto dal comma 5, dell'articolo 8 della suddetta legge e non quella di aggravare la situazione degli imprenditori.

Per quanto concerne le procedure stabilite per l'iscrizione nel registro delle imprese, si informa che, a seguito di accordi intercorsi con le associazioni di categoria, le imprese agricole possono essere assistite in tutte le procedure dalle associazioni di appartenenza, senza alcun onere aggiuntivo.

Peraltro, per venire incontro alle esigenze degli agricoltori il decreto del Presidente della Repubblica n. 559 del 16 settembre 1996, oltre a fissare il nuovo termine per la suddetta iscrizione al 30 ottobre 1996, ha introdotto importanti elementi di semplificazione per le stesse iscrizioni.

Infine, per quanto attiene alla possibilità di una ulteriore proroga del termine anzidetto, si fa presente che la stessa non avrebbe potuto comunque eccedere il 30 novembre 1996. Infatti, una proroga più ampia non avrebbe consentito alle Camere

di commercio, che devono procedere alle iscrizioni entro sessanta giorni, di rispettare la scadenza ultima prevista dalla legge, coincidente con il 25 gennaio 1997, per la completa attuazione del registro delle imprese.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:
Bersani.

BALLAMAN, BORGHEZIO, APOLLONI, VASCON, ANGHINONI, FONTAN, BOSCO, PAOLO COLOMBO, RIZZI, FONGARO, CAVALIERE, COMINO, PITTINO e BARRAL. — *Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:*

in data 20 maggio 1996, nel consiglio comunale di Pordenone veniva presentato e votato un ordine del giorno, il cui testo si riporta di seguito: « in base al principio di autodeterminazione dei popoli, riconosciuto a vari livelli internazionali; in relazione al dibattito politico sull'indipendenza della Padania entro uno Stato confederale; ritenendo il "diritto di indipendenza" una essenziale facoltà prepolitica; ribadendo che la Sovranità appartiene sempre e comunque ai popoli come enunciato nell'Atto Finale della Conferenza di Helsinki (1975) e che essi, quando lo ritengono, possono riappropriarsene attraverso metodi e consultazioni democratiche; (il consiglio comunale) invita il sindaco sulla strada del rinnovamento politico ed amministrativo sul principio di autodeterminazione dei popoli nell'interesse esclusivo della cittadinanza di Pordenone »;

in data 16 settembre 1996, guarda caso poche ore dopo la manifestazione di Venezia, in relazione all'ordine del giorno testé richiamato, dalla procura della Repubblica presso il tribunale di Pordenone, il pubblico ministero dottore Domenico Labozzetta inviava una serie di informazioni di garanzia in ordine al reato di cui all'articolo 271, concernente il sostegno ad associazioni e movimenti che svolgono at-

tività diretta a deprimere il sentimento nazionale —:

se non si ritenga di dover ordinare immediatamente un'ispezione atta ad accertare eventuali irregolarità, nell'esercizio dell'azione penale, nell'operato dell'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale di Pordenone, che la vicenda sopra descritta lascia chiaramente supporre potere essere caratterizzata da influenze e pregiudizi politici contrari alla libera attività dei sostenitori dell'autonomia e dell'autodeterminazione, attivando di conseguenza l'azione disciplinare di competenza. (4-03784)

RISPOSTA. — *In riferimento all'interrogazione in oggetto, sulla base delle informazioni acquisite presso la competente autorità giudiziaria, si comunica quanto segue.*

A seguito dell'approvazione da parte del Consiglio comunale di Pordenone di un ordine del giorno nella seduta del 20 maggio 1996, il locale Procuratore della Repubblica, in data 16 settembre 1996, ha invitato una persona a comparire in quanto sottoposta ad indagini per i reati di cui agli articoli 303, 476 c.p. in relazione alla esaltazione ed appoggio ad associazioni e movimenti che svolgono attività diretta a deprimere il sentimento nazionale ed alla falsità di una firma apposta sull'ordine del giorno stesso.

Il Procuratore medesimo ha formulato la richiesta di indagini sui fatti in questione alla locale sezione di polizia giudiziaria in data 28 maggio 1996; mentre il documento recante l'esito di tali investigazioni è stato depositato il 13 settembre 1996. Da tale ultimo atto sono conseguite le prescritte iscrizioni nel registro delle notizie di reato.

L'Ufficio procedente ha rappresentato che gli sviluppi dell'indagine in questione non sono stati influenzati da eventi esterni, bensì sono stati determinati dai tempi delle investigazioni e della comunicazione del loro esito.

Questo Ministero — naturalmente — non ha la veste istituzionale per esprimere valutazioni sul merito dell'iniziativa giudiziaria in questione.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Flick.

BAMPO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

secondo notizie riportate sulla stampa locale (« *Corriere Alpi* » del 12 dicembre 1996), la regione Veneto sta correndo il rischio di vedere sopprimere il tribunale di Belluno, con eventuale trasferimento di sede nella città di Treviso;

la città di Belluno è capoluogo di provincia e, come tale, sede di tutti gli uffici e delle strutture pubbliche tipiche di un capoluogo, con un numero di residenti che si aggira intorno alle duecentoquindicimila presenze, che raddoppiano nei periodi di massimo afflusso turistico;

la presenza del suddetto tribunale appare quanto mai indispensabile, dal momento che la provincia di Belluno è una delle più estese d'Italia ed è caratterizzata da un assetto di collegamenti nel quale, anche per difficili e particolari condizioni meteorologiche, sono difficoltose le possibilità di accesso agli uffici da parte degli operatori del diritto e dei cittadini, senza contare il fatto che la presenza del tribunale è necessaria anche in ragione dei rapporti sociali, degli affari e dello sviluppo economico del territorio;

la decisione ha suscitato vive polemiche da parte degli operatori di giustizia bellunesi, dal consiglio dell'ordine degli avvocati ai magistrati ed agli impiegati dei vari uffici, in ragione del fatto che l'eventuale trasferimento degli uffici giudiziari nella città di Treviso comporterebbe serie difficoltà, tra le quali, non ultima né trascurabile, la distanza, che arriva fino a duecento chilometri rispetto alla parte più lontana della provincia bellunese;

attualmente la pianta organica del tribunale si compone di ventinove unità, tra presidente, magistrati, personale di cancelleria, operatori amministrativi eccetera, personale che, non senza disagio dovrebbe essere messo a disposizione della sede giudiziaria di Treviso a seguito dell'eventuale accorpamento —:

se tali notizie apparse sulla stampa locale abbiano un fondamento ed even-

tualmente se siano già stati espressi i prescritti pareri favorevoli del Consiglio superiore della magistratura e del presidente della corte d'appello interessata;

quali siano gli intendimenti del Ministro interrogato sulla sorte riservata al tribunale di Belluno, in attuazione del suo programma di riforma della geografia giudiziaria, che non deve creare, però, ulteriori difficoltà per i cittadini nell'accesso al mondo della giustizia. (4-06373)

RISPOSTA. — *In riferimento all'interrogazione in oggetto si comunica quanto segue.*

Va anzitutto chiarito che sia l'eventuale soppressione sia l'eventuale istituzione di uffici giudiziari può avvenire soltanto nel quadro di una generale revisione delle circoscrizioni giudiziarie e quindi in un'ottica di sistematicità ed organicità che eviti prese di posizione estemporanee e non sufficientemente ponderate. Tanto più che l'intera problematica va vista in relazione anche a due importanti, innovative circostanze: la prima rappresentata dal disegno di legge delega per l'istituzione del giudice unico; la seconda dalle sentenze della Corte Costituzionale sulla incompatibilità.

Con l'importante riforma sul giudice unico si vuole conseguire l'unificazione funzionale degli uffici (procura circondariale e procura della Repubblica, pretura e tribunale) senza toccare il loro insediamento territoriale e strutturale e quindi senza determinare alcun apprezzabile mutamento dell'attuale geografia giudiziaria. L'attuazione del disegno consentirà di garantire ben più ampia flessibilità all'organizzazione giudiziaria e soprattutto di ottenere l'accorpamento e quindi una migliore utilizzazione del personale, ivi compreso quello di magistratura. L'eventuale revisione delle circoscrizioni giudiziarie dovrà essere legata alla previa valutazione dei risultati che si accerterà essere stati raggiunti mediante la preminente riforma di cui si parla e ancora in corso di realizzazione normativa.

Sotto il secondo aspetto richiamato, deve aggiungersi che il tema degli organici del personale di magistratura e soprattutto della loro ripartizione ha assunto partico-

lare attualità alla luce delle note pronunzie della Corte costituzionale in tema di incompatibilità.

È evidente, infatti, che le proposte di intervento sinora formulate (rapporto del CENSIS; studio del C.S.M.; gruppo di studio nominato dal Ministro di Grazia e Giustizia per la revisione delle circoscrizioni giudiziarie) e che concordano nel ritenere che, per giungere ad uffici che assicurino la migliore resa di giustizia, occorre puntare su dimensioni medie (uffici giudicanti con non meno di 20-25 giudici, ma anche 15 per situazioni particolari; uffici requirenti con non meno di 6-10 magistrati) dovranno tutte essere approfondite tenendo conto dei principi affermati dalla Corte e concretamente connesse alle varie situazioni processuali prospettabili.

Può allora dirsi che i dati quantitativi non potranno rappresentare l'unico dato da valutare. Dovrà essere presa in esame anche una serie di altri elementi quali: i flussi di lavoro, valutati al fine di determinare un modello standard di produttività unitaria nel rapporto tra domanda di giustizia e numero complessivo dei magistrati disponibili e « non incompatibili »; l'estensione del territorio; le particolari esigenze del bacino di utenza del servizio giudiziario e la necessità dell'azione di contrasto a grandi fenomeni di patologia sociale; l'ubicazione degli uffici in relazione alla loro distribuzione sul territorio; i collegamenti, l'orografia e gli insediamenti produttivi; l'esistenza di moderni ed attrezzati locali destinati al servizio giudiziario e di strutture carcerarie di rilevante consistenza.

Nulla potrà essere fatto senza aver prima adeguatamente ponderato tutti i contributi informativi e valutativi che i soggetti istituzionali (in particolare gli enti locali, i consigli regionali, e le province autonome) nonché le altre figure operanti nell'ambito giudiziario ed i singoli cittadini vorranno fornire.

Ed è naturale che in tale complessivo ambito saranno in futuro considerate anche tutte le esigenze segnalate in riferimento al tribunale di Belluno.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Flick.

BERSELLI. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:

in data 20 maggio 1992 è stato aperto ad Imola (Bologna) un supermercato della cooperativa Emilia-Veneto, denominato « Centro Leonardo »;

in relazione all'apertura, ai permessi, alle opere, eccetera, il consigliere comunale di Alleanza nazionale Enrico Gurioli presentò due esposti alla magistratura e più volte è stato ascoltato dai magistrati di Bologna e dai carabinieri di Imola, i quali ultimi, in modo egregio, hanno svolto una accurata indagine;

le problematiche legate al « Centro Leonardo » partono dal momento del varo del piano del commercio del comune di Imola, preparato dalla Tecnicoop, una cooperativa già interessata all'apertura di un altro grande centro commerciale della cooperativa Emilia-Veneto in quel di Bologna;

è il piano del commercio che permette l'apertura del « Centro Leonardo »;

si è assistito ad un « miracolo » anche in quel di Imola, non con la « moltiplicazione dei pani e dei pesci », ma con la moltiplicazione delle metrature; infatti il comune di Imola in data 19 maggio 1992 (vigilia dell'apertura) rilasciava una autorizzazione commerciale (n. 2310/a) per metri quadrati 5.000 di superficie di vendita, ma in data 20 maggio 1992 è avvenuto il « miracolo » della moltiplicazione dei metri quadrati che, con autorizzazione n. 2310/b, diventano 8.000;

al « Centro Leonardo » dovrebbe, al momento, esserci più di un ettaro e mezzo di verde pubblico attrezzato, che, per ammissione dell'ingegnere capo del comune di Imola, è formato invece da parcheggi, strade, marciapiedi e qualche « scarpata », queste sì verdi;

la cooperativa Emilia-Veneto aveva raggiunto un accordo con il comune per non pagare determinati oneri, per miliardi, ma in cambio avrebbe dovuto realizzare opere di viabilità per miliardi di lire, opere

indispensabili per servire un supermercato delle dimensioni del « Centro Leonardo »;

dette opere dopo tre anni dall'apertura devono ancora essere iniziate;

attorno al « Centro Leonardo » sono girate sponsorizzazioni sportive e assunzioni di centinaia di persone, e fra queste anche di parenti di pubblici amministratori —:

se risulti al Governo che, in esito alle indagini sopra indicate, siano stati richiesti rinvii a giudizio e, in caso positivo, nei confronti di chi e per quali reati.

(4-00528)

RISPOSTA. — *In relazione ai fatti di cui all'interrogazione sono state acquisite informazioni presso l'A.G. competente.*

Risulta dalla nota inviata:

— *l'esposto datato 22.8.1992, presentato dal Consigliere comunale Gurioli, fu assunto in carico presso la Procura di Tribunale di Bologna con il n. 11067/91 mod. 21; al termine delle indagini preliminari (7.11.1992) venne chiesto al GIP del Tribunale di Bologna l'emissione del decreto che dispone il giudizio per Montanari Nicodemo e Manara Marino, imputati del delitto di cui agli artt. 81, 110 e 323 comma II.*

Il GIP, in data 4.10.1994, emise sentenza di non luogo a procedere nei confronti dei predetti imputati, « perché il fatto non sussiste »;

— *nel 1993, su informativa del Nucleo Operativo dei Carabinieri di Imola, veniva iscritto il fascicolo n. 6333/93 RGNR, riguardante varie ipotesi di reato relative ad abusi edilizi commessi da amministratore del Comune di Imola e concernente anche la vicenda del centro commerciale « Leonardo »;*

nel 1995 lo stesso procedimento venne stralciato nella parte relativa al centro commerciale, iscrivendosi apposito procedimento che reca il n. 1600/95;

in quest'ultimo fascicolo risultano inseriti gli esposti presentati dal consigliere di FI Angela Labanca (9.8.1996) e quello del consigliere di AN Enrico Gurioli (12.8.1996).

Nel frattempo la Regione Emilia-Romagna aveva presentato (14.9.1992) un ricorso al competente TAR contro il Comune di Imola e la Cooperativa Emilia-Veneto, chiedendo l'annullamento delle autorizzazioni rilasciate per la costruzione del centro commerciale Leonardo, avendo riscontrato violazioni di parametri urbanistico-edilizi.

Il ricorso veniva discusso dal TAR il 9.2.1994 e, con sentenza n. 90 del 21.2.1995, veniva accolto. Il comune di Imola e la cooperativa Emilia-Veneto proponevano appello al Consiglio di Stato, che con decisione n. 813 depositata il 26.6.1996, confermava la sentenza del TAR, intimando di conseguenza il ripristino da parte del Comune di Imola della metratura legale dell'ipermercato « Leonardo » — ordine ottemperato dal Sindaco di Imola il 26.7.1996, con ordinanza n. 604.

Il 17.10.1996 la Regione Emilia-Romagna, con deliberazione n. 455, ha provveduto all'aggiornamento della classificazione del centro commerciale « Leonardo » di Imola da centro di livello regionale a centro di livello infraregionale inferiore, ossia con superficie di vendita compresa tra i 5.000 mq e i 10.000 mq, e non più compresa tra gli 8.000 mq e i 25.000 mq.

Come è intuibile, in pendenza di tale procedura i lavori non potevano essere iniziati.

Il procedimento n. 63333/93 si è concluso con richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di 39 imputati, accolta dal GIP in data 8.7.1996 con il decreto che si allega in copia.

Per quanto attiene al fascicolo 1600/95 sono ancora pendenti indagini preliminari, quindi gli atti risultano allo stato coperti da segreto istruttorio.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Flick.

VINCENZO BIANCHI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:*

è finito all'attenzione della procura della Repubblica e della Corte dei conti lo

scambio di accuse tra il sindaco di Aprilia Giovanni Cosmi ed il consigliere comunale Giacomo Migliore, del comune medesimo;

alla luce della diatriba, vi era ancora il problema della metanizzazione della periferia della città, che da tempo l'amministrazione comunale sta tentando di realizzare;

sei consiglieri del Polo per le libertà hanno firmato un esposto, basato su una registrazione del dibattito in aula consiliare nel quale il Migliore sosteneva di avere ricevuto un'offerta, in qualità di geometra, della direzione dei lavori dell'estensione della rete del metano, in cambio di un voto favorevole per la realizzazione della metanizzazione, da affidare senza appalto ad una determinata ditta;

in relazione alla richiesta di fornire spiegazioni sull'accaduto da parte del sindaco al consigliere Migliore era arrivata la risposta: «era Lei quella persona e c'era anche un testimone»;

il sindaco avrebbe reagito con veemenza, ma a quanto risulterebbe a tutt'oggi non sarebbe pervenuta alcuna denuncia di diffamazione nei confronti del consigliere Migliore —;

se risulti al Governo che siano state avviate indagini al riguardo e, in caso positivo, quale ne sia lo stato. (4-03900)

RISPOSTA. — *In riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica che la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Latina ha rappresentato che in relazione ai fatti segnalati pende procedimento iscritto al registro n. 45 (atti relativi a fatti non costituenti notizia di reato) e che sono in corso indagini.*

Il Ministro di grazia e giustizia:
Flick.

CARAZZI. — *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

la prevista fusione delle società Aermacchi e Siai Marchetti, nell'ambito

della razionalizzazione del settore aeronautico, metterà a rischio una serie di impianti che fanno capo alla Siai Marchetti, localizzati nei comuni di Sesto Calende, Vergiate e Malpensa, in provincia di Varese;

questa intesa produttiva comporta conseguenze occupazionali negative in un'area già colpita da fenomeni di deindustrializzazione —;

se siano state valutate le potenzialità di sviluppo degli stabilimenti di Sesto Calende, Vergiate e Malpensa, grazie anche alla loro vicinanza con l'aeroporto di Malpensa;

quali siano le garanzie di ricollocazione per i lavoratori interessati dalla riduzione della capacità produttiva;

se siano stati predisposti piani di area per la gestione coordinata dei fondi comunitari, nazionali e regionali per la riconversione industriale di aree caratterizzate da produzioni belliche. (4-02662)

RISPOSTA. — *In relazione all'interrogazione in oggetto, sulla base degli elementi forniti anche dall'IRI, si fa presente quanto segue.*

Il 22 ottobre 1996 è stato ratificato presso il Ministero del lavoro l'accordo raggiunto il 3 ottobre u.s. presso l'Unione Industriali di Varese tra Aermacchi, Siai Marchetti, FIM-FIOM-UILM di Varese, le RSU Siai ed Aermacchi, in merito alla cessione alla Aermacchi (azienda privata) del ramo d'azienda « addestratori » della Siai Marchetti (azienda appartenente al Gruppo FINMECCANICA).

Tale operazione consente di concentrare in Aermacchi le attività di progettazione e produzione dei velivoli addestratori permettendo non solo di presidiare al meglio le posizioni attualmente detenute dalle due aziende, ma di recuperare quote di mercato in virtù di una maggiore forza di penetrazione commerciale; si otterrà anche un arricchimento della gamma dei prodotti offerti ed una migliore struttura dei costi legati ai

maggiori volumi ed alla razionalizzazione delle capacità tecniche e specialistiche presenti nelle due aziende.

Il Piano industriale prevede:

— la cessione ad Aermacchi delle attività Siai;

— la chiusura del complesso impiantistico di Sesto Calende di Siai Marchetti ed il trasferimento delle attività nello stabilimento di Venegono di Aermacchi, che dista non più di 30 chilometri;

— l'assorbimento di 310 dipendenti Siai da parte di Aermacchi.

Per la gestione delle ricadute occupazionali conseguenti all'operazione di accorpamento delle attività Siai ed Aermacchi (ca. 80 eccedenze), sono previste misure di outplacement, di esodazione incentivate e/o, in relazione al protocollo firmato tra Siai, Aermacchi, Regione Lombardia, Provincia di Varese e SEA, programmi di riqualificazione per il reinserimento nell'ambito delle attività del nuovo insediamento di Malpensa 2000;

Per le aree liberate in Sesto Calende, FINMECCANICA si è impegnata a favorire iniziative terze tese al loro riutilizzo produttivo.

L'integrazione industriale, oltre a basarsi sui dati relativi all'andamento economico e produttivo registrati dalle due società negli ultimi anni, si basa anche sui seguenti fattori:

— *ampliamento dell'offerta sui mercati esteri con strategia unica ma con una gamma di prodotti derivati dalle due aziende;*

— *necessità di ridurre gli investimenti per i futuri prodotti avendo una logica di complementarità e non di concorrenza, come avvenuto nel passato;*

— *necessità di riduzione di costi resa possibile dall'integrazione di funzioni di staff delle due aziende con professionalità equivalenti del personale addetto;*

— *integrazione di tecnologie produttive oggi doppie in diversi casi.*

La razionalizzazione del comparto addestratori conseguita con l'accorpamento delle infrastrutture produttive delle società Aermacchi e Siai Marchetti — società ricche di tradizioni che si inseriscono a giusto titolo nella storia dell'aeronautica italiana — consentirà alle stesse di pervenire ad una più adeguata dimensione economica e quindi di operare in un contesto industriale radicalmente mutato caratterizzato dalla riduzione, a livello mondiale, della domanda militare.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Bersani.

CASCIO. — *Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:*

da circa dieci anni la casa circondariale di Palmi è gestita sempre dallo stesso direttore, un funzionario non particolarmente attento alle relazioni sindacali con gli altri addetti all'istituto;

tale direttore, infatti, assume sistematicamente posizioni e comportamenti di parte nel corso delle relazioni sindacali e, di conseguenza, non intrattiene corretti rapporti con i rappresentanti di categoria dei soggetti interessati, creando un continuo clima di tensione tra il personale di polizia penitenziaria in servizio nello stesso istituto;

lo stesso funzionario pone in essere iniziative e comportamenti palesemente antisindacali attraverso atti che, peraltro, non rientrano tra le sue funzioni e i suoi poteri. Risulta all'interrogante, ad esempio, che di recente detto funzionario abbia rimandato al mittente circa sessanta revoche inoltrate dal sindacato autonomo di polizia penitenziaria (Sappe) contro altre organizzazioni sindacali, senza alcuna plausibile ragione, ovvero assumendo un'iniziativa che non rientra tra le sue funzioni ed i suoi poteri d'istituto —:

se sia al corrente di quanto sopra descritto e quali iniziative intenda assu-

mere nell'immediato e per il futuro in merito al comportamento del direttore la casa circondariale di Palmi;

se non ritenga opportuno procedere subito all'avvicendamento del suddetto direttore, azione che quantomeno riporterebbe la serenità tra i soggetti che operano in tale istituto di pena, con la conseguente migliore propensione al difficile impegno cui si sottopongono giorno per giorno gli addetti ai lavori, primi fra tutti gli agenti di polizia penitenziaria. (4-05738)

RISPOSTA. — *Dalle informazioni acquisite risulta che il dott. Fedele Rizzo è direttore titolare della Casa Circondariale di Castrovillari nonché direttore reggente della Casa Circondariale di Crotona presso la quale si reca due volte alla settimana.*

Inoltre, fino a pochissimo tempo fa, il predetto funzionario veniva inviato in missione anche presso la Casa Circondariale di Rossano, recentemente chiusa.

Il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria comunica che attualmente risulta impegnato nella cura degli incombeni relativi alla completa dismissione di quest'ultimo istituto penitenziario, nonché nel seguire l'iter dei lavori di costruzione del nuovo complesso penitenziario.

Dalla nota informativa si evidenzia inoltre che il dott. Rizzo, presso l'istituto di Crotona opera in condizioni di estrema difficoltà, a causa dell'assenza di un funzionario di ragioneria, attualmente sopperita tramite applicazione saltuaria di personale amministrativo contabile proveniente dalla Casa Circondariale di Catanzaro.

Questo non consente di affrontare e risolvere nei tempi e nei modi dovuti le molteplici esigenze di un'area operativa così delicata.

Anche nell'istituto di Castrovillari, peraltro entrato in funzione recentemente, sia pure in modo parziale, il personale risulta sottodimensionato alle esigenze.

Viene posto in evidenza poi che i continui spostamenti, per raggiungere le diverse sedi di servizio, incidono sulla possibilità da parte del dott. Rizzo di curare con la dovuta adeguatezza ed organicità gli innumerevoli

problemi esistenti negli istituti suindicati.

Il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria ha comunque espresso l'intenzione di assegnare personale nelle sedi calabresi non appena saranno ultimate le procedure concorsuali attualmente in corso.

Rientra inoltre nelle previsioni del Dipartimento l'assegnazione ad ogni istituto penitenziario di un direttore stabile allo scopo di assicurare un costante livello di efficienza gestionale.

Per quanto riguarda i fatti specifici cui fa riferimento l'interrogante non risulta che il dott. Rizzo sia stato rinviato a giudizio a seguito di denunce fatte da un dirigente sindacale per il suo comportamento scorretto né che «tra breve dovrebbe essere sottoposto a procedimento disciplinare».

La mancanza di indicazioni più specifiche nell'interrogazione fa cadere la necessità di fornire ulteriori indicazioni sul punto.

Dal tenore dell'interrogazione si può evincere infatti il riferimento ad un solo specifico episodio verificatosi nel corso di un incontro con l'O.S. tenutosi nell'istituto di Rossano, cui partecipava il Vice Segretario Provinciale Ernesto Fusaro, il quale, non riuscendo a raggiungere un accordo con la direzione, si alzava per abbandonare il tavolo delle trattative, ricevendo dal dott. Rizzo l'invito a sedersi per continuare le stesse.

Sulla questione è stato acquisito carteggio intercorso tra il dott. Rizzo ed il Sig. Fusaro, dal quale si evince che il malinteso è stato chiarito.

Pertanto il competente Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria non ritiene di dover procedere ad un avvicendamento del funzionario in questione, ribadendo peraltro l'intenzione di assegnare quanto prima ad ogni Istituto Penitenziario un proprio Direttore stabile.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Flick.

CASCIO. — *Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:*

gli istituti penitenziari di Castrovillari e Crotona (e fino a poco tempo fa anche

quello di Rossano Calabro) sono gestiti da un unico direttore da circa dieci anni;

risulta all'interrogante che tale funzionario attuerebbe verso il personale di polizia penitenziaria metodi e sistemi di persuasione ai limiti della legalità, arrivando anche a minacciare i dirigenti sindacali del corpo di rapporto disciplinare nel corso delle trattative in essere;

risulta inoltre all'interrogante che il direttore suddetto pare sia stato già rinviato a giudizio in seguito a denunce fatte da un dirigente sindacale per il suo comportamento scorretto, e tra breve dovrebbe essere sottoposto a procedimento disciplinare —:

se non ritenga che, dopo un certo numero di anni, sia opportuno un avvicendamento dirigenziale negli istituti di pena, soprattutto in una realtà come quella calabrese a rischio, ove esiste una criminalità forte e ramificata su tutto il territorio che, verosimilmente, può influire anche all'interno delle strutture dello Stato;

se non ritenga opportuno, per evidenti necessità organizzative e gestionali, assegnare a ogni istituto di pena il suo direttore, ovvero il dirigente se trattasi di istituto di livello dirigenziale, in servizio permanente effettivo, tale che possa garantire all'istituto una presenza continuativa e non saltuaria, come invece accade negli istituti penitenziari suddetti;

se sia a conoscenza della situazione e dei problemi qui evidenziati, problemi che appaiono derivanti dalla scarsa professionalità del funzionario preposto alla dirigenza degli istituti di Castrovillari e Crotona;

quali provvedimenti immediati e futuri intenda assumere in merito a quanto sopra descritto e se non ritenga opportuno procedere, dopo una verifica dei fatti succitati, all'immediato avvicendamento del funzionario in oggetto. (4-05775)

RISPOSTA. — Dalle informazioni assunte presso il competente Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, risulta che il dott. Gianfranco De Gesu, direttore della Casa Circondariale di Palmi, è funzionario particolarmente stimato ed apprezzato sia per le qualità umane che per le notevoli capacità dimostrate nel corso della sua carriera.

Dirige da diversi anni l'istituto penitenziario di Palmi che si trova ubicato territorialmente in una delle più difficili e problematiche realtà socio-economiche della Calabria, e dove inoltre si trovano ristretti detenuti di notevole caratura criminale.

Il dott. De Gesu sembra avere affrontato la gestione dell'istituto con notevole equilibrio e senso di responsabilità.

Non risultano mai pervenute al competente ufficio lamentele in ordine all'esistenza di un clima di tensione tra il funzionario e il personale di Polizia penitenziaria.

Per quanto riguarda lo specifico episodio rappresentato dall'interrogante, si evidenzia che l'iniziale mancato accoglimento, da parte della Direzione, di revoche inoltrate dal S.A.P.Pe. a discapito di altre organizzazioni sindacali, trova la sua giustificazione nel fatto che le stesse erano state fatte sottoscrivere in bianco agli altri interessati su moduli compilati da persone diverse dai sottoscrittori.

Tale circostanza ha ingenerato nel dott. De Gesu forti perplessità in ordine alla correttezza della prassi seguita, atteso che le revoche suddette sono state presentate in data 26.10.1996, mentre la loro data pare fosse postuma, e precisamente del 30.10.1996.

A fronte di tale situazione che peraltro poneva legittimi dubbi sulla reale manifestazione di volontà degli interessati, alcuni dei quali avevano tra l'altro posto in essere comportamenti contrastanti (quali la presentazione della revoca della delega sindacale nei confronti di organizzazione di cui non risultavano iscritti; l'aver già prodotto analoga revoca) si è posta per il direttore dell'istituto la necessità di un vaglio più accurato della documentazione prodotta.

In seguito, del resto, le revoche in questione sono state accolte.

Il competente Dipartimento ritiene pertanto che il comportamento del funzionario vada esente da censure e per questo non si ritiene opportuno procedere ad alcun avviamento alla direzione della Casa Circondariale di Palmi.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Flick.

COSTA. — *Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere:*

quali siano le ditte o le imprese che hanno contratto rapporti di fornitura di generi alimentari — per quali prodotti e

per quali importi annui — per gli istituti di pena in Italia. (4-06384)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione in oggetto indicata, si rappresenta che il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria appalta, a mezzo di asta pubblica, la fornitura di tutti i generi alimentari previsti dalle apposite tabelle, da destinare alle persone ristrette negli istituti penitenziari, non prevedendo l'appalto per singole categorie di alimenti.*

Si allega l'elenco delle ditte appaltatrici con l'importo erogato per ogni istituto negli anni 1995 e 1996.

ALLEGATO

Ditta DAC Distribuzione Alimentare Convivenze di SCUOLA GIUSEPPE

CITTA'	totale imp. 1995	totale imp. 1996
C.C. BRESCIA	508.677.400	677.003.376
C.C. BUSTO ARSIZ	359.849.663	478.927.188
C.C. COMO	375.887.532	500.272.133
C.C. VARESE	100.236.675	133.405.902
C.C. CREMONA	281.197.635	346.254.300
	1.625.848.905	2.135.862.899

Ditta DE MARCO SALVATORE

CITTA'	totale imp. 1995	totale imp. 1996
C.C. POZZUOLI	208.523.700	277.526.088
	208.523.700	277.526.088

Ditta PASTORE LEONARDO

CITTA'	totale imp. 1995	totale imp. 1996
C.C. CATANZARO (0	940.527.288
C.C. CROTONE	0	143.238.039
C.C. LAMEZIA TER	0	0
C.C. VIBO VALENZ	0	0
C.C. BARI	661.908.940	880.940.626
C.C. TARANTO	594.796.183	791.619.647
C.R. TRANI	601.752.863	800.878.356
C.R. TURI	188.307.261	243.803.001
	2.046.765.247	3.801.006.957

 XIII LEGISLATURA — ALLEGATO B AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 3 APRILE 1997

Ditta VENTURA DOMENICO

CITTA'	totale imp. 1995	totale imp. 1996
C.C. ARIANO IRPI	162.545.854	216.362.740
C.C. AVELLINO	418.837.262	617.495.275
C.C. LAURO	0	0
C.C. BENEVENTO	324.734.969	432.973.301
C.C. NAPOLI	1.844.834.102	2.438.457.736
C.C. NAPOLI SECO	1.223.415.617	1.628.254.966
O.P. NAPOLI	189.859.978	252.686.371
	4.164.227.782	5.586.230.389

Ditta VITAGLIANO RAFFAELE

CITTA'	totale imp. 1995	totale imp. 1996
O.P. AVERSA	166.066.398	218.814.059
	166.066.398	218.814.059

Imp. D'AGOSTINO S.r.l.

CITTA'	totale imp. 1995	totale imp. 1996
C.C. LECCE	572.159.540	807.242.278
C.R. ISILI	199.096.530	256.890.202
C.R. MAMONE	437.425.257	582.173.252
C.C. SASSARI	430.840.988	573.410.187
C.C. TEMPIO PAUS	0	0
	1.639.522.315	2.219.715.919

XIII LEGISLATURA - ALLEGATO B AI RESOCONTI - SEDUTA DEL 3 APRILE 1997

Rag. Pietro Guarnieri - Figli - s.n.c.

CITTA'	totale imp. 1995	totale imp. 1996
C.C. CASTROVILLA	0	0
C.C. COSENZA	0	986.341.306
C.C. PAOLA (II	0	0
C.C. ROSSANO (0	0
	0	986.341.306

Soc. ALESSIO S.P.A.

CITTA'	totale imp. 1995	totale imp. 1996
C.C. LA SPEZIA	261.435.116	368.987.003
C.C. ALESSANDRIA	467.443.573	622.124.900
C.C. ASTI	278.280.798	357.981.143
C.C. ALBA	164.139.437	218.454.669
C.C. CUNEO	267.281.110	355.726.860
C.R. FOSSANO	173.011.839	230.263.029
C.C. BIELLA	294.817.234	392.374.937
C.C. NOVARA	282.490.382	375.969.016
C.C. VERBANIA	48.265.989	74.265.437
C.C. VERCELLI	275.299.717	366.398.896
C.R. SALUZZO	314.694.072	418.829.201
	2.827.159.267	3.781.375.091

XIII LEGISLATURA — ALLEGATO B AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 3 APRILE 1997

Soc. ARTURO BERSELLI & C. S.p.A.

CITTA'	totale imp. 1995	totale imp. 1996
C.R. PADOVA	656.717.119	874.030.784
C.C. LODI (II)	0	87.063.822
C.C. MILANO (II)	0	2.539.878.374
C.C. MANTOVA	156.570.145	208.380.629
C.C. AOSTA	0	0
C.C. IVREA	206.291.528	274.555.270
C.C. PINEROLO	44.529.889	59.265.234
C.C. TORINO	1.899.336.093	2.527.843.672
C.C. PISA	265.874.340	351.720.293
	3.229.319.114	6.922.738.078

Soc. BERNABE' ROSA & C. s.a.s.

CITTA'	totale imp. 1995	totale imp. 1996
C.C. PIACENZA	276.225.507	367.631.039
C.C. BOLZANO	239.429.190	318.658.486
C.C. ROVERETO	0	0
C.C. TRENTO	397.513.848	529.054.793
C.C. VERONA	496.814.588	679.484.626
C.C. VICENZA	228.420.500	304.006.920
C.C. BERGAMO	644.446.880	857.700.211
C.C. LECCO	0	0
C.C. SONDRIO	0	0
C.R. SPOLETO	342.762.983	477.350.183
	2.625.613.496	3.533.886.258

XIII LEGISLATURA — ALLEGATO B AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 3 APRILE 1997

Soc. Casa della Carne S.r.l.

CITTA'	totale imp. 1995	totale imp. 1996
C.C. FERRARA	327.965.369	436.492.090
	327.965.369	436.492.090

Soc. CENTRALPANE FIRENZE S.r.l.

CITTA'	totale imp. 1995	totale imp. 1996
C.C. AREZZO	122.121.519	162.532.640
C.C. EMPOLI	40.829.234	34.696.154
C.C. FIRENZE SEC	46.901.001	55.944.940
C.C. FIRENZE SOL	1.074.669.365	1.430.287.227
C.C. PISTOIA	96.635.289	128.612.784
C.C. PRATO	390.016.720	549.415.978
C.R. MASSA	181.589.389	267.700.673
O.P. MONTELUPO F	172.414.348	249.726.137
	2.125.176.865	2.878.916.533

Soc. CENTROCARNI VALMUSONE S.r.l.

CITTA'	totale imp. 1995	totale imp. 1996
C.C. ANCONA	379.354.745	504.886.679
C.C. CAMERINO	0	0
C.C. PESARO	247.466.450	329.355.348
	626.821.195	834.242.027

 XIII LEGISLATURA - ALLEGATO B AI RESOCONTI - SEDUTA DEL 3 APRILE 1997

Soc. CONVISERVICE di Soldati & C. s.n.c.

CITTA'	totale imp. 1995	totale imp. 1996
C.C. CHIAVARI	138.483.929	14.345.095
C.C. GENOVA	633.786.384	125.271.920
C.C. SAVONA	0	0
C.C. LODI	21.614.820	12.196.590
C.C. MILANO	1.996.581.048	437.356.290
C.R. MILANO OPER	863.317.571	149.768.690
C.C. MONZA	475.376.440	152.715.972
	4.129.160.192	891.654.557

Soc. GALSIR di Galletti Renato & C. s.a.s.

CITTA'	totale imp. 1995	totale imp. 1996
C.C. GROSSETO	28.863.450	38.414.628
C.C. LIVORNO	285.924.340	364.938.966
C.R. LUCCA	206.841.635	275.287.412
C.R. VOLTERRA	206.193.680	274.425.043
	727.823.105	953.066.049

Soc. GE.BAR.M. s.n.c. di Gaetana Buffa & C.

CITTA'	totale imp. 1995	totale imp. 1996
C.R. NOTO	111.353.898	158.562.002
C.R. AUGUSTA	994.227.388	1.323.226.269
C.C. SIRACUSA	0	0
C.C. PALERMO	1.882.807.290	2.500.821.415
C.C. TERMINI IME	221.732.130	292.483.245
	3.210.120.706	4.275.092.931

XIII LEGISLATURA - ALLEGATO B AI RESOCONTI - SEDUTA DEL 3 APRILE 1997

Soc. GE.CO.MA.R. S.r.l.

CITTA'	totale imp. 1995	totale imp. 1996
C.C. CATANZARO	760.987.150	231.853.570
C.C. CROTONE	125.171.000	25.861.985
C.C. LAMEZIA TER	0	0
C.C. VIBO VALENZ	0	0
C.C. CASTROVILLA	0	0
C.C. COSENZA	764.456.000	209.449.555
C.C. PAOLA	0	0
C.C. ROSSANO	0	0
C.C. LOCRI	171.855.338	30.447.562
C.C. PALMI	278.787.548	56.568.725
C.C. REGGIO CALA	451.915.887	83.629.340
	2.553.172.923	638.010.737

Soc. I.A.S. di MORGANTE EDGARDO & C. s.a.s.

CITTA'	totale imp. 1995	totale imp. 1996
C.C. GORIZIA	93.462.600	124.390.224
C.C. PORDENONE	99.693.440	132.682.906
C.C. TOLMEZZO	0	0
C.C. UDINE	694.401.195	893.536.442
C.C. ROVIGO	113.684.930	140.765.012
C.C. TREVISO	319.330.550	424.999.932
C.C. TRIESTE	106.664.400	151.483.470
C.C. BELLUNO	197.226.845	259.146.300
C.C. VENEZIA	379.838.420	505.832.848
C.R. VENEZIA	121.501.380	161.707.291
C.R. MILANO OPER	863.317.571	1.159.609.423
C.C. MONZA (II)	475.376.440	791.997.559
	3.464.497.771	4.746.151.407

XIII LEGISLATURA - ALLEGATO B AI RESOCONTI - SEDUTA DEL 3 APRILE 1997

Soc. LANDUCCI CLAUDIO & C. s.a.s.

CITTA'	totale imp. 1995	totale imp. 1996
C.C. BOLOGNA	739.183.465	983.785.993
C.L. CASTELFRANC	110.365.063	146.885.865
C.C. MODENA	498.670.095	633.684.563
C.R. SALICETA SA	0	0
C.C. REGGIO EMIL	258.357.330	343.850.119
O.P. REGGIO EMIL	242.983.125	328.778.210
C.C. CHIAVARI (138.483.929	117.159.427
C.C. GENOVA (I	633.786.384	907.992.545
C.C. SAVONA (0	0
C.C. PAVIA	312.467.463	415.865.788
C.C. VIGEVANO	358.758.939	477.475.534
C.C. VOGHERA	138.445.036	179.622.648
C.R. SAN GIMIGNA	318.492.000	419.146.274
C.C. SIENA	62.968.462	83.829.255
C.C. PERUGIA	207.016.123	291.097.779
	4.019.977.414	5.329.174.000

Soc. ONAMA Organizzazione Nazionale Appalti Mense
Alberghi S.p.A.

CITTA'	totale imp. 1995	totale imp. 1996
C.C. CARINOLA	290.717.219	393.984.511
C.C. CASERTA	0	0
C.C. SANTA MARIA	408.738.997	522.731.624
C.R. ASINARA	709.373.080	902.865.709
C.R. ORVÍETO	153.389.929	213.074.736
C.C. TERNI	321.711.621	428.168.921
	1.883.930.846	2.460.825.501

XIII LEGISLATURA - ALLEGATO B AI RESOCONTI - SEDUTA DEL 3 APRILE 1997

Soc. Rag. Pietro Guarnieri - Figli - s.n.c.
di Guarnieri Antonio Leonardo & C.

CITTA'	totale imp. 1995	totale imp. 1996
C.C. BRINDISI	365.813.140	491.806.179
C.C. FOGGIA	549.984.000	727.134.093
C.C. LUCERA	172.179.315	229.155.016
C.C. SAN SEVERO	62.115.323	82.669.847
	1.150.091.778	1.530.765.135

Soc. S.A.G.E.M. S.r.l.

CITTA'	totale imp. 1995	totale imp. 1996
C.P. BARCELLONA	228.455.080	324.773.286
C.C. CALTAGIRONE	148.987.108	242.572.001
C.C. CATANIA	1.212.979.941	1.614.366.030
C.C. CATANIA-BIC	420.256.086	559.322.646
C.C. MESSINA	874.024.209	1.163.246.765
C.C. MISTRETTA	0	0
C.C. MODICA	0	0
C.C. RAGUSA	434.763.180	581.181.033
	3.319.465.604	4.485.461.761

XIII LEGISLATURA - ALLEGATO B AI RESOCONTI - SEDUTA DEL 3 APRILE 1997

Soc. S.C.L. dei FRATELLI TARRICONE & C. s.n.c.

CITTA'	totale imp. 1995	totale imp. 1996
C.C. CAMPOBASSO	166.117.009	221.086.637
C.C. ISERNIA	61.810.980	82.264.795
C.C. LARINO	137.786.976	183.381.940
C.C. CHIETI	277.008.944	380.485.782
C.C. LANCIANO	0	0
C.C. PESCARA	236.305.589	314.501.256
C.C. VASTO	179.773.151	239.261.721
C.C. LAGONEGRO	0	0
C.C. MATERA	184.326.852	239.794.884
C.C. MELFI	0	0
C.C. POTENZA	314.172.862	444.300.002
C.C. LOCRI (II)	0	208.136.141
C.C. PALMI (II)	0	395.835.770
C.C. REGGIO CALA	0	547.334.693
C.R. EBOLI	0	0
C.C. SALA CONSIL	0	0
C.C. SALERNO	679.519.899	904.379.211
C.C. VALLO DELLA	0	0
C.R. PARMA	544.747.222	725.009.030
C.C. ASCOLI PICE	150.875.340	200.801.362
C.R. FOSSOMBRONE	206.247.638	269.456.098
C.C. LANUSEI	0	0

Soc. S.C.L. dei FRATELLI TARRICONE & C. s.n.c.

CITTA'	totale imp. 1995	totale imp. 1996
C.C. MACOMER	90.178.752	97.191.622
C.C. NUORO	444.244.493	591.249.034
	3.673.115.707	6.044.469.978

XIII LEGISLATURA - ALLEGATO B AI RESOCONTI - SEDUTA DEL 3 APRILE 1997

Soc. S.I.A.S. S.p.A. Società Italiana Appalti e Servizi

CITTA'	totale imp. 1995	totale imp. 1996
C.C. TERAMO	252.910.908	336.601.427
C.C. FORLI'	184.063.399	244.971.651
C.C. RAVENNA	119.848.100	157.119.748
C.C. RIMINI	305.500.827	265.245.167
C.C. CASSINO	192.359.186	256.012.590
C.C. FROSINONE	432.485.419	575.598.775
C.C. LATINA	168.821.730	259.242.835
C.R. PALIANO	65.714.179	75.050.075
C.C. RIETI	51.263.712	68.227.340
C.C. ROMA REGINA	1.318.502.685	1.754.807.210
C.C. VELLETRI	281.950.419	390.260.730
C.R. ROMA REBIBB	376.952.730	501.689.815
C.C. ROMA REBIBB	232.237.544	309.087.060
C.C. ROMA REBIBB	1.254.775.983	1.800.559.670
C.C. ROMA REBIBB	0	0
C.C. ROMA REBIBB	104.853.518	139.550.500
C.C. VITERBO	458.024.663	609.589.188
C.C. CAGLIARI	536.200.002	864.267.674
C.C. ORISTANO	148.600.298	197.773.487
C.R. IS ARENAS A	269.135.636	358.195.065
C.C. AGRIGENTO	489.951.990	709.205.576

XIII LEGISLATURA - ALLEGATO B AI RESOCONTI - SEDUTA DEL 3 APRILE 1997

Soc. S.I.A.S. S.p.A. Società Italiana Appalti e Servizi

CITTA'	totale imp. 1995	totale imp. 1996
C.C. SCIACCA	0	0
C.C. CALTANISSET	477.027.446	639.340.828
C.R. SAN CATALDO	139.230.952	188.462.892
C.C. ENNA	376.781.441	500.099.058
C.C. NICÓZIA	0	0
C.R. FAVIGNANA	222.790.152	295.704.938
C.C. MARSALA	0	0
C.C. TRAPANI	642.177.490	852.349.299
	9.102.160.409	12.349.012.598

Soc. SIRIO s.n.c. di Silvano Giuseppe & C.

CITTA'	totale imp. 1995	totale imp. 1996
C.C. AVEZZANO	50.252.510	72.098.248
C.C. L'AQUILA	183.510.488	348.618.969
C.R. SULMONA	508.235.612	676.415.396
	741.998.610	1.097.132.613

Soc. SO.RIS.IT. S.r.L.

CITTA'	totale imp. 1995	totale imp. 1996
C.R. PIANOSA	202.629.825	300.195.465
	202.629.825	300.195.465

Allegato A

(Art. 9 contratto)

TABELLE VITUARIE

QUANTITATIVI SETTIMANALI DEI GENERI PER LE SINGOLE CATEGORIE DI DETENUTI ED INTERNATI

1) per detenuti ed internati sani adulti:

Latte naturale	Lt.	1,400	Erbe aromatiche ..	Kg.	0,150
Caffè (tipo famiglia)	Kg.	0,050	Carne bovina (bollito) ..	"	0,200
Zucchero	"	0,150	Carne bovina (fettine) ..	"	0,200
Pane	"	2,800	Ossa	"	0,150
Pasta o riso	"	1,400	Carne suina magra	"	0,150
Legumi secchi	"	0,300	Pollo	"	0,250
Patate	"	1,000	Formaggio da condimento ..	"	0,035
Erbaggi e ortaggi	"	1,700	Baccalà mollato o pesce surgelato	"	0,500
Pomodori pelati	"	0,700	Limoni	"	0,200
Conserva di pomodoro	"	0,050	Mortadella o spalla cotta o salame	"	0,250
Olio di arachide	Lt.	0,100	Formaggio da tavola o latticini freschi	"	0,450
Olio di oliva	"	0,100	Uova	n.	4
Burro	Kg.	0,100	Fruita fresca	Kg.	2,000
Sale	"	0,140	Aceto di vino	Lt.	0,035

2) per minorenni (esclusi quelli tubercolotici) eventualmente accolti in Istituti per adulti:

Cacao	Kg.	0,025	Sale	Kg.	0,210
Biscotti	"	0,065	Aromi	"	0,090
Surrugato di caffè	"	0,010	Carne bovina da brodo	"	0,250
Zucchero	"	0,140	Carne bovina magra	"	0,500
Pane	"	3,500	Ossa	"	0,060
Pasta	"	1,210	Pollo	"	0,250
Riso	"	0,450	Pesce surgelato	"	0,250
Legumi secchi	"	0,190	Formaggio da condimento ..	"	0,080
Patate	"	0,750	Provolone	"	0,200
Erbaggi e ortaggi	"	1,700	Limoni	"	0,180
Pomodori pelati	"	0,400	Marmellata	"	0,160
Olio di arachide	Lt.	0,265	Mortadella	"	0,190
Olio di oliva	"	0,060	Fruita fresca	"	1,750
Latte	"	2,000	Uova	n.	4
Latticini freschi	Kg.	0,200			

3) per minorati negli appositi Istituti e per internati negli ospedali psichiatrici giudiziari o nelle case di cura:

Latte naturale	Lt.	1,750	Carne bovina (bollito)	Kg.	0,200
Caffè (tipo famiglia)	Kg.	0,035	Carne bovina (fettine)	"	0,300
Zucchero	"	0,105	Ossa	"	0,200
Pane	"	2,100	Pollo	"	0,250
Fette biscottate	"	0,300	Formaggio da condimento ..	"	0,035
Pasta o riso	"	1,050	Formaggio da tavola	"	0,100
Legumi secchi	"	0,200	Formaggini (formaggio fuso) ..	n.	2
Patate	"	1,400	Uova	n.	4
Erbaggi e ortaggi	"	1,400	Baccalà mollato	Kg.	0,250
Pomodori pelati	"	0,500	Pesce surgelato	"	0,200
Conserva di pomodoro	"	0,100	Limoni	"	0,200
Olio di arachide	Lt.	0,150	Mortadella o spalla cotta ..	"	0,200
Olio di oliva	"	0,070	Latticini freschi	"	0,200
Burro	Kg.	0,100	Fruita fresca	"	1,750
Sale	"	0,140	Aceto di vino	"	0,035
Erbe aromatiche	"	0,100			

Segue Allegato A

(Art. 9 contratto)

4) per detenuti e internati (adulti e minorenni) tubercolotici:

Latte	Lt.	1,750	Pollo	Kg.	0,250
Caffè (tipo famiglia)	Kg.	0,035	Formaggio da condimento	"	0,035
Zucchero	"	0,105	Formaggio da tavola	"	0,200
Pane	"	2,100	Latticini freschi	"	0,200
Fette biscottate	"	0,200	Baccalà mollato	"	0,250
Pasta o riso	"	1,050	Pesce surgelato	"	0,250
Legumi secchi	"	0,350	Aromi	"	0,135
Patate	"	1,050	Marmellata	"	0,200
Erbaggi e ortaggi	"	2,800	Mortadella o spalla cotta	"	0,200
Pomodori pelati	"	0,500	Frutta fresca	"	2,800
Conserva di pomodoro	"	0,100	Limoni	"	0,200
Burro	"	0,200	Olio di arachide	Lt.	0,100
Sale	"	0,140	Olio di oliva	"	0,100
Carne bovina (bollito)	"	0,300	Vino	"	2,800
Carne bovina (fettine)	"	0,300	Uova	n.	4
Ossa	"	0,200	Formaggini (formaggio fuso)	"	4

5) per detenuti e internati (adulti e minorenni) ricoverati nell'infermeria (vitto intero di convalescenza):

Latte	Lt.	2,100	Sale	Kg.	0,140
Surrogato di caffè	Kg.	0,035	Verdura e ortaggi	"	1,400
Zucchero	"	0,175	Aromi	"	0,035
Pane	"	1,400	Formaggio da condimento	"	0,035
Fette biscottate	"	0,350	Formaggio da tavola	"	0,200
Pasta o riso	"	1,050	Latticini freschi	"	0,300
Patate	"	1,400	Marmellata	"	0,300
Carne bovina (fettine)	"	0,400	Pesce surgelato	"	0,500
Carne bovina da brodo	"	0,300	Frutta fresca	"	1,750
Ossa	"	0,200	Aceto di vino	Lt.	0,035
Pollo	"	0,250	Olio di arachide	"	0,100
Pomodori pelati	"	0,500	Olio di oliva	"	0,100
Conserva di pomodoro	"	0,050	Uova	n.	4
Burro	"	0,050	Formaggini	"	2

6) per detenuti e internati (adulti e minorenni) diabetici:

Latte	Lt.	1,750	Limoni	Kg.	0,300
Caffè	Kg.	0,035	Piselli surgelati	"	0,150
Pane	"	0,700	Carne bovina (fettine)	"	0,600
Fette biscottate	"	0,140	Spalla cotta	"	0,100
Pasta o riso	"	0,500	Pesce surgelato	"	0,500
Legumi secchi	"	0,150	Baccalà	"	0,250
Patate	"	0,700	Formaggio da tavola	"	0,200
Verdura e ortaggi	"	2,800	Latticini	"	0,300
Aromi	"	0,035	Frutta	"	1,400
Sale	"	0,140	Uova	n.	4
Pomodori pelati	"	0,500	Olio di arachide	Lt.	0,100
Conserva di pomodoro	"	0,100	Olio di oliva	"	0,100
Burro	"	0,050	Aceto di vino	"	0,035

7) Vitto per le festività:

Oltre al vitto ordinario: gr. 50 di pasta-gr. 80 di carne bovina (polpa senza ossa)-gr. 20 di aromi e gr. 5 di formaggio-vino decilitri due-gr. 200 frutta fresca ovvero secca gr. 100.

Per i minorenni, invece del vino, altri generi per equivalente costo.

8) Vitto ai tradotti in via straordinaria diretta: pane gr. 400 e companatico complessivamente per l'importo di cui al n. 9 della tabella «B».

9) Ai detenuti e internati addetti ai lavori agricoli e medio-pesanti, oltre alla razione ordinaria: gr. 500 di pane e gr. 200 di pancetta alla settimana.

10) Supplemento bisettimanale per giovani adulti: un giorno un uovo cotto e gr. 200 di marmellata solida, l'altro due formaggini e gr. 200 di marmellata solida.

ALLEGATO B

(Art. 9 Contratto)

Tabella dei corrispettivi particolari giornalieri previsti dal contratto e dal Capitolato.

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE	Corrispettivo
1	Trasferiti per cura: sani, minorati, tbc art. 7 contratto	190
2	Minorenni eventualmente accolti in Istituti per adulti sani	565
3	Minorati accolti in Istituti per sani	190
4	Tubercolotici accolti in Istituti per sani	945
5	Tubercolotici accolti in Istituti per minorati	755
6	Supplemento di 1/4 di razione di pane: Art. 35 1° comma Capitolato	190
7	Supplemento di 1/4 di razione di minestra: art. 35 1° comma Capitolato	380
8	Supplemento di gr. 100 di carne artt. 35, 36 e 38 Capitolato	660
9	Vitto giornaliero in natura per i tradotti in via straordinaria diretta art. 39 Capitolato	sani 1.890 minorati 1.890 tbc 2.835
10	Supplemento giornaliero per gli addetti ai lavori agricoli e medio - pesanti	225
11	Supplemento vittuario bisettimanale per giovani adulti	210

ALLEGATO C

(Art. 9 contratto)

ANNOTAZIONI ALLE TABELLE

1) I quantitativi settimanali s'intendono per peso netto, in crudo, e saranno opportunamente ripartiti nei vari giorni, in modo da ottenersi la somministrazione variata di due pasti caldi giornalieri, salvo quanto previsto dall'art. 33 del Capitolato.

Il vitto per le festività deve essere somministrato nelle seguenti ricorrenze: Capodanno, Pasqua, 25 Aprile, 1 Maggio, Assunzione, Immacolata Concezione, Ognissanti, Natale.

2) La miscela calda al mattino sarà confezionata con caffè e latte naturale. Il latte potrà essere prelevato, oltre che dalle Centrali, anche da altre ditte autorizzate, in involucro sigillato.

3) Il pane deve essere confezionato con farina tipo Zero, di cui alla legge 4 luglio 1967, n. 580.

La razione giornaliera di pane deve essere confezionata in forme allungate, con profondo taglio longitudinale che ne renda facile la cottura; deve distribuirsi normalmente almeno sei ore dopo la cottura e non rafferma, in pezzature non superiori a gr. 200, igienicamente confezionato con involucri per singole razioni con idonee protezioni. I singoli pani devono essere integri in pezzature non superiori a gr. 200.

4) La pasta deve essere confezionata con semola di grano duro avente le caratteristiche di cui agli artt. 9 e 20 della legge 4 luglio 1967, n. 580.

5) Il riso, la cui somministrazione è consentita per non più di due volte la settimana, deve essere originario comune di buona qualità.

6) I legumi secchi, da scegliersi fra le specie comuni (fagioli, piselli, lenticchie, ceci) devono essere di buona qualità e di facile cottura, escluse le qualità pregiate. La loro somministrazione sarà alternata.

SEGUE ALLEGATO C

7) Gli erbaggi, da scegliersi fra le specie comuni (cavoli, spinaci, broccoli, finocchi, zucche, bietole, rape e quant'altro il mercato locale offre), le patate ed i pomodori devono essere di buona qualità e di grossezza ordinaria, nonchè mondati dei torsoli, del fogliame inservibile e delle bucce. Gli aromi vanno scelti fra le varietà di aglio-cipolla-sedano-carota-prezzemolo-salvia ecc.

Gli erbaggi si somministrano secondo la stagione. Sono, in ogni caso, escluse le primizie. La loro somministrazione sarà alternata. E' consentita la sostituzione al valore di metà quantitativo settimanale di legumi con pasta o riso o con altri generi da minestra.

8) Nella composizione della minestra le rape, le bietole e le zucche non possono mai eccedere la metà del peso degli altri erbaggi.

9) La carne fresca deve essere di bovino adulto, di buona qualità e corrispondente ai seguenti tagli: per il bollito saranno utilizzate le sezioni di spalla, il muscolo di spalla, il taglio di sottospalla, le bracirole di sottospalla e la gamba posteriore.

Per le fettine invece si utilizzerà la spalla o il fracosta.

La carne di suino va somministrata da ottobre ad aprile e può essere sostituita al valore con salsiccia; negli altri mesi, in sua sostituzione devono essere forniti gr. 100 di spezzatino di carne bovina.

Il pollo va fornito esclusivamente nei tagli di "coscio".

Tutte le carni devono essere fresche.

10) L'olio di arachide deve essere di buona qualità. L'olio di oliva deve essere di buona qualità con acidità non superiore a quattro gradi; va somministrato in crudo, per condimento.

11) Il vino (bianco o rosso), preferibilmente di produzione locale, deve essere di buona qualità e di gradazione alcolica non superiore a 10°. Non è consentita, prima del dicembre, la

SEGUE ALLEGATO C

somministrazione di vino proveniente dal raccolto dell'anno in corso.

12) Le uova devono essere fresche e di peso non inferiore a gr. 55 in media.

13) Su prescrizione del Sanitario il vitto per i minorati potrà essere sostituito, in tutto o in parte, senza però eccedere il costo complessivo dei generi che compongono la tabella.

14) La mortadella deve essere di tipo SB e può sostituirsi al valore con altri salumi o insaccati.

Il formaggio da tavola va scelto nelle varietà di provolone dolce, groviera e tipo fontina; i latticini vanno scelti nelle varietà di mozzarella e caciotta; i formaggini (formaggio fuso) devono pesare in media gr. 50 ciascuno.

15) Il pesce surgelato deve essere della varietà di merluzzo o palombo.

16) La frutta fresca va reperita secondo le possibilità stagionali offerte dal mercato locale, con esclusione delle primizie e delle qualità pregiate.

17) Vitto per gli infermi:

a) Tutti i generi componenti la tabella devono essere di prima qualità; il pane e la pasta di tipo 0; la carne di primo taglio.

b) Il sanitario ha facoltà di modificare il vitto di infermeria predisponendo apposite distinte tabelle per singole patologie cliniche.

Tali tabelle non possono, di regola, subire variazioni nella loro composizione ed il loro costo non potrà mai superare quello della tabella del vitto intero di convalescenza. Eventuali necessarie variazioni, da giustificarsi di volta in volta dal sanitario, debbono essere sempre contenute nel costo complessivo della tabella originaria.

SEGUE ALLEGATO C

- c) La razione intera del vitto di convalescenza, di regola è prescritta, per una volta tanto, nel giorno di uscita del detenuto o dell'internato dall'infermeria, ma per eccezione può anche prescriversi ogni qual volta il medico lo ritenga di assoluta necessità, purchè sul registro del vitto dietetico ne dia giustificazione con apposite annotazioni.
- d) Il sanitario può prescrivere una dieta mirata a singoli individui nell'ambito del valore economico.

**ANNOTAZIONI SPECIALI ALLA TABELLA PER
DETENUTI E INTERNATI TUBERCOLOTICI**

- 1) Il caffè può essere sostituito con gr.35 di cacao in polvere zuccherato;
- 2) i legumi, gli erbaggi e le patate, oltre che per contorno, servono per la confezione del minestrone, negli ortaggi sono compresi cipolla, aglio e altri aromi;
- 3) i 200 gr. settimanali di burro servono per la colazione del mattino, possono sostituirsi con marmellata o cioccolato o frutta per quantitativi di costo, nel giro della settimana, non superiori al costo del burro;
- 4) il quantitativo giornaliero di carne può essere sostituito al valore con: maiale, agnello o capretto, fegato o salsiccie, pesce minuto da friggere, baccalà mollato o spinato;
- 5) la marmellata può essere sostituita al valore con altri dolciumi;
- 6) nella stagione estiva è consentito l'uso di pomodoro fresco (escluse le primizie) in sostituzione al valore di altri generi;
- 7) il limone - correttivo alimentare vitaminizzante - non può essere sostituito;

SEGUE ALLEGATO C

- 8) il vino e la frutta possono essere sostituiti in tutto o in parte con altri generi per quantitativi il cui costo, nel giro della settimana, non superi il costo dei generi sostituiti;

AVVERTENZE - Il Sanitario deve tener presente di non consentire sostituzioni con generi il cui valore calorico diminuisca notevolmente quello della tabella tipo.

L'Autorità Dirigente dovrà esercitare il più rigoroso controllo sui consumi della razione giornaliera di vino (cl. 400) specie in rapporto ai soggetti astemi per i quali deve procedersi a sostituzione con i criteri di cui al punto 8.-

Il Ministro di grazia e giustizia: Flick.

DELMASTRO DELLE VEDOVE, FOTI e MIGLIORI. — *Ai Ministri dell'industria, commercio ed artigianato e incarico per il turismo e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

le associazioni *pro loco*, certamente fra le prime associazioni di volontariato in Italia, stanno ancor oggi attendendo un doveroso riconoscimento legislativo per poter operare in un quadro normativo ben definito;

le *pro loco*, com'è noto, svolgono un preziosissimo ruolo di supplenza nei settori della promozione turistica, della tutela dell'ambiente, dell'organizzazione di manifestazioni che promuovono i prodotti locali, le tradizioni ed il folklore;

quale « ringraziamento » per la loro disinteressata attività, esse sono state escluse dalla possibilità di beneficiare della legge n. 266 del 1991;

il Ministro delle finanze ha fatto sapere che il disegno di legge sulle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) sarà inserito nel provvedimento collegato alla finanziaria —:

se non si ritenga di dover affrontare con urgenza ed organicità il problema del riconoscimento legislativo delle *pro loco* con legge-quadro organica e completa;

se non si ritenga di inserire, nel disegno di legge sulle Onlus, sgravi relativi agli insopportabili oneri oggi gravanti sulle *pro loco*, oneri che rischiano di comprometterne l'esistenza medesima. (4-02684)

RISPOSTA. — *In merito all'atto di sindacato ispettivo in oggetto, si ritiene condivisibile l'esigenza di un quadro legislativo entro il quale consentire alle pro loco di operare con chiarezza e si riconosce altresì l'importanza del ruolo svolto dalle stesse nel settore della promozione turistica e del territorio in generale.*

Quanto alla problematica di carattere tributario sollevata, il Ministero delle Finanze interpellato sulla parte di propria competenza ha evidenziato che alle associazioni pro loco è già riconosciuto un regime

fiscale agevolato, sia ai fini dell'imposta sul valore aggiunto che delle imposte sui redditi, proprio in considerazione del valore sociale dell'attività da esse svolta.

Tale regime fiscale agevolato si estrinseca in particolare in un sistema semplificato dell'IVA, dell'IRPEG dell'ILOR, nell'applicazione forfettaria della detrazione prevista dall'articolo 19 del D.P.C.M. 7/11/95, nella modalità di determinazione forfettaria del reddito, nell'esonero dagli obblighi di tenuta delle scritture contabili.

Tanto premesso si ricorda anche che, ai sensi dell'articolo 3, c. 188, della legge, 23 dicembre 1996, n. 662, « Misure di razionalizzazione della finanza pubblica » il Governo è stato delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della stessa legge, dei decreti legislativi per la disciplina, sotto il profilo tributario, delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale. In particolare nell'attuazione di tale delega dovranno essere individuati i presupposti ed i requisiti qualificanti delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

Sarà mia cura seguire i lavori di preparazione dei decreti delegati, al fine di pervenire ad un pieno inserimento delle pro loco all'interno del nuovo regime tributario.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con delega per il turismo: Bersani.

GAMBALE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

nell'agosto del 1996 sono state definite le formalità di sottoscrizione del protocollo d'intesa tra il dipartimento del turismo della Presidenza del Consiglio ed i comuni delle isole minori, che prevede l'investimento di adeguate risorse finanziarie equamente suddivise in contributo finanziario e comunitario;

il piano-programma individua in azioni tese al recupero ambientale e storico-culturale i progetti ammessi;

in data 13 agosto 1996 il dipartimento ha posto come termine ultimo per la presentazione dei progetti il 10 ottobre 1996;

i tempi ristretti hanno probabilmente impedito un'equa ed omogenea distribuzione degli incarichi per la preparazione dei progetti in parola;

risulta, infatti, che l'ingegnere De Stefano, o la società di cui sarebbe amministratore, la Progetti integrati territoriali, con sede in Napoli, sia aggiudicatario di oltre il settanta per cento dei progetti o delle consulenze per cinque dei sei comuni dell'isola d'Ischia: Barano, Casamicciola, Ischia, Lacco Ameno, Serrara Fontana;

già nella primavera del 1995, tuttavia, la consulta dei tecnici dell'isola d'Ischia chiese alle varie amministrazioni dell'isola di approntare i progetti, nel caso gli uffici non potessero provvedere in proprio, di professionisti locali, i quali certamente, per capacità e conoscenza del territorio, nulla avrebbero avuto da invidiare a colleghi in grado di vantare ben altre entrate politiche;

ma alla nota non è stato dato riscontro alcuno e intanto, con il pretesto dell'urgenza, gli incarichi alla società sopra citata si susseguono numerosi;

nove consiglieri comunali di Ischia hanno impugnato le delibere d'incarico della giunta chiedendo l'invio degli atti al Co.re.co. —:

se risulti che l'ingegnere De Stefano svolga attività di consulenza per il ministero del bilancio o faccia parte di una commissione ministeriale per l'assegnazione dei fondi in oggetto ed abbia, anche per questo, goduto di una situazione di privilegio rispetto ad altri professionisti;

se sia possibile adottare misure idonee ad ottenere, almeno per il futuro, una più equa e trasparente distribuzione degli incarichi di progettazione, basata esclusivamente su criteri di competenza, capacità professionale, convenienza ed economicità per le pubbliche amministrazioni.

(4-05655)

RISPOSTA. — *In relazione all'interrogazione in oggetto, si forniscono i seguenti elementi di risposta.*

Con riferimento alle procedure per la erogazione dei contributi a favore delle amministrazioni comunali delle isole minori nel quadro del protocollo d'intesa attuativo della Misura 4 (Isole minori) del Programma Operativo multiregionale Turismo, si chiarisce che né l'ing. Di Stefano, né la società Progetti Integrati Territoriali, hanno mai fatto parte della Commissione di valutazione dei progetti presentati dalle amministrazioni di cui sopra.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con delega per il turismo: Bersani.

FRONZUTI. — *Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:*

la pretura circondariale di Sala Consilina (SA) ha una notevole mole di lavoro che mette a dura prova il corretto funzionamento del presidio giudiziario;

il ministero di grazia e giustizia, sin dai primi di ottobre 1995, ha previsto di intervenire mettendo a concorso il relativo posto in organico di consigliere pretore della suddetta pretura circondariale, con termine utile per la presentazione delle domande al Consiglio superiore della magistratura entro il 31 ottobre 1995;

nei termini indicati sono pervenute domande per la copertura dei posti; ciò nonostante, ad oggi nessuna comunicazione di assegnazione è pervenuta alla pretura circondariale, che comprende un vasto territorio con due sedi staccate;

allo stato attuale è costretta ad operare con solo due giudici togati su cinque in organico, uno dei quali uditore di prima nomina e l'altro già trasferito a Salerno e presente in sede solo a seguito di ritardato possesso fino al 22 luglio 1996 —:

se il Ministro interrogato non ritenga opportuno intervenire per rimuovere gli ostacoli che materialmente impediscono la

normalizzazione di un servizio tanto necessario ed indilazionabile in un'area così svantaggiata della provincia di Salerno.

(4-01635)

RISPOSTA. — *In riferimento all'interrogazione in oggetto si comunica quanto segue.*

Il posto di Consigliere pretore presso la Pretura circondariale di Sala Consilina è stato coperto ed il magistrato nominato presta servizio presso la sede a seguito di provvedimento ministeriale che ha disposto l'anticipato possesso.

Sono vacanti due posti di pretore che sono già stati pubblicati ai fini delle procedure di trasferimento.

Si confida che possa, pertanto, addiversarsi alla copertura dell'organico e che l'Ufficio possa così avviarsi ad operare in condizioni di normalità.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Flick.

MALGIERI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. — Per sapere — premesso che:*

da tempo si segnalano lamentele per il disordine che imperversa nell'ufficio postale di Montesacro (in viale Adriatico) in Roma;

le « stampe », compresi i giornali, vengono consegnate a domicilio intempestivamente, una o due volte a settimana, e raggruppate in pacchi « condominiali » che poi qualcuno provvede a smistare a suo piacimento, con grave nocimento alla riservatezza e, spesso, con sparizione di plichi;

molte volte gli « avvisi » di raccomandata recano la stampigliatura « 2° avviso », mentre il naturale « 1° avviso » non è stato mai recapitato;

tutti gli sportelli sono quasi sempre affollatissimi, ed in particolare in quello dove si provvede alla distribuzione delle raccomandate regna un caos indescrivibile —:

se non ritenga di compiere accertamenti con un'ispezione al fine di mettere un po' d'ordine in una situazione che crea disagi nei cittadini;

se non ritenga di attivare nella zona « Nuovo Salario » un ufficio postale autonomo da quello di Montesacro, abilitato alla ricezione ed alla distribuzione di stampe, raccomandate ed al pagamento delle pensioni, dal momento che di fronte alla crescita enorme del quartiere, avvenuta nell'ultimo decennio, un solo ufficio postale, con compiti rilevanti, non è più sufficiente. (4-04449)

RISPOSTA. — *Al riguardo si fa presente che la dirigenza dell'ufficio postale di Roma Montesacro è costantemente impegnata ad assicurare il buon andamento del servizio, vigilando sull'operato del personale che corrisponde fattivamente ai compiti assegnati.*

La consegna delle stampe viene effettuata giornalmente con l'impiego dei mezzi di servizio disponibili, sempre utilizzati a pieno carico, i sacchi contenenti le stampe vengono depositati in punti prefissati e successivamente ritirati dai portalettere per la consegna.

Il modello « 2° avviso » viene emesso d'ufficio a distanza di 3 giorni da quello lasciato in buca dal portalettere in assenza del destinatario.

Non può escludersi tuttavia, che qualche inconveniente possa essersi verificato, specie dopo il periodo estivo, a causa di un maggiore afflusso di clientela per il ritiro di raccomandate e pacchi al rientro dalle ferie.

L'ente Poste Italiane nel riferire, infine, che tutti gli sportelli disponibili vengono di norma attivati, ha precisato che nel quartiere Montesacro, oltre all'Agenzia di Roma Montesacro, operano altri 9 uffici abilitati a molteplici servizi: in particolare gli uffici Roma 124 e Roma 111 effettuano anche la consegna delle raccomandate.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: Macca-nico.

MASTROLUCA. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. — Per sapere:*

se l'ente Poste italiane sia tenuto, in base anche al decreto del Presidente del

Consiglio dei ministri 16 settembre 1994, n. 716, ad effettuare la ricognizione dei lavoratori in disponibilità;

se i lavoratori dell'ente Poste italiane possano aderire alla mobilità volontaria;

se l'ente Poste italiane sia tenuto al rispetto integrale della legge n. 241 del 1990. (4-06325)

RISPOSTA. — Al riguardo si ritiene opportuno premettere che la legge 29 gennaio 1994, n. 71 che ha trasformato l'ex Amministrazione p.t., azienda autonoma dello Stato, in ente pubblico economico, ha assoggettato il rapporto di lavoro dei dipendenti alle norme civilistiche, sicché, sotto tale profilo, l'ente agisce alla stregua di un privato imprenditore.

Va sottolineato, in proposito, che la stessa legge n. 71 prevede l'ulteriore trasformazione dell'ente in società per azioni a dimostrazione di una scelta orientata decisamente verso la privatizzazione.

Di conseguenza il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 settembre 1994, n. 716, che disciplina la mobilità dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, non può essere applicato al personale dell'ente Poste Italiane.

Quanto all'assoggettamento dell'ente medesimo alla disciplina prevista dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 si precisa che l'ente poste è tenuto a rispettare e ad applicare la legge n. 241 allorché l'attività posta in essere dia luogo ad un procedimento amministrativo regolato da norme pubblicistiche ovvero, in materia di personale, si tratti di atti e provvedimenti adottati prima della trasformazione in ente pubblico economico; il regolamento deliberato dall'ente Poste Italiane in attuazione degli articoli 22 e seguenti della legge n. 241/1990, attualmente all'esame della commissione per l'accesso ai documenti amministrativi operante presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, fa espresso riferimento all'attività ed alle funzioni di natura pubblicistica.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: Macca-nico.

MATACENA. — Al Presidente del Consiglio dei ministri al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:

l'indennità di missione è riconosciuta ai magistrati, così come agli altri pubblici dipendenti, quando questi vengono inviati fuori dalla propria sede di servizio e, comunque, quando nella sede di missione non sono residenti e, quindi, ivi non hanno abitazione propria;

al dottor Macrì, sostituto procuratore antimafia ed applicato alla Dda di Reggio Calabria, è stato corrisposto il pagamento di missione pur essendo lo stesso residente in Reggio Calabria dove, peraltro, ha pure l'abitazione propria;

l'interrogante ritiene che in tale situazione possa perlomeno configurarsi il reato di truffa ai danni dello Stato —:

se si sia a conoscenza di tale situazione di illegittimità;

cosa si ritenga fare per evitare ulteriore sperpero di pubblico denaro;

se non si ritenga opportuno chiedere al dottor Macrì la restituzione delle somme eventualmente indebitamente percepite;

se anche nel mese di febbraio 1995, al dottor Macrì, non più applicato a Reggio Calabria, è stato riconosciuto il trattamento di misione;

se quanto denunciato non raffiguri gli estremi di reati penalmente perseguibili ed in questo caso se non si ritenga opportuno denunciarlo all'autorità giudiziaria.

(4-02698)

RISPOSTA. — In riferimento all'interrogazione in oggetto, sulla base delle informazioni acquisite dal Procuratore nazionale antimafia, si comunica quanto segue.

Il dott. Vincenzo Macrì è stato applicato alla Direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria per trecentoventiquattro giorni tra il 15 marzo 1993 ed il 20 gennaio 1995 ed ha percepito la sola diaria intera pari a lire 46.700 al giorno, oltre al rimborso delle spese di viaggio.

Nel successivo mese di febbraio il magistrato ha attuato l'attività di collegamento investigativo presso la medesima Procura distrettuale nei giorni dal diciassette al ventuno, percependo analogamente la sola diaria di missione ed il rimborso delle spese di viaggio.

Lo stesso Procuratore ha riferito che i magistrati di quell'Ufficio dimorano di fatto in Roma per ragioni attinenti al servizio. Pertanto, nella maggior parte dei casi, essi percepiscono l'indennità di missione allorché svolgono attività fuori dell'ordinaria sede di servizio e del luogo di abituale dimora.

Tali notizie sono state da tempo comunicate, a cura del Procuratore ridetto, sia al Consiglio Superiore della magistratura che al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Flick.

MATACENA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

in data 31 marzo 1995 la stampa ha diffuso la notizia che stavano per scattare circa 500 mandati di cattura richiesti dalla procura di Reggio Calabria sin dal dicembre 1994;

nei giorni successivi il procuratore nazionale antimafia ha effettuato personalmente una visita ispettiva negli uffici della procura reggina per accertare quanto di sua competenza in ordine alle notizie di cui sopra diffuse dalla stampa;

tali presunti mandati di cattura si riferirebbero ad indagini giudiziarie collegate ai moti di Reggio Calabria del 1970 e a loro evoluzioni deviate con associazioni illegali fino ad un recente passato;

di tale notizia si ricava ampia anticipazione nella *Gazzetta del Sud* del 17 febbraio 1995, in un articolo riguardante la presentazione di un libro sul defunto giudice Scopelliti il cui autore è Antonio Prestifilippo;

in tale libro lo stesso autore, Antonio Prestifilippo, riporta le rivelazioni ricevute dal sostituto procuratore nazionale antimafia, Vincenzo Macrì; dandogli ampio risalto;

in sede di presentazione del libro l'autore afferma che « entro qualche mese occorrerà comunque riscrivere la storia criminale di Reggio Calabria almeno dalla fine degli anni sessanta in poi, alla luce degli sviluppi di una monumentale inchiesta condotta da cinque magistrati e che prova rapporti di indissolubile fratellanza tra "santisti" e logge massoniche coperte. A Reggio ci si aspetta da un giorno all'altro una specie di rivoluzione che porterà a centinaia di ordini di custodia cautelare » —:

se non si ritenga indispensabile aprire immediatamente un'indagine ispettiva per verificare che il sostituto procuratore nazionale antimafia, Vincenzo Macrì, ha violato il segreto istruttorio ancor prima delle notizie stampa del 31 marzo e del 17 febbraio 1995 rivelando fatti coperti dal segreto istruttorio in quanto oggetti di indagini preliminari in corso, al fine di adire il Consiglio superiore della magistratura per quanto di competenza circa risvolti disciplinari e penali che si riscontreranno. (4-02697)

RISPOSTA. — *In riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica quanto segue.*

Il Procuratore distrettuale della Repubblica di Reggio Calabria ha comunicato che, in ordine all'indebita divulgazione a mezzo stampa di notizie concernenti la richiesta di circa cinquecento ordinanze di custodia cautelare, è stato immediatamente aperto autonomo fascicolo processuale.

Per quanto attiene all'intervento del giornalista Prestifilippo, che avrebbe riferito fatti coperti dal segreto confidatigli dal magistrato dott. Vincenzo Macrì, lo stesso Procuratore ha segnalato che, pur non disponendo di elementi obiettivi per verificare la fondatezza di quanto assunto, le asserite propalazioni giornalistiche, per la loro

estrema genericità sembrano solo intuizioni professionali elaborate dal notorio.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Flick.

MATACENA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

nella seduta del 17 novembre 1995 il dottor Donato Marra, sottosegretario alla giustizia, rispondendo a mie interrogazioni comunicava, tra l'altro, che al dottor Vincenzo Macrì, sostituto procuratore nazionale antimafia già rinviato a giudizio alla sezione disciplinare del Consiglio superiore della Magistratura su richiesta della procura generale presso la Corte di Cassazione, non era stata rinnovata l'applicazione alla DDA di Reggio Calabria per incompatibilità ambientale;

nonostante ciò, il dottor Macrì continua a permanere a Reggio Calabria poiché il procuratore nazionale antimafia, dottor Siclari, avrebbe aggirato l'ostacolo della mancata nuova applicazione attribuendogli le funzioni di « coordinatore » della DDA reggina;

non è concepibile che il dottor Vincenzo Macrì continui a permanere alla DDA di Reggio Calabria, stante il mancato rinnovo dell'applicazione; il giudizio pendente presso la sezione disciplinare del CSM per incompatibilità ambientale con la realtà giudiziaria e sociale della città di Reggio Calabria e le precedenti assicurazioni in tal senso che lo stesso dottor Siclari avrebbe dato al CSM —:

per quali motivi il dottor Siclari, procuratore nazionale antimafia, ha ritenuto, di fatto di disattendere la volontà del CSM in ordine alla non applicazione alla DDA di Reggio Calabria del dottor Vincenzo Macrì;

quali urgenti iniziative s'intendano adottare affinché il dottor Siclari revochi immediatamente al dottor Vincenzo Macrì le funzioni di « coordinatore » della DDA di Reggio Calabria;

se si ritenga doveroso intervenire disciplinarmente nei confronti del dottor Siclari per aver, appunto, di fatto non adempiuto alle indicazioni del CSM con l'*escamotage* di aver attribuito al Macrì funzioni di coordinamento in vece dell'applicazione.
(4-02936)

RISPOSTA. — *In riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica quanto segue.*

Il Procuratore nazionale antimafia ha riferito che al magistrato dr. Vincenzo Macrì, alla scadenza del 20 gennaio 1995, non è stata rinnovata l'applicazione alla Direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria.

Allo stesso magistrato è stata attribuita sin dal 1993 la funzione di collegamento con la detta Direzione distrettuale, consistente nell'assunzione di informazioni, notizie e dati circa la criminalità organizzata del luogo.

Il Procuratore ha anche comunicato di non ritenere che vi siano le condizioni per revocare l'incarico giacché il dott. Macrì risulta il più idoneo a svolgerlo per via delle approfondite conoscenze acquisite in ordine al locale ambiente criminale; ha soggiunto che tale attività non costituisce — a suo avviso — esplicitazione di funzioni giurisdizionali e pertanto non determina una situazione di incompatibilità ambientale con la realtà giudiziaria e sociale di Reggio Calabria, ed ha infine rimarcato che il magistrato, nello svolgimento del detto limitato incarico, non sembra si sia comportato in modo tale da rendere opportuno il suo completo allontanamento da Reggio Calabria.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Flick.

MIRAGLIA DEL GIUDICE. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

nel corso di indagini svolte dalla procura della Repubblica presso il tribunale di Napoli, sulla gestione dell'azienda municipalizzata, il consulente investigatore Renato Castaldo, scopriva ben ventidue vetture tranviarie, occultate alla vista di estra-

nei e addirittura « murate » in un locale deposito ubicato in via 2 luglio 1820 « Fuorigrotta » Napoli;

tali vetture tranviarie, sottratte al parco circolante dichiarato dall'azienda di 72 unità di cui risultavano in servizio solo 30 vetture, hanno causato ingentissimi danni per non essere state utilizzate per lunghi anni dalla cittadinanza;

la commissione amministratrice a novembre 1994 ha elaborato un « piano programma di risanamento 1994-1996 », affermando, contrariamente a quanto accertato dagli investigatori che nell'impianto di Fuorigrotta non vi erano vetture tranviarie custodite;

dopo qualche giorno dalla scoperta fatta dal consulente-investigatore Castaldo, gli attuali responsabili dell'azienda, hanno abbattuto le murature che nascondevano le vetture tranviarie e dopo un rapido lavaggio ed approntamento le hanno poste in servizio;

evidentemente tale stratagemma di sottrarre al parco circolante gran parte delle vetture era ed è mirato a creare lo « stato di necessità »;

ogni vettura tranviaria ha un costo, secondo quanto ha dichiarato l'Ansaldo trasporti, di circa lire 4.000.000.000;

tale « stato di necessità » si è tradotto nell'enunciazione di dover acquistare almeno 40 vetture tranviarie, con una spesa di oltre lire 150.000.000.000 —;

se le indagini penali siano state definite e se sono state evidenziate responsabilità penali e amministrative a carico dei responsabili e dei funzionari della azienda Anm di Napoli. (4-02628)

RISPOSTA. — *Si comunica che in base alle notizie pervenute il procedimento in oggetto n. 16817/93 RG, riassegnato congiuntamente ai sostituti Procuratori della Repubblica di Napoli D'Amato, Miller e D'Avino, avente ad oggetto svariate ipotesi di reato connesse alla gestione dell'ATAN, è stato*

definito con richiesta di rinvio a giudizio, in data 30.9.1996, nei confronti di Giovine Rosario + 48.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Flick.

MOLINARI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

il signor Giuseppe Mastroberti, nato a San Angelo Le Fratte (Pz) il 23 marzo 1953 e residente in Potenza, via dei Ligustri n. 32 ha in corso avanti il tribunale civile di Potenza una causa di separazione personale con il coniuge Signora Giovanna Leonardi; dal matrimonio è nata una figlia di nome Carla, nata il 1° gennaio 1988 e residente con la madre in Fucecchio;

il presidente del tribunale di Potenza, in data 18 aprile 1995, in sede comparizione, emetteva i provvedimenti provvisori, tra i quali quello con cui si affidava la figlia minore Carla Mastroberti alla madre Giovanna Leonardi, « con facoltà del padre di visitarla quanto crede e di tenerla con sé la prima e la terza domenica del mese; per quattro giorni consecutivi durante le festività natalizie; per due giorni consecutivi durante le festività pasquali e per un periodo di quindici giorni durante il mese di agosto »; tali provvedimenti non sono mai stati osservati dalla Leonardi, che con varie scuse e infondate motivazioni ha sempre evitato di darvi esecuzione;

nonostante i numerosi ricorsi al giudice tutelare di Empoli e nonostante gli inviti e gli ordini dello stesso giudice, la signora Leonardi ha sempre evitato di far vedere e di far stare insieme al padre la figlia e ciò dal luglio 1995 ad oggi;

il Mastroberti ha sporto numerose querele ma, ad oggi, nulla è cambiato e nulla è accaduto;

il 1° agosto 1996 il Mastroberti si rivolse nuovamente al giudice tutelare, pretore di Empoli, perché provvedesse ad ordinare alla Leonardi la « consegna » della figlia in occasione del periodo estivo così come previsto dal presidente del tribunale,

che aveva stabilito che la minore trascorresse le vacanze estive con il padre per un periodo di un mese;

il pretore di Empoli, dottor Domenico Ammirati, dirigente della stessa pretura, non si occupava della questione, che veniva affidata al vice pretore, avvocato Michele Mancini il quale convocava le parti per il giorno 2 agosto 1996; a tale convocazione non presenziava più il ridetto vicepretore, ma altro vicepretore onorario, nella persona del dottor proc. Francesco Maltinti di fresca nomina;

il vicepretore adottava, il 5 agosto 1996, un provvedimento interlocutorio disponendo ulteriori accertamenti da parte dell'assistente sociale e della psicologa della Usl competente, senza adottare alcun provvedimento atto a realizzare il buon diritto del padre —:

se sia possibile che un padre non riesca a veder realizzato, con i mezzi tecnico-giuridici previsti dal codice, il suo buon diritto a vedere ed a tenere con sé una figlia di 8 anni quando la madre si opponga;

se sia possibile che, dopo quattro ricorsi al giudice tutelare di Empoli e ben tre querele, non si trovi la disponibilità tecnica della forza pubblica idonea ad intervenire per la realizzazione di un diritto primario come quello di un padre che intende vedere la figlia;

se sia possibile che, in una pretura come quella di Empoli, le funzioni di giudice tutelare siano affidate, per una materia così delicata, ad un vicepretore onorario di fresca nomina;

se risulti per quali motivi la procura della Repubblica presso il tribunale dei minori di Firenze, nonostante sia stata più volte investita della questione, anche dai servizi sociali, non sia, per adesso, mai intervenuta. (4-04987)

RISPOSTA. — *In riferimento all'interrogazione in oggetto, anche alla luce delle informazioni acquisite presso la competente*

autorità giudiziaria, si comunica quanto segue.

A seguito della separazione dei genitori, la minore Carla Mastroberti è stata affidata dal Tribunale di Potenza alla madre Giovanna Leonardi, con facoltà per il padre Giuseppe Mastroberti di visitarla e di tenerla con sé secondo modalità disciplinate in dettaglio.

Il genitore ha ripetutamente lamentato il mancato rispetto da parte della madre delle disposizioni riguardanti i suoi rapporti con la figlia ed ha sollecitato l'intervento del Pretore di Empoli. Questi, con ripetuti provvedimenti, ha dettato disposizioni volte a ripristinare i rapporti del Mastroberti con la figlia. Tali statuizioni, tuttavia, non hanno mai potuto trovare attuazione a causa dell'atteggiamento di totale chiusura della Leonardi.

Tale atteggiamento negativo ha determinato anche l'avvio di iniziative in ambito penale, pendenti presso il giudice competente.

La dolorosa vicenda è stata sempre seguita personalmente dal Pretore dirigente, eccezion fatta per un'udienza tenuta nell'agosto 1996 e che, quindi, ricadeva nel periodo feriale.

L'esecuzione dei provvedimenti richiamati è stata vanamente affidata al Comando Carabinieri di Fucecchio, di concerto con l'assistente sociale del luogo.

Anche un ultimo provvedimento pretorile in data 23 dicembre 1996, che statuiva la consegna della minore al padre nel periodo natalizio, non ha potuto trovare attuazione oltre che per la consueta opposizione della madre, anche a causa del rifiuto della piccola di lasciare la casa materna. Tale stato di cose è stato riconosciuto dallo stesso Mastroberti.

I rifiuti in questione costituiscono — secondo il Pretore — un ostacolo difficilmente superabile anche alla luce della giurisprudenza, pressoché consolidata, che esclude la possibilità di ricorrere a mezzi coercitivi intesi a dare materiale esecuzione a provvedimenti del tipo di cui si parla.

La vicenda della famiglia Mastroberti può essere considerata esemplificativa di alcuni aspetti problematici dell'attuale procedura esecutiva dei provvedimenti in ma-

teria di affidamento dei figli minori e di diritto del genitore non affidatario a far loro visita, nel contesto delle cause di separazione coniugale.

Tali provvedimenti hanno natura civilistica e, conseguentemente, la loro esecuzione forzata, resa eventualmente necessaria in mancanza di adempimento volontario da parte dell'obbligato, rientra nella disciplina prevista dal Titolo IV del Libro III del codice di procedura civile, e in particolare dagli artt. 612-614 c.p.c. Il contenuto del provvedimento deve essere notificato ai sensi dell'articolo 479 del predetto codice e il competente giudice dell'esecuzione (il Pretore) deve determinare le modalità esecutive. I provvedimenti in questione, per essere effettivamente attuati in caso di esecuzione forzata, necessitano di un dispositivo ulteriore, senza del quale esiste il rischio che restino privi di efficacia e che si attivino situazioni di contenzioso lunghe e, per la delicatezza della materia, dolorose.

La mancata esecuzione di un provvedimento di affidamento di minori costituisce, ai sensi del secondo comma dell'articolo 388 del codice penale, delitto perseguibile a querela della persona offesa. Tuttavia l'accertamento del fatto e della responsabilità del querelato non incide direttamente sull'esecuzione del provvedimento civile.

Tali problematiche evidenziano gli ostacoli che si oppongono per un verso ad una piena attuazione del principio dell'interesse prevalente del minore alla conservazione di rapporti continui e validi con entrambi i genitori anche dopo la loro separazione e per l'altro alla tutela della posizione del coniuge non affidatario, il quale, pur nei limiti fissati dal provvedimento del giudice, ha il diritto (che costituisce anche un dovere) di continuare a seguire il processo formativo del figlio, e di conservare legami affettivi.

Si evidenzia — dunque — la necessità di individuare norme procedurali in grado di impedire concretamente la pratica, fin troppo frequente, dell'uso strumentale della prole nelle contese fra i genitori in crisi. Infatti le dinamiche relazionali proprie dei nuclei familiari in fase di separazione, ed anche a separazione già compiuta, impli-

cano l'exasperazione della conflittualità tra i coniugi ed il ripercuotersi di tali tensioni anche sui percorsi giudiziari. Diventa, perciò, prioritario porre argini efficaci alle contese tra i genitori, individuando strumenti giuridici che consentano interventi specifici e tempestivi.

In tale quadro presso questo Ministero sono allo studio modifiche normative per la creazione di strutture specializzate nella mediazione familiare in ambito extragiudiziale, e per consentire la concreta attuazione dei provvedimenti concernenti l'affidamento dei figli.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Flick.

PANETTA. — Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri di grazia e giustizia, della difesa e degli affari esteri. — Per sapere — premesso che:

è emblematica la vicenda del piccolo Luca De Martino, un bambino di appena sei anni tolto all'affetto del padre Nicola dopo che il tribunale australiano, ignorando le leggi internazionali, aveva affidato il figlio alla madre, nonostante in Italia ci fosse una richiesta di separazione e di affidamento del piccolo già pendente;

la situazione del piccolo Luca De Martino costituisce un precedente gravissimo, perché in questo modo ogni Stato può violare la sovranità di un altro, ignorando le leggi internazionali che impongono di sospendere qualsiasi decisione in caso di procedimento pendente;

con istanza inoltrata ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 gennaio 1994, n. 64 all'autorità centrale — Ministero di grazia e giustizia — Ufficio per la giustizia minore in data 21 luglio 1995, la signora Liana Matilde Andretti, cittadina australiana residente al 112, Thornley Street, Marrickville, Sydney, premetteva che in data 8 ottobre 1988 aveva contratto matrimonio a Roma con il signor Nicola De Martino e che da tale unione era nato il figlio Luca in data 28 gennaio 1989;

la residenza della famiglia, fissata a Roma, era stata abbandonata dalla signora Andretti a causa del comportamento aggressivo e violento del marito, che aveva condotto con sé in Australia il figlio (avente all'epoca poco più di cinque anni), sottraendolo alla potestà del padre, al suo ambiente, ed all'affetto della famiglia;

la *Family court* di Sydney, cui aveva presentato istanza di affidamento del bambino, aveva emesso, in data 19 dicembre 1994, un provvedimento provvisorio di affidamento del minore alla madre (avvertendo il signor De Martino a mezzo fax solo il 13 dicembre 1994), condizionando il diritto di visita del padre all'osservanza del divieto di portare il bambino fuori del territorio australiano;

il 2 luglio 1995 il De Martino si era recato in Australia per trascorrere alcuni giorni con il figlio e, sulla base di quanto previsto dal provvedimento della *Family court* del 19 dicembre 1994, gli avvocati di entrambe le parti avevano stabilito di comune accordo che il padre avrebbe trascorso con il figlio un periodo di vacanza di due settimane;

il signor De Martino, violando il divieto della Corte, era fuggito dall'Australia con il bambino, sottraendolo alla sua abituale residenza ed alle cure della madre;

in data 11 luglio 1995 la *Family court* aveva emesso un mandato di ricerca del minore, ordinando alle forze di polizia australiane di ricercare il bambino per riconsegnarlo alla madre;

la signora Andretti chiedeva che, ai sensi dell'articolo 12 della convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980, l'autorità giudiziaria italiana disponesse l'immediato rientro del minore Luca De Martino in Australia, presso la sua residenza abituale a Sydney, 112, Thornley Street, Marrickville;

l'istanza proposta dalla Andretti veniva trasmessa dall'autorità centrale al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni di Bari — atteso che il minore era stato rintracciato alle isole Tremiti, comprese nel territorio sog-

getto alla giurisdizione di questo tribunale — il quale, con ricorso presentato il 23 agosto 1995, chiedeva al tribunale di pronunziare l'ordine di restituzione del bambino alla madre;

all'udienza in Camera di consiglio del 14 settembre 1995, fissata con decreto presidenziale del 1° settembre 1995, alla quale il De Martino compariva personalmente, il tribunale rinviava l'udienza al 25 settembre 1995, autorizzando il deposito di memorie e di documenti;

l'istanza proposta dall'Andretti viene accolta e, di conseguenza, veniva emesso ordine di rientro immediato in Australia del minore Luca De Martino;

l'allontanamento senza giusta causa dalla residenza familiare da parte del coniuge che rifiuti di tornarvi, oltre ad essere sanzionato con la sospensione del diritto all'assistenza morale e materiale previsto dall'articolo 146 del codice civile, può integrare la fattispecie criminosa di cui all'articolo 574 del codice penale, che può concorrere con quella di cui all'articolo 605 stesso codice, qualora il coniuge, trasferendosi altrove con il figlio, impedisca all'altro genitore di esercitare la potestà ed al minore di godere del diritto di cui all'articolo 147 del codice civile;

il comma 7 dell'articolo 155 del codice civile stabilisce che il giudice è titolare di un potere-dovere improntato alla tutela e alla cura dei minori;

i diritti di famiglia sono caratterizzati dall'imprescrittibilità, irrinunciabilità ed indisponibilità;

in particolare, questa ultima caratteristica comporta, per i titolari dei diritti, la giuridica impossibilità di conferire valido mandato per la loro regolamentazione ai difensori in giudizio, e, nell'ipotesi in cui ciò sia accaduto nel processo straniero, il giudice italiano deve considerare *tamquam non esset* l'accordo raggiunto dai procuratori, essendo esso affetto da nullità insanabile per evidente contrasto con l'ordine pubblico, anche se considerato sotto la nuova ottica introdotta nell'ordinamento

giuridico interno in virtù della legge 10 giugno 1985 n. 301, di ratifica ed esecuzione della convenzione sul riconoscimento dei divorzi e delle separazioni personali;

una corretta interpretazione delle norme convenzionali, attuata avendo a mente sia la normativa interna, sia la *ratio* sulla quale il trattato si fonda, dovrebbe portare ad escludere l'applicabilità in tutte quelle ipotesi in cui, pur in presenza di un provvedimento di affidamento della prole adottato dallo Stato straniero, risulti inequivocabilmente che la residenza abituale del minore è diversa da quella fissata nello Stato nel quale il genitore rapitore ha cercato rifugio e nel quale è stato emesso il provvedimento;

la convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980 non fornisce la nozione di residenza abituale, così che essa deve essere desunta dalle norme di diritto interno, che, necessariamente, devono armonizzarsi con quelle convenzionali: l'articolo 144 del codice civile stabilisce che i coniugi fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa;

appare pacifico che il concetto di residenza abituale espresso nella convenzione dell'Aja si identifica, in sede interpretativa, con quello sancito dalla ricordata norma, in relazione all'articolo 43 del codice civile, così che appare assolutamente fuor di luogo ritenere che il figlio, trasferito all'estero da uno dei genitori contro la volontà dell'altro, possa ritenersi abitualmente residente nello Stato in cui è stato condotto illecitamente;

poiché la giurisprudenza ha chiarito che la residenza del minore va intesa non come il luogo ove il minore stesso permane ricevendovi cure materiali, bensì come il luogo di vero e proprio domicilio ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 43, comma 1 del codice civile, vale a dire il luogo dove il minore custodisce e coltiva i suoi più radicati e rilevanti legami affettivi ed i suoi reali interessi: pertanto, il trasferimento del minore deciso in via unilaterale e senza adeguata giustificazione da

uno dei genitori, che abbia a rescindere i legami del minore medesimo con i luoghi e le persone della sua abituale residenza come sopra intesa (cosiddetta residenza affettiva), allontanandolo dall'altro genitore, non fa venir meno né la residenza, né, conseguentemente, la competenza territoriale del giudice di quest'ultima ad emettere i provvedimenti diretti alla tutela dell'interesse minorile;

l'articolo 12 della convenzione di New York sui diritti del fanciullo stabilisce il diritto del minore ad essere ascoltato nelle procedure che lo riguardano e l'articolo 13, comma 2 della convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980 sancisce il diritto del minore ad esprimere la sua opinione sulla domanda di rimpatrio;

la lettura della norma del trattato newyorchese induce il convincimento che l'accertamento della capacità di discernimento del fanciullo sia un atto dovuto e propedeutico alla decisione di avviare o meno la procedura di ascolto, che, dunque, può essere omessa esclusivamente ove si sia appurato, in concreto, che il minore non è assolutamente in grado di distinguere ciò che per lui è bene o è male, né di operare scelte funzionali al soddisfacimento della sua inclinazione naturale e delle sue aspirazioni;

in altri Paesi dell'Unione europea la mancata audizione dei minorenni è, da tempo, causa di annullamento dei provvedimenti giurisdizionali —:

se non ritengano opportuno intervenire per conoscere quale sia la reale situazione sopra esposta;

se non ritengano necessario intervenire al fine di accertare per quali motivi l'ufficio centrale per la giustizia minorile abbia inviato un *telex* con nota urgentissima, ricevuto dal console d'Australia il giorno 14 settembre 1995 (si trattava di una relazione dei servizi sociali australiani inviata all'ufficio corrispondente italiano), giorno della prima udienza al tribunale dei minori di Bari, ma non abbia inviato il

fascicolo del signor De Martino, in suo possesso da svariati mesi, per dare ulteriori elementi al tribunale;

se corrisponda a verità che all'udienza del 14 settembre 1995, il tribunale dei minori di Bari non sentì il De Martino per i fatti di cui sopra e gli chiese solo se a quella data si trovava alle isole Tremiti;

per quali motivi il tribunale dei minori di Bari non abbia tenuto conto della denuncia-querela per sottrazione di minore ed appropriazione indebita contro la signora Andretti e se corrisponda a verità che non è stato ritenuto opportuno ascoltare il minore quando la convenzione lo prevede, mentre è stata invocata per sconvolgere il principio di residenza abituale;

se risulti che l'ambasciata d'Australia abbia contattato il tribunale dei minori di Bari e, in caso affermativo, per quali ragioni si sia ritenuto urgente il rimpatrio di Luca De Martino in Australia;

se risulti che il sostituto procuratore, dottor Giarusso, non abbia emesso ancora nessun provvedimento in relazione alla denuncia-querela (n. riferimento 63490/94) del De Martino, che risale al 28 luglio 1994, permettendo alla signora Andretti di entrare e uscire indisturbata dall'Italia;

se corrisponda al vero che il procuratore di Bari, dottor Occhiogrosso, abbia ordinato che il piccolo Luca De Martino venisse rinchiuso in un istituto (Piccole ancelle del Sacro Cuore di Passoscuro) per due giorni, mentre il dottor Polella del tribunale dei minori di Roma l'aveva affidato alla nonna paterna;

se risulta che il De Martino dal 16 ottobre 1995 non ha più visto suo figlio (per l'indisponibilità del governo australiano e l'incapacità dell'ufficio centrale per la giustizia minorile e del Ministero degli affari esteri), quando la convenzione sui diritti del fanciullo, ratificata e resa esecutiva dall'Italia con legge n. 176 del 27 maggio 1991, stabilisce che il minore separato da entrambi i genitori o da uno di

essi deve intrattenere con loro rapporti personali e contatti diretti, anche nell'ipotesi in cui risiedano in Stati diversi.

(4-07158)

RISPOSTA. — In riferimento all'interrogazione in oggetto, sulla base delle informazioni acquisite presso le Autorità competenti, si comunica quanto segue.

Nicola De Martino ebbe a contrarre matrimonio con Liana Matilde Andretti, cittadina australiana, nell'ottobre del 1988 in Roma. Dall'unione nacque Luca De Martino il 28 gennaio 1989. Dopo un periodo di normale vita matrimoniale, in data 8 aprile 1994, la Andretti abbandonò la casa coniugale e la residenza in Italia e si trasferì in Australia portando con sé il piccolo Luca.

Dopo un tentativo inteso a riallacciare i rapporti con il coniuge ed a chiarire i motivi dell'improvviso abbandono, risultate vane le speranze di riunificazione del nucleo familiare, il De Martino presentava denuncia-querela nei confronti della Signora Andretti per sottrazione di minore alla competente Autorità giudiziaria, nonché ricorso per separazione giudiziale al Tribunale di Roma.

Nel contempo, il medesimo chiedeva all'Ufficio Centrale per la Giustizia Minorile il rimpatrio del proprio figlio minore ai sensi della Convenzione de L'Aja del 25 ottobre 1980 sulla sottrazione internazionale di minori, sul presupposto che il comportamento della consorte lo aveva in concreto privato dell'esercizio della potestà genitoriale e dei conseguenti diritti-doveri.

In data 1° giugno 1995 l'Ufficio Centrale per la Giustizia Minorile inoltrava l'istanza alla omologa Autorità australiana, ricevendo, purtroppo, un riscontro negativo in data 11 luglio 1995. Le Autorità australiane, richiamandosi all'articolo 35 della Convenzione citata, secondo il quale la normativa pattizia è applicabile soltanto ai trasferimenti o mancati ritorni illeciti verificatisi dopo l'entrata in vigore della Convenzione stessa nello Stato richiedente, rigettavano la richiesta, essendo il trasferimento del bambino avvenuto in epoca anteriore al 1° maggio 1995, data di entrata in vigore per l'Italia dell'atto pattizio.

In data 13 luglio 1995 un legale inviava all'Ufficio Centrale richiamato una nota con la quale comunicava che il Signor De Martino aveva provveduto personalmente al rimpatrio del proprio figlio nello Stato italiano, sicché il ricorso presentato doveva intendersi definitivamente annullato. Il relativo fascicolo veniva pertanto archiviato.

In data 21 luglio 1995, per contro, la Signora Andretti presentava all'Autorità Centrale italiana domanda, ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 gennaio 1994, n. 64 di ratifica ed esecuzione della Convenzione de L'Aja del 25 ottobre 1980, intesa ad ottenere il ritorno del minore presso la sua residenza australiana anche in forza del provvedimento della Family Court di Sydney emesso in data 19 dicembre 1994, in base al quale essa ne era divenuta affidataria.

L'Ufficio Centrale, premessi i necessari accertamenti, inviava gli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bari, luogo in cui si trovava il minore.

Il Procuratore della Repubblica, con ricorso in via d'urgenza, chiedeva al Tribunale l'adozione di ordine di restituzione.

Il Tribunale per i Minorenni di Bari, dopo aver concesso termine alle parti per le rispettive istanze istruttorie e per l'acquisizione della documentazione ritenuta necessaria, emetteva in data 7 ottobre 1995, su conforme parere del Pubblico Ministero, ordine di rientro immediato del minore in Australia presso la residenza della madre.

L'esecuzione del provvedimento giudiziario veniva curata, in conformità al disposto legislativo (articolo 7 punto 5 della citata legge 15 gennaio 1994, n. 64), dalla stessa Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bari ed in data 16 ottobre 1995 il piccolo Luca partiva per Sydney con la madre, venuta in Italia a riprenderlo.

Avverso tale statuizione il De Martino ha proposto ricorso davanti alla Suprema Corte di Cassazione.

Le osservazioni contenute nell'atto ispettivo ed afferenti a talune questioni di diritto toccano un ambito completamente rimesso alla giurisdizione, sicché manca la possibilità di esprimere valutazioni al riguardo. Pe-

raltro, essendo pendente ricorso per cassazione, non si dubita che tutti i profili di legittimità saranno adeguatamente considerati.

In ogni caso, e senza entrare nel merito delle statuizioni, la pronuncia in esame reca la disamina delle questioni in quell'ambito proposte dal genitore. In particolare essa presenta espressa valutazione del profilo, segnalato dall'interrogante, afferente all'audizione del minore. Infatti, nella pronuncia si richiama una relazione in atti dalla quale emerge che il minore « fino al momento dell'espatrio, ha vissuto serenamente in un ambiente stimolante sotto il profilo formativo-educativo, circondato dalle cure della madre cui è legato da un valido e saldo rapporto affettivo... », si osserva che non « appare ipotizzabile, alla luce di siffatte considerazioni, una opposizione del bambino al rientro in Australia » e si conclude che « quand'anche il minore fosse stato sentito (il Tribunale ha ritenuto non necessaria l'audizione) e avesse manifestato il rifiuto di tornare dalla madre, non sarebbe stato opportuno tenere conto dell'opinione espressa da un bambino di appena sei anni, dopo solo due mesi di convivenza con il padre (articolo 13 c. 2) ».

Quanto al resto, risponde a verità che, in data 14 settembre 1995, l'Ufficio Centrale per la Giustizia Minorile ebbe ad inviare via fax al Presidente del Tribunale per i Minorenni di Bari, per l'unione agli atti del procedimento, una relazione del Servizio Sociale australiano, sulle condizioni di vita in detto Paese del piccolo Luca De Martino, su esplicita richiesta pervenuta dall'Ambasciata d'Australia a Roma.

La trasmissione di detto documento per via fax si rese necessaria perché in quel medesimo giorno si celebrava la prima udienza della procedura. Al momento non si ritenne invece necessario inviare copia del già citato fascicolo concernente il ricorso in precedenza presentato dal De Martino, che venne comunque portato a conoscenza del Tribunale di Bari, su sollecitazione dello stesso De Martino, con fax del 26 settembre 1995. Inoltre, il Tribunale ebbe a concedere alle parti in causa termine per la presentazione di richieste ed istanze istruttorie, onde è stato pienamente assicurato il prin-

cipio del contraddittorio, essendovi stato modo di formulare istanze a mezzo dei difensori, sia in sede istruttoria che di merito.

Naturalmente, è da escludere che gli uffici ministeriali abbiano inteso di sottrarre alla piena cognizione del Tribunale competente elementi relativi alla dedotta fattispecie. L'operato degli uffici stessi, al contrario, è stato rigorosamente ispirato a criteri di legalità e correttezza.

Risponde altresì a verità che l'Ufficio Centrale per la Giustizia Minorile ebbe a trasmettere, a mezzo fax, al legale di Bari nominato procuratore domiciliatario della Signora Andretti il decreto di fissazione dell'udienza del giorno 14 settembre 1995 alle ore 11, per la comparizione delle parti in causa, emesso dal Presidente del Tribunale per i Minorenni di Bari in data 1° settembre 1995, ma pervenuto all'Ufficio medesimo solo in data 12 settembre 1995 a causa di un disguido di cancelleria.

In proposito si segnala che, a norma dell'articolo 7, comma 3 della legge 15 gennaio 1994, n. 64, la persona che ha presentato la richiesta — nel caso di specie la Signora Andretti — deve essere informata della data dell'udienza a cura dell'Autorità centrale.

Dunque, l'esistenza di un preciso obbligo di legge spiega l'invio via fax del decreto di comparizione.

Per quanto attiene alla procedura di rimpatrio del minore in Australia, la competente Procura della Repubblica ha segnalato che non operò con urgenza ma certamente senza ritardo, nel momento in cui la madre, giunta in Italia e ottenuto l'affidamento del figlio, decise di rientrare nel suo Paese. La procedura in questione è stata attuata ai sensi dell'articolo 7 della richiamata legge n. 64 che testualmente recita « il decreto è immediatamente esecutivo. Contro di esso può essere proposto ricorso per Cassazione. La presentazione del ricorso non sospende l'esecuzione del decreto ».

La medesima Procura della Repubblica dispose che il minore, nel periodo compreso tra il suo ritrovamento da parte della polizia ed il suo affidamento alla madre, fosse collocato in una comunità piuttosto che

presso la nonna paterna, al fine di scongiurare il timore che potesse venire vanificata l'esecuzione delle statuizioni dei giudici.

A tale riguardo l'Ufficio di procura ha segnalato che il genitore, che non aveva mai ottenuto l'affidamento del figlio né dall'Autorità giudiziaria italiana né da quella australiana, recatosi in Australia nel luglio del 1995 per una visita di due settimane al figlio, che era stato affidato alla madre dal giudice australiano, era fuggito da quel Paese insieme al piccolo, violando il divieto impostogli di portarlo fuori del territorio australiano. Inoltre, nell'ottobre 1995, al momento dell'esecuzione del provvedimento del Tribunale, il De Martino si rese irreperibile insieme al figlio non facendolo trovare né al suo domicilio anagrafico né in altri accertati ed evitando che frequentasse la scuola alla quale era iscritto. Il suo rintraccio fu reso possibile solo a seguito di alcune telefonate anonime.

In tale situazione la Procura della Repubblica ritenne necessario l'affidamento alla Comunità cui si è fatto cenno. Tale iniziativa non risulta abbia determinato conseguenze pregiudizievoli per il piccolo, anche grazie al civile comportamento dei genitori ed alla sensibilità del personale di polizia e del servizio sociale.

Per quanto attiene alle attuali condizioni del minore, il Ministero degli esteri ha comunicato che viene svolta, attraverso l'Ambasciata in Canberra e il Consolato Generale di Sydney, una continua azione di monitoraggio sia dal punto di vista psicofisico che per quanto concerne la sua formazione scolastica.

Il Console Generale in Sydney, nella sua qualità di Giudice tutelare del minore, oltre a verificare in numerose occasioni le buone condizioni di salute del piccolo Luca, ha fatto in modo che egli seguisse, fra l'altro, anche corsi scolastici di italiano, in quanto il mantenimento e l'approfondimento della conoscenza della nostra lingua vengono considerati come mezzo indispensabile per fargli conservare il naturale contatto con il genitore e con l'ambiente italiano.

L'azione del Console Generale non può svolgersi, peraltro, che nel quadro dell'ordinamento locale e nei limiti che esso con-

sente a rappresentanti consolari stranieri. Non va inoltre dimenticato che, se per l'ordinamento italiano Luca è cittadino italiano per quello locale egli è anche cittadino australiano e la madre ne è l'affidataria.

Infine, per quanto attiene al personale dell'Arma dei Carabinieri intervenuto nel corso della vicenda, il Comando generale ha riferito che il 15 maggio 1995 il Comandante della Stazione Carabinieri di Passoscuro si portava presso il locale istituto « Piccole Ancelle del Sacro Cuore », ove era in corso una controversia tra i coniugi riguardante l'affidamento del loro figlio. Nella circostanza il militare accertava che il minore, con provvedimento del Tribunale per i Minorenni di Roma, era stato affidato al citato istituto, con divieto di prelievo fino a diversa disposizione dell'Autorità giudiziaria di Bari e con la possibilità di essere visitato dai soli familiari.

Il giorno successivo il padre del minore segnalava alla Stazione medesima che la Signora Andretti stava per lasciare il territorio nazionale e chiedeva di impedirne la partenza, poiché la stessa doveva essere interrogata quale indiziata di reato. Il sottufficiale, constatato che presso la banca dati delle Forze di polizia esisteva una nota di rintraccio della donna, contattava telefonicamente il P.M. di turno della Procura della Repubblica presso la Pretura di Roma, il quale non riteneva legittimo trattenerla, e consigliava comunque di escuterla prima della partenza, alla presenza di un avvocato.

Nella stessa giornata il militare rintracciava l'Andretti presso l'istituto Piccole Ancelle del Sacro Cuore, senza poterla interrogare, perché la stessa, unitamente al figlio e scortata su disposizione dell'Autorità Giudiziaria di Bari da personale della Polizia di Stato, si allontanava da Passoscuro per raggiungere l'aeroporto di Roma-Fiumicino diretta in Australia.

Nel corso della vicenda il sottufficiale in questione non ha mai avuto la disponibilità di atti dell'Ambasciata australiana.

Conclusivamente si vuole pure rappresentare che l'Ufficio centrale per la giustizia minorile segue con interesse la dolorosa vicenda familiare e, con nota del dicembre scorso, ha nuovamente chiesto all'Autorità

centrale australiana di favorire una procedura rapida affinché al Sig. De Martino sia concessa la possibilità di frequentare il figlio, rimuovendo gli ostacoli frapposti dall'atteggiamento intransigente della Sig.ra Andretti.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Flick.

PECORARO SCANIO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere — premesso che:

il problema dell'usura sta assumendo proporzioni sempre più allarmanti;

in Italia sarebbero oltre dodici milioni le persone con protesti bancari e in tale settore si inseriscono numerosi speculatori;

è stata addirittura costituita una associazione (Snap) tra protestati, per ottenere una riabilitazione che permetta di accedere a crediti legali;

nonostante le tante dichiarazioni pubbliche, non si registra una vera azione di prevenzione dell'usura —:

quali siano le connessioni tra l'altissimo numero di persone protestate e la diffusione dell'usura. (4-00452)

RISPOSTA. — In riferimento all'interrogazione in oggetto, si richiamano le informazioni comunicate nella risposta all'interrogazione n. 4-00448. Si soggiunge che il problema dell'usura è stato affrontato organicamente con la legge 7 marzo 1996, n. 108 che ha introdotto nella materia alcune importanti innovazioni, tra le quali la elevazione delle pene edittali e l'istituzione del fondo di solidarietà e del fondo per la prevenzione.

Tale legge prevede l'adozione di tre distinti regolamenti destinati a disciplinare aspetti assai rilevanti della materia ed in particolare — tra l'altro — il Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura, che si confida, possa costituire un utile strumento operativo.

L'elaborazione dei citati regolamenti ha richiesto una complessa attività di studio e coordinamento tra tutte le Amministrazioni interessate.

Con la definitiva approvazione degli atti in questione la nuova normativa si avvierà ad essere pienamente operativa anche nell'ottica della prevenzione cui si riferisce l'interrogante.

Quanto alla relazione tra protesti ed atti usurari, riesce agevole ipotizzare un collegamento che, del resto, talora si evidenzia nell'ambito di specifiche vicende giudiziarie.

Tuttavia — per quanto consta — mancano, allo stato, studi che consentano di definire in modo oggettivo e documentato una relazione tra i due fenomeni di cui si parla. Si ritiene — peraltro — che l'operatività della nuova normativa consentirà di cogliere e valutare segni oggettivi delle pratiche usurarie che — come è noto — si muovono solitamente in un ambito estremamente cauto e sommerso.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Flick.

PECORARO SCANIO. — *Al Ministro delle poste e telecomunicazioni. — Per sapere — premesso che:*

Eugenia Esposito, nata a Pompei il 20 ottobre 1969, è stata assunta presso l'ente Poste italiane il 27 maggio 1992 presso l'ufficio Milano pacchi — reparto transiti, con la qualifica di operatore specializzato d'esercizio categoria V;

attualmente si trova nelle condizioni previste al punto 5 della legge n. 104 del 1992 in considerazione del fatto che sua madre è portatrice di handicap e bisognosa di cure continue, a seguito di problemi collaterali dovuti alla malattia;

la Esposito risulta essere, a quanto pare, l'unica persona in grado di assicurare le suddette cure, in quanto unica familiare disponibile e convivente con lei;

la Esposito ha fatto richiesta, ai sensi della legge n. 104 del 1992, allegando tutta

la documentazione richiesta, di distacco alle dipendenze della direzione regionale del Lazio e della Campania —:

se sia a conoscenza della richiesta di cui in premessa e se ritenga ricorrano i presupposti per il distacco richiesto.

(4-04988)

RISPOSTA. — *Al riguardo si fa presente che l'ente Poste Italiane, con circolare n. 2 del 2 aprile 1994, ha fissato le regole per l'applicazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 le cui previsioni normative sono state recepite dal contratto collettivo nazionale (articolo 22) che disciplina il rapporto di lavoro tra il citato ente ed i propri dipendenti.*

In particolare la predetta circolare prevede che il diritto del dipendente al trasferimento ad altra sede, motivato dalla necessità di assistere un familiare convivente portatore di handicap, è condizionato dalla disponibilità dei posti nella sede richiesta, dalle esigenze di servizio che consentono di assecondare l'aspirazione dell'interessato e dalla temporaneità del beneficio che, pertanto, assume la forma di distacco.

Nel caso in cui più dipendenti aspirino al medesimo posto, sarà favorito colui che assiste, nell'ordine, i figli, il coniuge, i genitori, i parenti e gli affini.

Ciò premesso, l'ente ha significato che l'operatore di esercizio Esposito Eugenia ha chiesto il distacco dalla sede della Lombardia a quella del Lazio e in subordine a quella della Campania, ai sensi della citata legge n. 104/92, ma dalla documentazione prodotta dall'interessata non risulta che la madre, sig.ra Balzano, sia portatrice di handicap in situazione di gravità come richiesto dall'articolo 3, comma 3, della legge 104/92 e comunque tale da richiedere un'assistenza continua e totale.

Il verbale della USL n. 34 di Pompei risulta peraltro redatto in data 8/10/93, in epoca cioè successiva all'assunzione della Esposito (avvenuta nel maggio 1992) ed al trasferimento del suo domicilio in provincia di Milano; mancando il requisito della convivenza non è, quindi, invocabile il beneficio di cui all'articolo 33 della più volte richia-

mata legge 104/92 (cfr. Sentenza della Corte costituzionale n. 325/96).

L'ente ha soggiunto, infine, che ogni richiesta di applicazione della normativa a favore dei portatori di handicap viene esaminata verificando la sussistenza delle motivazioni sulla scorta della documentazione prodotta e che nessun provvedimento di distacco viene adottato in difformità della vigente normativa.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: Macca-nico.

PEZZOLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere — premesso che:*

i dati sulle presenze turistiche in Italia per l'estate 1996 rivelano un calo, rispetto al 1995, che si attesta in media intorno al dieci-quindici per cento;

la grave situazione economica della nazione, la concorrenzialità di altri Paesi europei a forte vocazione turistica, e la rivalutazione della lira nei confronti delle maggiori divise europee sono le principali cause dell'andamento negativo della stagione turistica, che sta riguardando in particolare il settore delle locazioni delle case-vacanza;

alla luce di ciò, risulta improcrastinabile l'adozione di misure strutturali finalizzate all'allungamento della stagione turistica, come, per esempio, lo slittamento al 1° ottobre dell'inizio dell'anno scolastico e lo scaglionamento per regioni delle ferie (sul modello degli altri paesi europei);

inoltre, per favorire il mercato delle locazioni delle case-vacanze, sarebbe opportuno riformare il sistema di tassazione, restringendo l'imponibile ai redditi effettivamente ricavati dall'attività locativa, al netto di tutte le spese sostenute dalla proprietà, diversamente dal sistema attuale, che prevede solo una detrazione forfettaria del quindici per cento —:

quali iniziative intenda intraprendere per rilanciare il settore turistico e, in par-

ticolare, quello delle locazioni delle case-vacanze. (4-02917)

RISPOSTA. — *In relazione all'atto di sindacato ispettivo di cui all'oggetto si ritengono condivisibili le preoccupazioni espresse in merito alla concorrenzialità degli altri Paesi a forte vocazione turistica ma si ritiene, altresì, opportuno precisare che i dati sulle presenze turistiche riportati nell'interrogazione stessa, che rivelerebbero un calo del 10-15 per cento delle presenze, non sono rispondenti alle rilevazioni effettuate dall'ISTAT per lo stesso periodo.*

I dati ISTAT, infatti, per il periodo giugno-agosto 1996 individuano una limitata flessione delle presenze, rispetto ai dati del 1995, pari a -1,1 per cento per il settore alberghiero e -0,7 per cento per il settore extralberghiero, peraltro in qualche misura controbilanciata dagli arrivi che risultano in leggero incremento (+2,7 per cento per il settore alberghiero e +2,5 per cento per il settore extralberghiero).

Per quel che concerne nello specifico il segmento delle case-vacanze ed il prospettato metodo di variazione dei proventi derivanti da tali locazioni il Ministero delle Finanze ha osservato di ritenere ipotizzabile tale sistema di tassazione solo con riferimento alla produzione di un reddito di impresa quale è, ad esempio, quello ritraibile dalla gestione di unità immobiliari sotto forma di strutture di tipo alberghiero, che implica la prestazione di particolari servizi.

Il caso delle « case-vacanze » non rientra in tale previsione, trattandosi di locazione di unità immobiliare arredata, come tale rientrante nell'ambito dei redditi fondiari, il cui criterio d'imposizione è quello stabilito dall'articolo 34 comma 4-bis del T.U.I.R.

Né a tale criterio sembra potersi derogare per il solo fatto che la locazione abbia luogo eventualmente, per periodi inferiori all'anno, in quanto la vigente disciplina già prevede per le predette unità immobiliari l'aumento di un terzo per il solo periodo in cui le unità stesse non siano utilizzate per la locazione (articolo 38 del T.U.R.)

Infine l'Amministrazione delle Finanze ha prospettato il rischio connesso al criterio proposto di fenomeni elusivi difficilmente

controllabili se non a costo di un aggravio di spesa per le attività di verifica.

Quanto all'adozione di misure relative a modifiche del calendario scolastico che potrebbero favorire l'allungamento della stagione turistica si evidenzia che la competenza all'individuazione della data di inizio delle lezioni e dei Sovrintendenti regionali scolastici, peraltro, il calendario scolastico deve comunque consentire lo svolgimento di almeno 200 giorni di lezione e prevedere la destinazione aggiuntiva di un congruo numero di giorni per lo svolgimento di altre attività didattiche obbligatorie.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato incaricato per il turismo: Bersani.

RIVELLI. — Al Ministro delle poste e telecomunicazioni. — Per sapere — premesso che:

a Pianura (NA), gli utenti della telefonia mobile non riescono a captare il segnale radio su una fascia di zona che va dalla zona nord di Pianura fino alle pendici della zona Camaldoli e Chiaiano, per cui non è possibile far uso del telefono cellulare per insufficienza o addirittura mancanza del segnale radio;

tale fatto, oltre a costituire un danno per chi, pur essendo abbonato e pagando il canone, non può usufruire del relativo servizio, rappresenta un notevole, diffuso disagio;

siffatto grave disservizio è stato da tempo segnalato alla Telecom Italia Mobile da un consistente numero di abbonati, ma la Telecom a tutt'oggi non ha fatto nulla per eliminarlo —:

se intenda intervenire con urgenza e determinazione per far sì che anche sulla fascia che va dalla zona a nord di Pianura fino a Chiaiano vengano installate le apposite apparecchiature, che consentano di ricevere il segnale radio di telefonia mobile. (4-03754)

RISPOSTA. — Al riguardo le concessionarie Telecom Italia Mobile (TIM) e Omnitel pronto Italia (OPI) — interessate in merito a quanto rappresentato dalla S.V. On.le nell'atto parlamentare in esame — hanno comunicato quanto segue.

La concessionaria OPI prevede di realizzare, nel corso del 1997, due nuovi impianti a Pianura e Marano che si aggiungeranno a quelli già attivi di S. Cipriano, Giugliano e Qualiano allo scopo di migliorare la copertura radioelettrica della zona di Pianura fino a Camaldoli e Chiaiano.

La concessionaria TIM, dal canto suo, ha riferito che, nel corso del 1997, sarà realizzata una stazione radiobase GSM a Pianura che consentirà di fornire adeguata copertura al comune stesso ed alle zone limitrofe.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: Macca-nico.

ROSSETTO. — Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. — Per sapere — premesso che:

la RAI per il 1997 ha acquistato i diritti per la trasmissione dei gran premi motociclistici dalla Dorna;

dopo aver stipulato questo contratto, la RAI si è accordata con Eurosport (TV in via satellite) per fornire il supporto in lingua italiana sempre per la trasmissione degli stessi gran premi;

appare fuori da ogni ottica di mercato che la RAI, dopo aver acquistato i diritti per la trasmissione dei gran premi motociclistici, si sia accordata con un potenziale concorrente per la trasmissione degli stessi in Italia;

sarebbe quindi opportuno accertare: quanto siano costati alla RAI i diritti di trasmissione in questione e quanto la stessa ricaverà dall'accordo stipulato con Eurosport; se da parte della RAI sia stato previsto, nel caso probabile della trasmissione dei gran premi in contemporanea sulle due emittenti, un raddoppio del per-

sonale; se sia stata fatta una valutazione del danno in termini di ascolto, che subirà la RAI dalla trasmissione, da parte di Eurosport, delle gare motociclistiche; se non sia opportuno rinunciare o ai diritti di trasmissione o all'accordo con Eurosport —:

se il Governo non intenda accertare se tale attività gestionale sia effettivamente rispondente ai criteri di efficienza e di economicità cui deve ispirarsi l'azione della concessionaria e, in caso negativo, quali conseguenti iniziative intenda assumere in proposito. (4-01941)

RISPOSTA. — *Al riguardo si ritiene opportuno premettere che l'operato della RAI, per la parte riguardante la gestione aziendale, rientra nelle competenze del consiglio di amministrazione della società; tale organo opera, ai sensi della legge 14 aprile 1975, n. 103, nel quadro delle direttive e dei criteri formulati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.*

Ciò premesso, allo scopo di poter esporre di elementi di valutazione in merito a quanto rappresentato dalla S.V. on.le nell'atto parlamentare in esame, non si è mancato di interessare la predetta concessionaria la quale ha comunicato di aver acquistato dalla società Dorna i diritti televisivi del « motomondiale » dal 1997 al 2001 a un costo di 2.500.000 dollari l'anno indicizzati.

Tali diritti non appartenevano alla RAI dal 1990 e sono stati riacquisiti, in competizione con una vivace concorrenza, in considerazione dei solleciti della Testata giornalistica sportiva (TGS) e delle aspettative delle case costruttrici italiane del settore che non gradivano la trasmissione delle gare motociclistiche in pay-tv.

La Concessionaria ha fatto presente che Eurosport è un'emittente paneuropea che può trasmettere sul territorio italiano a prescindere dall'intesa con la stessa RAI; in termini di ascolto la concessionaria non reputa dannosa la « concorrenza » di Eurosport.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: Macca-

ROTUNDO. — *Ai Ministri di grazia e giustizia, dell'interno e dei lavori pubblici.*
— Per sapere — premesso che:

il consiglio comunale di Sanarica (Lecce»), in data 13 maggio 1996, ha approvato la delibera n. 30, avente ad oggetto: « lavori di fognatura bianca. Importo lire 170.000.000. Modalità di scelta del contraente. Deroga all'articolo 13 del regolamento comunale dei contratti »;

con tale delibera, invocando l'urgenza, si è proceduto, in deroga a tutte le leggi in materia di appalti ed allo stesso regolamento comunale, ad adottare il sistema della trattativa privata con invito ad almeno 15 ditte;

il Coreco di Lecce, nella seduta del 4 giugno 1996 ha annullato la delibera in oggetto per violazione della legge; nella relativa motivazione, si può leggere: « in nulla rileva la dichiarata esigenza di eseguire le opere prima della stagione invernale, posto che tale esigenza può essere soddisfatta anche con il sistema della licitazione privata, avuto riguardo al tempo ancora a disposizione »;

in data 28 giugno 1996, il consiglio comunale, nonostante la decisione del Coreco, ha reiterato la delibera annullata e, con atto n. 41, ha riproposto la scelta della trattativa privata per l'esecuzione dei lavori di fognatura bianca;

anche per questa delibera, il Coreco ha pronunciato decisione motivata di annullamento;

nonostante l'evidente illegittimità dell'atto, mostrando disprezzo delle leggi, in piena estate e precisamente in data 5 agosto 1996, la giunta comunale, organo composto da sole tre persone, ha riproposto nuovamente la delibera di trattativa privata per ben due volte annullata dall'organo tutorio;

con rapidità inusuale, ed in palese ed inspiegabile contraddizione con le proprie precedenti decisioni, appena tre giorni dopo, in data 8 agosto 1996, il Coreco di Lecce ha preso atto della delibera 253

nell'intesa che l'invito venisse esteso ad almeno quindici ditte, considerato che la giunta aveva persino ridotto da quindici a dieci le ditte da invitare;

i consiglieri di minoranza, dopo aver presentato, in data 12 agosto 1996, inutilmente, ricorso al Coreco che aveva già approvato la delibera, hanno inoltrato in data 9 settembre 1996, un esposto sulla vicenda alla Procura della Repubblica presso il tribunale di Lecce, allegando le delibere sopra richiamate;

dalla sequenza degli atti approvati appare del tutto evidente la preordinata volontà della maggioranza dell'amministrazione comunale di procedere ad ogni costo all'adozione della trattativa privata per lavori di notevoli importi, per i quali le leggi in vigore prescrivono procedure trasparenti a garanzia dell'interesse pubblico;

tale vicenda configura non solo un esempio di malgoverno e di pessima amministrazione, ma evidenzia anche un danno grave per la collettività locale, che avrebbe senz'altro potuto fruire del servizio di fognatura bianca per l'inverno (mentre la cittadina è stata allagata dalle piogge di questi giorni) se l'amministrazione comunale non avesse perduto circa tre mesi di tempo (13 maggio 1996-5 agosto 1996) ed avesse proceduto da maggio secondo le procedure previste dalla legge;

i tempi medi della pubblica amministrazione per l'espletamento della licitazione privata sono infatti di appena due mesi;

l'esame comparativo delle offerte per l'affidamento dei lavori è avvenuto tra tre preventivi, atteso che delle quindici imprese invitate solo tre hanno presentato l'offerta;

l'esperienza di questi anni ha mostrato che la trattativa privata è stata lo strumento per rapporti opachi tra amministratori ed imprese, sfociati nella corruzione e nella lesione del principio della concorrenza e della competitività, teso a fornire i migliori servizi ai prezzi più vantaggiosi per la pubblica amministrazione;

gli accordi preventivi sulle offerte tra cordate di imprese e/o la non partecipazione alla gara di appalto sono stati i sistemi largamente adottati per predeterminare l'assegnazione degli appalti alle imprese amiche —:

quali iniziative intenda assumere il Governo perché sia compiuto con la massima urgenza un accertamento rigoroso di tutti i passaggi compiuti dall'amministrazione comunale di Sanarica per l'appalto in oggetto, perché vengano accertate tutte le irregolarità e le ripetute violazioni di legge e colpiti i responsabili di quello che si configura come un vero e proprio scandalo. (4-04135)

RISPOSTA. — In riferimento all'interrogazione in oggetto, sulla base delle informazioni acquisite presso la Prefettura di Lecce e la competente Autorità giudiziaria, si comunica quanto segue.

I fatti segnalati sono stati denunciati dai consiglieri di minoranza del Comune di Sanarica alla locale Procura della Repubblica.

Al riguardo, il competente Comando dei Carabinieri ha appurato che il Consiglio comunale, riunitosi in data 13 maggio 1996, ha deliberato, in deroga al regolamento comunale in tema di contratti, per motivi d'urgenza, di adottare il sistema della trattativa privata, intendendo effettuare i lavori di fognatura bianca prima dell'arrivo della stagione invernale. A tal fine è stato conferito incarico alla giunta comunale.

Dagli accertamenti eseguiti è emerso altresì che il progetto ha diviso i lavori in due parti, una relativa alla canalizzazione della fogna bianca e una relativa alla costruzione di una voragine artificiale, per le quali sono state bandite due gare distinte cui hanno partecipato con regolare offerta tre delle quindici ditte invitate per ciascuna gara.

Entrambe le gare, esperite con il sistema del massimo ribasso, sono state aggiudicate alla ditta Antonio Verardi di Muro Leccese, che con ribassi del 6,50 e del 6,70%, ha presentato l'offerta più vantaggiosa.

A seguito della denuncia cui si è fatto cenno la Procura della Repubblica presso il

Tribunale di Lecce ha in corso indagini al fine di verificare se le condotte amministrative in questione abbiano rilievo penale.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Flick.

SAPONARA. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno.* — Per sapere — premesso che all'interrogante:

dal luglio del 1992, l'interrogante ha denunciato (in lettere dirette al Procuratore della Repubblica di Milano, in atti giudiziari, in articoli di stampa, in dibattiti, in convegni, fra cui l'inaugurazione del convegno dell'Anm del 10 giugno 1993) le tante « anomalie » dell'inchiesta cosiddetta « Mani pulite » e cioè: la nascita di una nuova figura di avvocati particolarmente graditi ai giudici, ed ovviamente particolarmente ricercati dai clienti e la discriminazione di altri avvocati, fra cui il sottoscritto. Fra gli avvocati « graditi » ne segnalavo uno, in particolare, le cui virtù taumaturgiche erano state in grado di evitare la carcerazione al conte Radice Fosati; l'uso (anzi l'abuso) della carcerazione preventiva come mezzo per ottenere confessioni: naturalmente nei confronti di coloro assistiti da avvocati « non graditi »; il protagonismo dei magistrati, eccessivo e talvolta debordante, tanto che uno di essi, in un dibattito al Circolo della Stampa di Milano, chiarì che il programma del *pool* era quella di « rivoltare l'Italia come un calzino »;

nell'agosto del 1992, l'onorevole Benedetto Craxi, in tre corsivi apparsi sull'*Avanti*, metteva in dubbio la legittimazione morale del dottor Di Pietro, *dominus* dell'inchiesta. Detti corsivi furono criticati da una stampa ormai asservita al *pool*, ma crearono un certo panico. Di Pietro, rientrato dalle ferie, fu chiamato a rapporto dai suoi superiori (pare dal dottor D'Ambrosio, che era in sede, e non risulta cosa abbia detto in merito a quelle « insinuazioni »). Un fatto è certo: mandò due segnali di pacificazione a Craxi, convincendo il dottor Ghitti a scarcerare Dini e Zaffra

senza che vi fossero intervenuti fatti nuovi. Del che, ovviamente, era al corrente il capo della procura. Così come era nota al capo della procura la circostanza che l'interrogante fu costretto a rinunciare alla difesa di Loris Zaffra, che frattanto era stato riarrestato e la cui liberazione era stata subordinata alla mia rinuncia alla difesa;

con nota in data 13 ottobre 1994, l'onorevole Alfredo Biondi, Ministro di grazia e giustizia *pro tempore*, richiamati alcuni episodi che avevano costituito oggetto di vari esposti ed interrogazioni parlamentari, di note del procuratore generale presso la corte di appello di Milano, di una delibera del consiglio dell'ordine degli avvocati della stessa sede, di segnalazione del direttore generale dell'organizzazione giudiziaria, ed affermato che gli indicati episodi, ove confermati, suscitavano non poche perplessità sul rigoroso rispetto della legge da parte di alcuni magistrati della procura di Milano, autori tra l'altro di frequenti esternazioni che sembravano in contrasto con il dovere di riservatezza (sicché si rendeva necessario, proprio al fine di ulteriormente valorizzare « gli enormi meriti acquisiti dalla magistratura inquirente milanese, fugando dubbi e perplessità che sarebbero potuti derivare dai prospettati episodi di non corretta applicazione della legge », disporre approfonditi accertamenti al riguardo), conferiva agli ispettori ministeriali, l'incarico di: « procedere ad una accurata inchiesta, individuando eventuali comportamenti dei magistrati milanesi rilevanti sul piano disciplinare e/o su quello della incompatibilità ambientale ». I fatti oggetto dell'indagine si riferivano fra l'altro a: perquisizioni avvenute nei confronti della società Publitalia; vicenda Darida; intervista rilasciata dal dottor Borrelli il 5 ottobre 1994, al *Corriere della Sera*; un esposto anonimo concernente pretesi rapporti di amicizia tra l'avvocato Lucibello ed il dottor Antonio Di Pietro; la vicenda relativa al dottor Molino, particolarmente inquietante e già oggetto di interpretazioni malevole nell'ambiente giudiziario. Trattasi di questo; il dottor Fabio De Pasquale, nell'ambito dell'inchiesta Eni-Sai, richiedeva l'emissione di ordi-

nanza di custodia cautelare nei confronti del dottor Molino. Sennonché quest'ultimo, già latitante in America, preferì (chissà perché) costituirsi nelle mani del dottor Di Pietro (e ciò all'insaputa del dottor De Pasquale, ma con il consenso del procuratore capo). La circostanza fu, ovviamente, messa in relazione ad alcune intercettazioni telefoniche effettuate nei confronti del dottor Molino nelle quali si faceva riferimento a tale « Antonio »;

all'esecuzione di detta ispezione, il primo magistrato sentito in ordine a fatti oggetto della nota di incarico, e di cui innanzi, il procuratore aggiunto dottor Gerardo D'Ambrosio, prima di rendere le sue dichiarazioni, esibiva copia di una nota in data 21 novembre 1994, inviata al Capo dello Stato, quale Presidente del Csm, a firma del dottor Borrelli nella sua veste di titolare dell'Ufficio di Procura (cfr. Vol. I, pagine 645-648). Nella nota venivano posti alcuni quesiti in relazione a quali garanzie abbia il magistrato nel corso dell'attività di indagine degli ispettori e quale sia il limite delle notizie che il magistrato può fornire agli ispettori in ordine alle modalità, ai contenuti ed alle finalità di investigazioni, sviluppate in procedimenti penali ancora in corso; se abbiano gli ispettori il potere di esorbitare dai temi oggetto dell'incarico loro conferito dal Ministro; se gli ispettori abbiano il potere di escutere ufficiali di polizia giudiziaria su fatti oggetto di investigazioni loro commesse da magistrati inquirenti e di acquisire da costoro documenti attinenti a tali investigazioni e coperti da segreto d'ufficio. Si chiedeva, infine, di conoscere se, in presenza di « anomalie penalmente rilevanti » nella conduzione dell'inchiesta amministrativa, i magistrati del pubblico ministero assoggettati alla medesima, e pertanto in virtuale conflitto di interessi, abbiano l'obbligo ovvero la facoltà di promuovere l'iscrizione delle notizie di reato nel registro di cui all'articolo 335 c.p.p.

gli ispettori, secondo cui si poteva forse cogliere, obiettivamente, un contenuto velatamente intimidatorio in quest'ultima frase, pur se formulata in via ipote-

tica e come ulteriore quesito da porre all'attenzione del Csm così concludevano: « La conclusione cui si è pervenuti della regolarità delle vicende processuali oggetto della nota di incarico e delle successive che ne hanno allargato l'ambito non esclude che in qualche caso (non rientrando fra quelli esaminati) possano esservi stati, come denunciato dal Presidente dell'Unione delle Camere Penali, professor avvocato Gaetano Pecorella, eccessi e forzature, soprattutto con riferimento all'uso della carcerazione preventiva, che sarebbe stata utilizzata al di fuori dei rigorosi limiti previsti dal Codice di rito, come mezzo per ottenere confessioni ed, a volte, anche elementi di accusa nei confronti di terzi, in modo da acquisire spunti per nuovi filoni di indagine. Così come non si esclude che in alcune vicende, che hanno avuto tragici risvolti, sia mancata quell'umana « pietas », che non può e non deve essere mai disgiunta dalla giustizia, perchè questa non sia svuotata del suo significato più vero; sia, soprattutto, venuta meno la considerazione della particolare personalità degli imputati, la cui soglia di sopportazione, proprio per la loro storia personale, non poteva essere misurata con i normali criteri di valutazione.

Sicchè potrebbe anche essere mancato, a volte, quel massimo grado di prudenza e di misura che deve, in ogni caso, sempre richiedersi quando si esercita il potere di incidere sulla libertà altrui.

Sarebbe stato forse anche necessario un maggior distacco dalla notorietà, che è anch'esso una condizione necessaria per una vera giustizia.

Ma questi rilievi negativi, solo ipotizzati o anche effettivi, non possono incidere più di tanto sugli enormi meriti di un inchiesta, che rimarrà una pietra miliare nella storia giudiziaria del nostro Paese, essendo servita a recuperare legalità e trasparenza nelle Istituzioni e nella politica. Meriti che i presenti accertamenti, fuggendo ombre e dubbi, prospettati in ordine a determinate vicende, di cui alcune avevano colpito l'opinione pubblica, ed evidenziando la sostanziale correttezza dei magistrati del « Pool Mani Pulite » — con l'esclusione di qualsiasi

anomalia o, comunque, di aspetti suscettibili di rilievo disciplinare —, hanno finito con il rimarcare ulteriormente »;

nella primavera del 1995 i mezzi d'informazione diedero, con grande risalto, notizia prima di alcuni attentati subiti dal dottor Di Pietro e poi di un attentato subito dal dottor D'Ambrosio.

Quest'ultima notizia fu commentata sul quotidiano *la Repubblica* dal dottor Di Pietro con una lettera aperta rivolta al dottor D'Ambrosio e fu, altresì, oggetto di un'intervista rilasciata dal dottor Spataro il quale, nell'esprimere la propria solidarietà al dottor D'Ambrosio, si dichiarava molto preoccupato giacché detto attentato dimostrava che « forze occulte » intendevano bloccare « mani pulite ». Va segnalato che la parte di opinione pubblica più avvertita, cioè quella che non si limitava ad accettare acriticamente quanto diffuso da una certa informazione « militante », non potè che rimanere perplessa circa la serietà di quegli attentati e del loro significato;

nell'agosto 1995, il Ministro di grazia e giustizia *pro-tempore* Filippo Mancuso disponeva una nuova ispezione per accertare, fra l'altro, la veridicità e la rilevanza disciplinare di fatti segnalati dall'interrogante e relativi ad accanimenti giudiziari effettuati dal *pool* di Milano nei confronti dei signori Loris Zaffra e Giovanni Manzi molto vicini all'onorevole Craxi e difesi dell'interrogante. Anche questa ispezione provocò una forte reazione da parte del *pool* di Milano, che ricorse addirittura al Tar Lombardia per bloccarla. E come per la prima ispezione, anche per questa ci fu opera di dissuasione nei confronti degli ispettori tanto che una di questi, dottoressa Diana Laudati, preferì rinunciare all'incarico. Anche questa ispezione pur di fronte a delle prove documentali, testimoniali e logiche inoppugnabili ha concluso per la legittimità dell'operato dei Magistrati del *pool*;

in una intervista al *Tempo* di Roma, confermata e spiegata su altri quotidiani, il professor De Rita, Presidente del Cnel, ha dichiarato: « Da Tangentopoli e dalla vicenda mafiosa stiamo uscendo con un apparato di potere costituito dall'intreccio tra

pubblici ministeri, polizia giudiziaria e forse servizi segreti, incontrollabile e incontrollato che ci deve preoccupare ». Ancora: « è nato nel corpo dello Stato, un potere enorme che né il presidente della Repubblica né il capo del Governo possono controllare » Ed infine; « provate a dire di no all'uso esagerato della detenzione preventiva o della custodia cautelare e si vedrà entrare in funzione un meccanismo. Hai subito la dichiarazione di Borrelli, l'articolo di D'Ambrosio, l'intervista di Caselli; se dici di no all'uso spregiudicato dei pentiti, hai Siclari o Cordova che dicono: Allora noi non facciamo più la lotta alla mafia. Così chiunque solleva un problema per difendere lo stato di diritto è automaticamente o amico dei tangentisti o complice dei mafiosi ». Come era da prevedersi, a tale intervista è seguito un acceso dibattito: ed i consensi sono stati più numerosi e qualificati dei dissensi. E ciò attesa l'autorevolezza del personaggio;

a seguito della pubblicazioni delle intercettazioni effettuate nel processo pendente a carico di Pacini Battaglia, Necci ed altri, presso la procura della Repubblica di La Spezia, si è aperta una discussione circa l'interpretazione di una frase pronunciata da Pacini Battaglia ad un suo interlocutore: « per uscire da Tangentopoli si è dovuto pagare ». Il primo a reagire (senza, peraltro, essere stato chiamato in causa) è stato il Procuratore della Repubblica, dottor Borrelli che ha « ammonito » Pacini Battaglia circa le gravissime responsabilità cui sarebbe andato incontro se avesse inteso dare a quelle parole il significato « di aver dato soldi » per uscire da Tangentopoli. Il professor Pecorella, Presidente dell'unione delle camere penali, ha invitato i procuratori della Repubblica di Milano e di Roma ad autorizzare l'indagine sui loro conti bancari. Il *pool* di Milano, per tutta risposta, ha proposto querela contro il professor Pecorella, al quale hanno dimostrato solidarietà gli avvocati penalisti di tutta Italia e, per quello che interessa l'interrogante la Camera penale di Milano —:

se alla luce di tanti fatti nuovi il Ministro di grazia e giustizia: a) non ri-

tenga di riaprire le due inchieste concluse con l'archiviazione, onde accertare, oltre la responsabilità dei singoli magistrati, anche la responsabilità del capo dell'ufficio, che, sempre edotto dell'operato dei suoi sostituti e nonostante vi fossero stati molti segnali che avrebbero dovuto allertarlo, non è stato capace di impedire quanto oggi sta allarmando l'opinione pubblica; b) se ritenga conforme a legge e comunque corretto il comportamento di magistrati che si rifiutano di sottostare alla legge (ostacolando in ogni modo le ispezioni ministeriali previste da una norma costituzionale) e se non ritenga che le conclusioni di quelle inchieste non siano state condizionate dall'atteggiamento intimidatorio tenuto dai magistrati di Milano nei confronti degli ispettori;

se ritenga corretto il comportamento del procuratore della Repubblica di Milano, che ha anticipato in un'intervista l'apertura di indagini a carico dell'onorevole Berlusconi ed ha notificato (senza che ci fosse particolare motivo di urgenza) un invito a comparire mentre lo stesso presiedeva a Napoli il convegno sulla criminalità;

se, attesa questa congerie di comportamenti e comunque il clima di tensione creato con l'avvocatura milanese a seguito della polemica giudiziaria con il professor Pecorella, non ritenga di avviare la procedura per il trasferimento per incompatibilità ambientale del procuratore della Repubblica e degli altri magistrati del pool si fa presente che medesima procedura fu avviata per il Presidente Pajardi di Milano ed il procuratore Coiro ed il sostituto dottor Misiani di Roma per fatti di ben minore gravità;

se risulti al Governo quali indagini furono eseguite sugli attentati contro il dottor Di Pietro ed il dottor D'Ambrosio e a quali conclusioni siano giunte.

(4-04073)

RISPOSTA. — *Nell'interrogazione dell'Onorevole Saponara sono riproposti in larga misura temi e quesiti che hanno formato*

oggetto di esame e valutazioni nel corso delle inchieste amministrative disposte dai Ministri Biondi e Mancuso presso gli uffici giudiziari di Milano.

In relazione dunque ai primi tre quesiti posti dall'interrogante, non può che farsi rinvio alle conclusioni a suo tempo rassegnate in merito dalle predette inchieste, che riguardavano non solo la responsabilità dei singoli magistrati, ma anche quella del capo dell'ufficio.

Non appare possibile dedurre la necessità di una nuova ispezione alla Procura di Milano sulla base dell'unico fatto qualificabile come nuovo esposto dall'interrogante, e cioè dalle dichiarazioni rese sulla « questione giustizia » dal prof. De Rita, che attengono comunque a fatti storici già esaminati in sede ispettiva e si limitano a proporre una valutazione autonoma e di carattere generale sul tema della giustizia.

L'Onorevole ha fatto altresì riferimento ad una polemica giudiziaria asseritamente insorta tra i magistrati della Procura di Milano e il prof. Pecorella, presidente dell'unione Camere Penali, a seguito della querela presentata dai primi nei confronti del secondo il quale, in conseguenza della pubblicazione del contenuto di intercettazioni telefoniche di conversazioni dell'indagato Pacini Battaglia, aveva « invitato i procuratori della Repubblica di Milano e di Roma ad autorizzare indagini sul loro conto bancario ».

I Procuratori Generali di Brescia e di Milano hanno confermato la pendenza di procedimento penale presso la Procura della Repubblica di Brescia nei confronti del prof. Gaetano Pecorella, a seguito di querela presentata dai magistrati di Milano.

Pare pertanto opportuno attendere l'esito degli sviluppi delle indagini penali per la formulazione di valutazioni su tale vicenda.

Non appaiono, sulla base delle considerazioni esposte, sussistere allo stato elementi per avviare la procedura di trasferimento per incompatibilità ambientale del Procuratore della Repubblica e degli altri magistrati del « pool », come auspicato dall'interrogante.

In ordine all'ultimo quesito formulato, emerge dalle informazioni assunte che il procedimento penale iscritto a carico di ignoti riguardante l'attentato in danno del dott. Di Pietro è stato definito con decreto di archiviazione del GIP presso il Tribunale di Brescia in data 15.12.1994, per essere rimasti ignoti gli autori del fatto.

Il procedimento relativo all'attentato subito dal dott. D'Ambrosio è tuttora nella fase delle indagini preliminari (con termine prorogato) presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Brescia e pertanto i relativi atti risultano coperti da segreto istruttorio.

Il Ministero dell'interno, per la parte di sua competenza, comunica di non disporre di elementi informativi e conoscitivi per la risposta all'interrogazione proposta.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Flick.

SAPONARA. — *Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:*

la gestione della vicenda giudiziaria Pacini Battaglia (ed altri) si appalesa sempre più difficile;

ad avviso dell'interrogante, la procura della Repubblica di Milano cerca di interferirvi: e ciò sia tentando di interrogare Pacini Battaglia sia richiedendo copia di atti dell'inchiesta;

detto comportamento appare illegittimo e comunque contrario a elementari principi deontologici: atteso che i magistrati di Milano hanno interesse personale alla conoscenza dell'andamento a alla sorte di quell'inchiesta sia come parti lese del reato di millantato credito contestato all'avvocato Lucibello sia pure come ipotetici indagati per reati diversi da quello di corruzione (l'istruttoria, d'altronde, è ancora agli inizi);

è evidente la necessità che siano rigorosamente rispettate, nel caso di specie, le regole relative alle competenze e che siano impedito indebite interferenze da parte di altre autorità giudiziarie —:

se detto comportamento e la relativa rilevanza gli sono noti;

se, previo accertamento a mezzo di inchiesta dei fatti suesposti, non ritenga di avviare azione disciplinare nei confronti dei magistrati responsabili, così come si è proceduto nei confronti del dottor Misiani, denunciato dal dottor Greco per aver richiesto allo stesso notizie circa la pendenza presso la procura della Repubblica di Milano di un'indagine nel cui ambito erano state effettuate intercettazioni ambientali (successivamente rilevatesi indecifrabili) presso il bar Tombini di Roma. (4-05172)

RISPOSTA. — *In riferimento all'interrogazione in oggetto, sulla base delle informazioni acquisite presso le competenti autorità giudiziarie, si comunica quanto segue.*

Nell'ambito delle indagini cui si riferisce l'atto ispettivo, i contatti e le collaborazioni tra i magistrati della Procura della Repubblica di Milano e quelli della Procura della Repubblica della Spezia sono stati richiesti da tale ultimo ufficio.

In tale contesto, non vi è stata alcuna interferenza, bensì solo la richiesta di alcune copie di atti, ritenuta del tutto lecita dall'ufficio cui era rivolta, ai sensi dell'articolo 117 c.p.p.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Flick.

SAPONARA. — *Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:*

i mass media hanno dato notizia dell'azione disciplinare promossa dal procuratore generale della Cassazione nei confronti del Sostituto procuratore della Repubblica di La Spezia, dottor Alberto Cardino, per « avere questi fatto dichiarazioni generiche sul coinvolgimento di politici nell'inchiesta spezzina, cedendo incautamente alle insistenze dei giornalisti e senza valutare le incertezze che queste affermazioni avrebbero provocato nel paese »;

l'interrogante condivide pienamente tale iniziativa, atteso che l'attività del ma-

giurato deve essere ispirata al più assoluto riserbo e mai indulgere al benché minimo protagonismo;

in passato altri magistrati hanno tenuto, più o meno incautamente, analoghi comportamenti. Si pensi ad esempio all'intervista rilasciata dal procuratore della Repubblica di Milano il 5 ottobre 1994 al *Corriere della Sera*, nella quale si preannunciava il coinvolgimento di politici ad alto livello nell'inchiesta tangentopoli ed alla notizia, data il 22 novembre 1994, sempre dal *Corriere della Sera*, circa l'avviso a comparire notificato a Berlusconi, mentre lo stesso presiedeva a Napoli il congresso internazionale sulla criminalità;

nessun'azione disciplinare fu proposta in questi casi, nonostante la consapevolezza da parte del magistrato delle ripercussioni che la notizia avrebbe provocato nel paese, tanto che ritenne opportuno renderne edotto il Capo dello Stato;

l'opinione pubblica è sconcertata di fronte alla disparità di trattamento riservata ai due magistrati —:

se vi siano criteri certi, e quali, che regolano l'azione disciplinare nei confronti dei magistrati, o se piuttosto gli stessi mutino a seconda si tratti di magistrati maturi e potenti o magistrati giovani, sconosciuti ed indifesi, ovvero ancora a seconda dello schieramento cui appartengono i politici oggetto delle interviste.

(4-05452)

RISPOSTA. — *In riferimento all'interrogazione in oggetto si comunica, quanto segue.*

Quella della riservatezza è senza dubbio fondamentale regola deontologica per il magistrato.

La sua violazione, con la diffusione di notizie su procedimenti in corso e con valutazioni su indagini gestite da altri uffici, non solo compromette l'immagine d'imparzialità e d'indipendenza della magistratura, ma crea rischi di sovraesposizione e di delegittimazione.

Anche al fine di dare una più compiuta definizione del dovere di riservatezza, è stato di recente presentato un disegno di legge, in

tema di responsabilità disciplinare del magistrato, nel quale viene appunto delineata l'illiceità della diffusione di notizie sugli affari in corso di trattazione, nonché della manifestazione di consenso o di dissenso su un procedimento in atto.

Il tema della riservatezza, d'altro canto, costituisce oggetto di inviti in più occasioni rivolti dallo scrivente ai magistrati; e per i comportamenti successivi a tali inviti non si è mancato di promuovere iniziative istruttorie e, quando necessario, l'azione disciplinare.

Per quanto attiene alle specifiche vicende oggetto dell'interrogazione, si osserva che l'azione disciplinare nei confronti del dr. Cardino è stata esercitata dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Suprema Corte sulla base di autonome valutazioni delle quali si è preso atto.

Quanto alla vicenda inerente al Procuratore della Repubblica di Milano ed alla diffusione di notizie sull'informazione di garanzia inviata all'allora Presidente del Consiglio On. Berlusconi, si segnala che, a seguito di accertamenti ispettivi, il Ministro pro tempore, con atto del 17 ottobre 1995, ha esercitato l'azione disciplinare nei confronti del magistrato, contestando — tra l'altro — la violazione dell'obbligo del segreto nell'ambito di cui si parla.

La Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura ha escluso l'esistenza di profili di responsabilità disciplinare al riguardo.

La questione è stata esaminata anche dalla Procura della Repubblica di Brescia che ha ipotizzato il reato di violazione del segreto d'ufficio ma è pervenuta a chiedere l'archiviazione che è stata in effetti disposta dal GIP con atto in data 15 maggio 1996.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Flick.

SCALIA. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. — Per sapere — premesso che:*

nella seduta del 16 maggio 1996 l'Enea ha adottato una delibera con la quale vengono stabiliti vincoli e modalità per la nomina di nuovi dirigenti;

in data 21 maggio 1996 l'Enea ha trasmesso la suddetta delibera al Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato, con una nota con la quale veniva avanzata richiesta di parere ed indicazioni per procedere a nuove nomine;

in data 6 giugno 1996, con una comunicazione a firma del Ministro professor Pierluigi Bersani, suddetto Ministero ha comunicato all'Enea di ritenere « in linea di massima di non esprimere particolari osservazioni circa i criteri per le nomine delineati nella nota sopra indicata ». Nella comunicazione si invitava inoltre l'Enea « ad un significativo contenimento del numero di dirigenti da nominare, entro il tetto a suo tempo stabilito delle 158 unità » concludendo che « una riconsiderazione numerica degli stessi dovrà essere affrontata nel quadro della evoluzione delle attività di codesto Ente, in occasione dell'approvazione del nuovo programma triennale »;

nella seduta del 24 giugno 1996 il Consiglio di amministrazione dell'Enea ha deliberato la nomina di dieci nuovi dirigenti preannunciando la propria intenzione di procedere nel prossimo futuro ad ulteriori nomine entro il tetto indicato dal Ministro.

vanno per altro considerati i seguenti fatti: il numero totale dei dipendenti Enea alla data del 31 Marzo 1996 risulta essere pari a 4.106; il numero dei dirigenti Enea risulta alla stessa data pari a 128; il numero di dirigenti attuali è pari a 138; il numero ulteriore di dirigenti che l'Enea sarebbe autorizzato a nominare, in base al tetto di 158 che il Ministro ha « invitato » a non superare risulta pari a 20; risulterebbe a fine operazione un dirigente ogni 26 dipendenti;

una notevole parte degli attuali dirigenti risulta priva di responsabilità gestionali ed emarginata, a causa delle ricorrenti ristrutturazioni clientelari, che si sono succedute con cadenza annuale negli ultimi anni;

la normativa che regola la dirigenza Enea è del tutto anomala rispetto al resto

del pubblico impiego, sia per quanto riguarda le procedure di nomina (totalmente discrezionali, in assenza di concorsi ed in assenza di norme e criteri di verifica nonché di possibilità di revoca) sia per quanto riguarda il trattamento economico, paragonabile ai livelli confindustriali (120-180 M/a);

la riapertura delle nomine di nuovi dirigenti sembra particolarmente inopportuna in un Ente che si trova ormai da anni in una situazione di grave crisi programmatica e strutturale e che vede sempre più degradare in modo irreversibile il proprio patrimonio intellettuale e strumentale;

risulta inammissibile avallare atti tendenti al continuismo ed al mantenimento di riferimenti politici clientelari del passato di una dirigenza (Cda, Direzione Generale) responsabile dell'attuale crisi ed emarginazione dell'Ente, la cui sostituzione, resa improcrastinabile per manifesta incapacità, è stata ripetutamente richiesta unanimemente dalle forze dell'Ulivo e di Rifondazione Comunista, sia in sede parlamentare che in sede locale;

in questa fase sarebbe più opportuno intervenire in modo incisivo con atti che contribuiscano al riorientamento programmatico dell'Ente all'interno della riforma della ricerca pubblica nei settori della innovazione tecnologica e dell'ambiente, che costituiscono parte fondamentale e qualificante del programma dell'Ulivo;

quali siano le valutazioni del Ministro in merito a quanto esposto in premessa;

se non ritenga di dover sospendere l'aumento del numero sia dei dipendenti che dei dirigenti Enea almeno fino a che non si siano definitivamente chiariti i ruoli dell'Ente e la sua organizzazione.

(4-03644)

RISPOSTA. — *Per la nomina dei nuovi dirigenti, l'ENEA si è attenuto alla disposizioni del proprio contratto di lavoro del 31 dicembre 1988, attualmente vigente. Pertanto, prima di procedere alle nomine l'Ente, in applicazione al disposto contenuto*

nella lettera del Ministero dell'industria di approvazione del Contratto collettivo di lavoro del personale ENEA ha chiesto l'autorizzazione del Ministero vigilante, rilasciata con lettera prot. n. 881549 del 6 giugno 1996.

L'articolo 73 del decreto legislativo 29/93 stabilisce discipline speciali di disapplicazione o di parziale applicazione delle norme di carattere generale in esso contenute. Al comma 5 il citato articolo 73 prevede, infatti, una disciplina speciale derogatoria rispetto alle altre norme del decreto per una serie di Aziende o Enti, fra cui l'ENEA (legge 11 luglio 1988 n. 266). Il predetto decreto legislativo fa espresso riferimento ai principi generali del titolo I, con esclusione di tutte le altre norme, per cui non sono applicabili a tali Aziende ed Enti gli articoli successivi; fatta eccezione per l'articolo 65, comma 3 e per l'articolo 51, commi 1 e 2 espressamente richiamati.

L'interpretazione accreditata dal Dipartimento della funzione pubblica in merito all'articolo 73, comma 5, con nota dell'1 luglio 1996 contenente norme immediatamente e direttamente percettive per l'Ente, precisa che « In forza di tali disposizioni, l'Enea è tenuto ad applicare la normativa recata dal titolo I (e quindi i primi 10 articoli riguardanti i principi generali) e a regolare i rapporti di lavoro dei dipendenti con contratti collettivi e individuali in base alle disposizioni di cui all'articolo 2 comma 2; all'articolo 9, comma 2, ed all'articolo 65, comma 3; oltre ad osservare l'articolo 51, commi 1 e 2 per quanto attiene alla stipulazione dei contratti di lavoro, attenendosi alle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri, che ne autorizza anche la sottoscrizione, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri ».

L'Ente, in coerenza con il nuovo ruolo assegnatogli dalla legge di riforma del 1991, e in considerazione del fatto che le ultime nomine dei dirigenti risalivano al 1986, dovendo attuare un processo di decentramento per il proprio riassetto, ha avviato un procedimento di ricognizione delle posizioni di lavoro, con particolare riferimento alle nuove funzioni e responsabilità assegnate alle principali Unità dei Dipartimenti, es-

sendo questi ultimi le tre macrostrutture previste dalla citata legge di riforma.

Per l'attribuzione della qualifica dirigenziale ai sensi dell'articolo 65 del citato CCL 31 dicembre 1988 ha ritenuto di prendere in esame sia figure con responsabilità di conduzione di risorse, sia figure caratterizzate da eccellenza tecnico-scientifica.

A tal fine, il Consiglio di Amministrazione con doc. ENEA (96) n. 173/C.A., approvato il 16 maggio 1996, ha previsto che il processo fosse svolto attraverso fasi successive: una prima fase relativa alla struttura dei Dipartimenti, in particolare valutando coloro che operano in posizioni corrispondenti alle Direzioni e alle Vice Direzioni delle Divisioni, per i quali va considerata la qualificazione di particolare rilievo necessaria per lo svolgimento dei relativi compiti; una fase immediatamente successiva e strettamente collegata alla precedente, riguardante sia i responsabili di altre Unità, diverse dalle Divisioni, afferenti direttamente alle Direzioni di Dipartimento e di particolare rilievo sul piano di funzioni e responsabilità, sia particolari figure dotate di elevate qualificazioni tecnico-scientifiche, aventi rilevanza anche verso l'esterno; una terza ed ultima fase riferita ai responsabili di posizioni di particolare rilievo all'interno delle Funzioni Centrali.

L'ENEA non ha una pianta organica rigida, pur essendo vincolato ad un numero massimo di posizioni dirigenziali fissato dall'Autorità Vigilante in 158 unità: considerato che all'atto della nomina dei 10 nuovi dirigenti ne erano in servizio 110, l'ampliamento delle posizioni dirigenziali dell'Ente risulta conforme alle direttive e alle indicazioni contenute nella lettera di autorizzazione del Ministero dell'industria del 6 giugno 1996.

Per il ruolo affidato ai dirigenti dell'ENEA, le relative retribuzioni sono in linea con quelle dei dirigenti di Aziende e Imprese a partecipazione statale e non, con le quali l'Ente ha spesso modo di confrontarsi, soprattutto in occasione di gare e progetti nazionali ed internazionali.

Peraltro, in base ad un recente confronto retributivo elaborato dalla Hay Management, tali retribuzioni — in media dell'or-

dine dei 127 milioni/anno — risultano inferiori del 40% rispetto al mercato esterno di riferimento; come previsto dal relativo contratto tutti i dirigenti ENEA sono provvisti di incarico, sia nel quadro delle attività dei dipartimenti, sia in quello delle Funzioni Centrali e delle altre Unità di supporto funzionale.

Quanto alla considerazione relativa alla necessità di rivedere il sistema della ricerca italiana, l'ENEA è pronto a collaborare per un miglioramento di tale sistema mettendo a disposizione l'esperienza operativa maturata, nel quadro di una pluriennale attività, non solo in ambito nazionale, ma anche sul piano internazionale, attraverso la realizzazione di impegnativi programmi di collaborazione bilaterale e multilaterale.

Per quanto riguarda la situazione contrattuale dell'ENEA, il Consiglio dei Ministri ha già approvato, ai fini dell'autorizzazione alla stipula, i quattro distinti contratti collettivi di lavoro del personale dell'Ente relativi al quadriennio 1994/1997 per la parte normativa, ed i bienni 1994/1995 e 1996/1997 per la parte economica, sia dell'Area « tecnico-amministrativa » che dell'Area « dirigenziale e delle specifiche tipologie professionali », concordati dalla delegazione dell'Ente costituita per le trattative di rinnovo contrattuali e quelle delle Confederazioni e delle OO.SS. di categoria.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Bersani.

SCOCA. — Ai Ministri dei beni culturali e ambientali con incarico per lo sport e lo spettacolo e dell'interno. — Per sapere — premesso che:

la morte del pugile Fabrizio De Chiara ripropone il grave problema del rischio di offesa all'incolumità fisica, causato da forme di violenza, ammesse o tollerate nelle attività sportive;

il problema si estende particolarmente alla definizione dei doveri di diligenza gravanti sui soggetti investiti del

compito di assicurare, in via preventiva, che tale rischio sia contenuto nella misura più elevata possibile;

le vigenti norme penali, in quanto tese a sanzionare i comportamenti illeciti già commessi, non hanno alcuna efficacia, se non indiretta, nella prevenzione del detto rischio;

le cosiddette carte federali, emesse dagli organismi preposti alla disciplina dei vari sport, non sono sufficienti a garantire un'adeguata prevenzione del rischio in questione;

specificamente, per la pratica del pugilato, rispetto alla quale tale rischio si presenta elevato, si rende necessaria un'apposita normativa, tesa non solo ad accertare adeguatamente prima delle gare, le condizioni di idoneità degli atleti, ma anche a stabilire le misure da adottare nel corso delle gare stesse —:

se nell'attesa che il Parlamento emani una regolamentazione normativa speciale sul problema, intendano assumere iniziative idonee a sospendere, temporaneamente, quelle attività sportive, in particolare il pugilato, rispetto alle quali l'incidenza del richiamato rischio si palesi più ricorrente. (4-05456)

RISPOSTA. — In relazione all'interrogazione in oggetto, sulla base delle informazioni acquisite presso il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, si fa presente quanto segue.

La Federazione Pugilistica Italiana, per la tutela sanitaria dei pugili professionisti, si avvale della normativa statuita con decreto ministeriale 13/5/95.

Per ciascun pugile sono previsti i seguenti accertamenti sanitari — da eseguirsi presso i Centri Medici Sportivi o presso le U.S.L. — che devono avere periodicità semestrale ed essere trascritti sulla propria scheda personale:

Visita medica generale:

— Anamnesi (familiare, fisiologica, patologica remota e prossima, traumatologica);

Esame obiettivo generale comprendente:

— misure antropometriche essenziali (peso e statura);

— dati inerenti all'esame clinico generale e segmentale dei vari organi ed apparati, con particolare riguardo alla valutazione della integrità degli apparati: cutaneo, linfoghiandolare, respiratorio, digerente, urogenitale, locomotore, cardiovascolare e nervoso.

Visite mediche specialistiche:

— Oculistica (esame visus, fundus, campimetria, tonometria ed elettroretinografia);

— Neurologica;

— Otorinolaringoiatrica (con esame dell'udito e funzione vestibolare);

— Cardiologica;

— Odontoiatrica (annuale).

Accertamenti strumentali e funzionali:

— ECG a riposo e durante sforzo massimale;

— EEG;

— Spirografia;

— T.A.C. del cranio (annuale).

Esami di laboratorio:

— ECM con formula, gruppo sanguigno e fattore RH, glicemia, uricemia, transaminasi, transferrinemia, esame completo delle urine, protidogramma elettroforetico, Hbs Ag, HCV (eventuale Marckers in caso di positività).

La F.I.P., inoltre, obbliga ogni pugile professionista a sottoporsi, entro le 48 ore che precedono un combattimento, a visita medica da parte di un collegio composto da un medico specialista in Medicina dello Sport e un medico specialista in ortopedia e traumatologia.

In caso di sconfitta prima del limite, il pugile deve osservare obbligatoriamente un periodo di riposo minimo di 30 giorni, sia

dall'attività pugilistica che dagli allenamenti in palestra, al termine del quale dovrà sottoporsi a visita di controllo da parte della Commissione Medica Nazionale della F.P.I. con sede presso il Centro Medico Federale di Roma, dove, oltre agli accertamenti previsti per legge, vengono effettuati anche i seguenti: T.A.C. cerebrale (R.M.N. ove sia necessaria), P.E.V. uditivi e visivi, ecocardiografia, ecoaddomegrafia, elettroistagmografia, ulteriori esami specialistici e strumentali su motivato sospetto clinico.

Il pugile che subisce due sconfitte consecutive prima del limite deve osservare, a decorrere dall'ultimo, un periodo di riposo di tre mesi, dopo il quale deve sottoporsi a visita di controllo da parte della C.M.N.

Nelle riunioni di pugilato la F.I.P. prevede che il servizio sanitario a bordo ring sia espletato da almeno un medico specialista in Medicina dello Sport e, in occasione di incontri con titolo in palio sia designato un altro medico sia per il servizio di bordo ring, che per le operazioni antidoping.

Gli incontri di pugilato devono svolgersi in località dalle quali sia possibile raggiungere entro un'ora un Centro Neurochirurgico effettivamente operante.

Ogni locale in cui si svolge una riunione pugilistica deve essere fornito dell'apposita attrezzatura di pronto soccorso e deve essere resa disponibile un'ambulanza per tutta la durata della manifestazione.

La Federazione Pugilistica Italiana per la tutela dell'integrità fisica di tutti i pugili professionisti ha previsto una serie di iniziative che, in sintesi, vengono di seguito elencate:

— i pugili non professionisti devono obbligatoriamente osservare un intervallo minimo di quattro giorni liberi fra due incontri consecutivi;

— i pugili professionisti devono obbligatoriamente osservare un intervallo minimo di dieci giorni liberi tra due incontri e non possono disputarne più di due nell'arco di trenta giorni eccetto il caso in cui nell'ultimo incontro sostenuto, abbiano ottenuto una vittoria prima del termine della seconda ripresa;

— il pugile, dilettante o professionista, che subisce una sconfitta prima del limite, deve osservare un periodo di riposo minimo di 30 giorni e sottoporsi agli accertamenti medici previsti dalle norme legislative in vigore;

— il Commissario di riunione ed il Medico di servizio segnalano sul referto di riunione le caratteristiche tecniche e mediche che hanno determinato la sconfitta e inviano lo stesso referto, sotto la propria responsabilità, all'organo federale competente;

— il medico di riunione compila in quadruplica copia apposito modulo di certificazione medica in caso di sospensione dall'attività pugilistica, compresa quella di palestra, per la Segreteria Federale, per il Comitato Regionale ove ha luogo la manifestazione, per la Società di appartenenza se il pugile è dilettante o per il procuratore se professionista, per il Comitato Regionale di appartenenza del pugile;

— è facoltà del medico di servizio a bordo ring di impartire all'arbitro l'ordine di sospensione dell'incontro;

— il periodo di riposo prescritto dal Medico inizia automaticamente dal giorno dell'incontro ed il rispetto dei termini è obbligatorio;

— i pugili che riportano lesioni, in gara o in allenamento, devono segnalare l'infortunio alla Segreteria Federale che provvede all'inoltro della pratica alla Sportass;

— i pugili, all'atto della visita di idoneità pre-gara, devono riferire ai medici incaricati ogni loro infermità o lesione al fine di consentire di decidere se sono compatibili con la disputa dell'incontro. L'omissione da parte del pugile di quanto sopra comporterà provvedimenti di ordine disciplinare. Eguale obbligo incombe al procuratore e/o insegnante;

— i procuratori sportivi, all'atto della stipula di un contratto per un incontro, sono responsabili delle perfette condizioni

fisiche del pugile e sono tenuti a dichiarare malattie e disturbi che possono limitarne l'efficienza fisica;

— tutti i tesserati che, nell'esercizio delle loro funzioni, vengono a conoscenza di condizioni fisiche di un pugile tali da renderne pericolosa o quanto meno non consigliabile l'attività, devono darne immediata segnalazione, in via riservata, alla C.M.N., che provvede a sottoporre il pugile indicato agli accertamenti necessari.

Per quanto concerne il drammatico incontro del pugile De Chiara una Commissione, composta dal Prof. Antonio Dal Monte, dal Prof. Antonio Francone, dal Dott. Roberto Fabbicini e dal Segretario Generale della Federazione Pugilistica Italiana, nominata dalla Giunta Esecutiva del CONI in data 22 novembre 1996, ha accertato che tutte le azioni di tutela e prevenzione, attuate dalla Federazione Pugilistica Italiana nei confronti del pugile De Chiara, sono avvenute nel totale rispetto delle norme previste dai regolamenti e dalla legislazione, né sono state rilevate inadempienze ed omissioni per quanto riguarda gli aspetti tecnici ed organizzativi.

La stessa Commissione, integrata dai Sigg. Patrizio Oliva, tecnico federale, Elio Cotena, organizzatore sportivo e dai rappresentanti del Ministero della Sanità: prof. Roberto Delfini e prof. Natale Mario Di Luca, è stata incaricata di studiare ulteriori e più avanzate norme e provvedimenti, per una più efficace tutela sanitaria per i pugili.

La Commissione ha concluso i propri lavori con l'ultima riunione del 3 febbraio u.s..

Sono stati definiti, e saranno portati all'approvazione del CONI e del Ministero della Sanità, tra l'altro, i seguenti provvedimenti di modifica delle attuali norme regolamentari:

— a decorrere dal quindicesimo giorno prima di ciascun incontro, sono previste tre operazioni di accertamento del peso dei pugili;

— è stata istituita la figura del medico di « scuderia », il quale è tenuto, congiun-

tamente all'allenatore, a dichiarare, prima di ogni incontro, che durante il periodo degli allenamenti non si sono verificati episodi patologici o traumatici tali da menomare la capacità funzionale di combattimento; che l'atleta abbia svolto un ciclo di allenamento adeguato, sotto il profilo sia qualitativo che quantitativo, a sostenere il combattimento;

— la facoltà del medico di servizio di intervenire, in caso di necessità, senza dover attendere l'autorizzazione dell'arbitro, già in atto da tempo, sarà confermata e rafforzata.

La questione viene seguita dal Governo con particolare attenzione, attesa la sua rilevanza.

Il Ministro delegato per lo sport:
Veltroni.

STORACE. — Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri di grazia e giustizia, della difesa e degli affari esteri. — Per sapere — premesso che:

con istanza inoltrata ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 gennaio 1994, n. 64 all'autorità centrale ministero di grazia e giustizia ufficio per la giustizia minorile in data 21 luglio 1995, la signora Andretti Liana Matilde, cittadina australiana residente al 112 Thornley Street, Marrickville (Sydney), premetteva che in data 8 ottobre 1988 aveva contratto matrimonio a Roma con il signor Nicola De Martino e che da tale unione era nato il figlio Luca in data 28 gennaio 1989;

la residenza familiare era stata fissata a Roma; per altro, causa del comportamento aggressivo e violento del marito, aveva abbandonato la casa coniugale, conducendo con sé il figlio in Australia (che all'epoca aveva poco più di cinque anni, sottraendolo alla potestà del padre, al suo ambiente, all'affetto della famiglia);

la *Family court* di Sydney, cui aveva presentato istanza di affidamento del bambino, aveva emesso, in data 19 dicembre

1994, un provvedimento provvisorio di affidamento del minore alla madre (avvertendo il signor De Martino a mezzo fax solo il 13 dicembre 1994), condizionando il diritto di visita del padre all'osservanza del divieto di portare il bambino fuori del territorio australiano;

il 2 luglio 1995, il De Martino si era recato in Australia per trascorrere alcuni giorni con il figlio;

sulla base di quanto previsto dal provvedimento della *Family court* del 19 dicembre 1994, gli avvocati di entrambi le parti avevano stabilito di comune accordo che il padre avrebbe trascorso con il figlio un periodo di vacanza di due settimane;

il De Martino, violando il divieto della Corte, era fuggito dall'Australia con il bambino, sottraendolo alla sua abituale residenza e alle cure della madre;

in data 11 luglio 1995, la *Family court* aveva emesso un mandato di ricerca del minore, ordinando alle forze di polizia australiane di ricercare il bambino per riconsegnarlo alla madre;

la signora Andretti chiedeva che, ai sensi dell'articolo 12 della convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980, l'autorità giudiziaria italiana disponesse l'immediato rientro del minore De Martino Luca in Australia, presso la sua residenza abituale a Sydney, 112 Thornley Street Marrickville;

l'istanza proposta dalla Andretti veniva trasmessa dall'autorità centrale al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni di Bari — atteso che il minore era stato rintracciato nelle isole Tremiti, comprese nel territorio soggetto alla giurisdizione di questo tribunale — il quale, con ricorso presentato il 23 agosto 1995, chiedeva al tribunale di pronunziare l'ordine di restituzione del bambino alla madre;

all'udienza in camera di consiglio del 14 settembre 1995, fissata con decreto presidenziale del 1° settembre 1995, si costituiva il De Martino, comparso personalmente;

il tribunale rinviava l'udienza al 25 settembre 1995, autorizzando il deposito di memorie e di documenti;

l'istanza proposta dall'Andretti viene accolta, con la conseguente emissione dell'ordine di rientro immediato in Australia del minore Luca De Martino;

l'allontanamento senza giusta causa dalla residenza familiare da parte del coniuge che rifiuti di tornarvi, oltre ad essere sanzionato con la sospensione del diritto all'assistenza morale e materiale previsto dall'articolo 146 del codice civile, può integrare la fattispecie criminosa di cui all'articolo 574 del codice civile, che può concorrere con quella di cui all'articolo 605 stesso codice, qualora il coniuge, trasferendosi altrove con il figlio, impedisca all'altro genitore di esercitare la potestà ed al minore di godere del diritto di cui all'articolo 147 codice civile;

il comma 7 dell'articolo 155 codice civile stabilisce che il giudice è titolare di un potere-dovere improntato alla tutela e alla cura dei minori;

i diritti di famiglia sono caratterizzati dall'imprescrittibilità, dall'irrinunciabilità e dall'indisponibilità;

in particolare, questa ultima caratteristica comporta, per i titolari dei diritti, la giuridica impossibilità di conferire valido mandato per la loro regolamentazione ai difensori in giudizio, e nell'ipotesi in cui ciò sia accaduto nel processo straniero, il giudice italiano deve considerare *tamquam non esset* l'accordo raggiunto dai procuratori, essendo esso affetto da nullità insanabile per evidente contrasto con l'ordine pubblico, anche se considerato sotto la nuova ottica introdotta nell'ordinamento giuridico interno in virtù della legge 10 giugno 1985, n. 301, di ratifica ed esecuzione della convenzione sul riconoscimento dei divorzi e delle separazioni personali;

una corretta interpretazione delle norme convenzionali attuata avendo a mente sia la normativa interna, sia la *ratio* sulla quale il trattato si fonda dovrebbe portare ad escludere l'applicabilità in tutte

quelle ipotesi in cui, pur in presenza di un provvedimento di affidamento della prole adottato dallo Stato straniero, risulti inequivocabilmente che la residenza abituale del minore è diversa da quella fissata nello Stato nel quale il genitore ha cercato rifugio e nel quale è stato emesso il provvedimento;

la Convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980 non fornisce la nozione di residenza abituale, così che essa deve essere desunta dalle norme di diritto interno che necessariamente devono armonizzarsi con quelle convenzionali: l'articolo 144 codice civile stabilisce che i coniugi fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa;

appare pacifico che il concetto di residenza abituale espresso nella Convenzione dell'Aja si identifica in sede interpretativa, con quello sancito dalla ricordata norma, in relazione all'articolo 43 codice civile, così che appare assolutamente fuor di luogo ritenere che il figlio, trasferito all'estero da uno dei genitori contro la volontà dell'altro, possa ritenersi abitualmente residente nello Stato in cui è stato condotto illecitamente;

la giurisprudenza ha chiarito, che la residenza del minore va intesa non come il luogo ove il minore stesso permane ricevendo cure materiali, bensì come il luogo di vero e proprio domicilio, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 43, comma 1 codice civile; vale a dire il luogo dove il minore custodisce e coltiva i suoi più radicati e rilevanti legami affettivi ed i suoi reali interessi: pertanto, il trasferimento del minore deciso in via unilaterale non fa venir meno né la residenza, né la competenza territoriale del giudice di quest'ultima ad emettere i provvedimenti diretti alla tutela dell'interesse minorile;

l'articolo 12 della convenzione di New York sui diritti del fanciullo costituisce la norma del diritto del minore ad essere ascoltato nelle procedure che lo riguardano;

l'articolo 13, comma 2, della convenzione de L'Aja del 25 ottobre 1980 sancisce il diritto del minore di esprimere la sua opinione sulla domanda di rimpatrio;

la lettura della norma del trattato newyorchese induce il convincimento che l'accertamento della capacità di discernimento del fanciullo sia un atto dovuto e propedeutico alla decisione di avvisare o meno la procedura di ascolto che, dunque, può essere omessa esclusivamente ove si sia appurato, in concreto, che il minore non è assolutamente in grado di distinguere ciò che, per lui è bene o è male, né di operare scelte funzionali al soddisfacimento della sua inclinazione naturale e delle sue aspirazioni;

in altri paesi dell'Unione europea la mancata audizione dei minorenni è da tempo, causa di annullamento dei provvedimenti giurisdizionali —:

se non ritengano opportuno intervenire per conoscere quale sia la reale situazione sopra esposta;

se non ritenga necessario intervenire al fine di accertare per quali motivi l'ufficio centrale per la giustizia minorile nella persona del consigliere Simeoni, abbia inviato un *telex* con nota urgentissima, avuto dal console d'Australia il giorno 14 settembre 1995, giorno della prima udienza al tribunale dei minori di Bari, ma non abbia inviato il fascicolo del signor De Martino in suo possesso da svariati mesi, per dare ulteriori elementi al tribunale;

se risulti che l'ufficio centrale per la giustizia minorile nella persona del consigliere Simeoni, il 13 settembre 1995, a tarda sera ebbe un colloquio telefonico e trasmise *fax* all'avvocato Mazzacane di Bari, procuratore legale della signora Andretti;

se corrisponda a verità che all'udienza del 14 settembre 1995, il tribunale dei minori di Bari non sentì il De Martino per i fatti di cui sopra e gli chiese solo se a quella data si trovava alle isole Tremiti;

per quali motivi il tribunale dei minori di Bari non abbia tenuto conto della denuncia-querela per sottrazione di minore ed appropriazione indebita contro la signora Andretti e se corrisponde a verità che non è stato ritenuto opportuno ascoltare il minore quando la convenzione lo prevede, mentre è stata invocata per sconvolgere il principio di residenza abituale;

se risulti che l'ambasciata d'Australia abbia contattato il tribunale dei minori di Bari e, in caso affermativo, per quali ragioni si è ritenuto urgente il rimpatrio di Luca De Martino in Australia;

se risulti che il sostituto procuratore dottor Gianrusso non abbia emesso ancora nessun provvedimento in relazione alla denuncia-querela (n. rif. 63490/94) del De Martino, che risale al 28 luglio 1994, permettendo alla signora Andretti di entrare e uscire indisturbata dall'Italia;

se corrisponda al vero che il sostituto procuratore di Bari dottor Occhiogrosso abbia ordinato che il piccolo Luca De Martino venisse rinchiuso in un istituto (piccole ancelle del Sacro Cuore di Passoscuro) per due giorni, mentre il dottor Polella del tribunale dei minori di Roma l'aveva affidato alla nonna paterna;

se risulta che il De Martino, trovando improvvisamente la signora Andretti nell'istituto dove era rinchiuso il figlio, abbia chiamato i carabinieri e, all'arrivo del comandante della stazione di Passoscuro, brigadiere Nieddu, abbia trovato quest'ultimo completamente reticente alle sue richieste;

se corrisponda a verità che il brigadiere Nieddu avesse nella sua cartellina un foglio con il timbro dell'ambasciata australiana, se stesse eseguendo precise direttive e, in caso affermativo, da chi fossero stati impartiti quegli ordini e per quali motivi.
(4-04547)

RISPOSTA. — *In riferimento all'interrogazione in oggetto, sulla base delle informazioni acquisite presso le Autorità competenti, si comunica quanto segue.*

Nicola De Martino ebbe a contrarre matrimonio con Liana Matilde Andretti, cittadina australiana, nell'ottobre del 1988 in Roma. Dall'unione nacque Luca De Martino il 28 gennaio 1989. Dopo un periodo di normale vita matrimoniale, in data 8 aprile 1994, la Andretti abbandonò la casa coniugale e la residenza in Italia e si trasferì in Australia portando con sé il piccolo Luca.

Dopo un tentativo inteso a riallacciare i rapporti con il coniuge ed a chiarire i motivi dell'improvviso abbandono, risultate vane le speranze di riunificazione del nucleo familiare, il De Martino presentava denuncia-querela nei confronti della Signora Andretti per sottrazione di minore alla competente Autorità giudiziaria, nonché ricorso per separazione giudiziale al Tribunale di Roma.

Nel contempo, il medesimo chiedeva all'Ufficio Centrale per la Giustizia Minorile il rimpatrio del proprio figlio minore ai sensi della Convenzione de L'Aja del 25 ottobre 1980 sulla sottrazione internazionale di minori, sul presupposto che il comportamento della consorte lo aveva in concreto privato dell'esercizio della potestà genitoriale e dei conseguenti diritti-doveri.

In data 1° giugno 1995 l'Ufficio Centrale per la Giustizia Minorile inoltrava l'istanza alla omologa Autorità australiana, ricevendo, purtroppo, un riscontro negativo in data 11 luglio 1995. Le Autorità australiane, richiamandosi all'articolo 35 della Convenzione citata, secondo il quale la normativa pattizia è applicabile soltanto ai trasferimenti o mancati ritorni illeciti verificatisi dopo l'entrata in vigore della Convenzione stessa nello Stato richiedente, rigettavano la richiesta, essendo il trasferimento del bambino avvenuto in epoca anteriore al 1° maggio 1995, data di entrata in vigore per l'Italia dell'atto pattizio.

In data 13 luglio 1995 un legale inviava all'Ufficio Centrale richiamato una nota con la quale comunicava che il Signor De Martino aveva provveduto personalmente al rimpatrio del proprio figlio nello Stato italiano, sicché il ricorso presentato doveva intendersi definitivamente annullato. Il relativo fascicolo veniva pertanto archiviato.

In data 21 luglio 1995, per contro, la Signora Andretti presentava all'Autorità

Centrale italiana domanda, ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 gennaio 1994, n. 64 di ratifica ed esecuzione della Convenzione de L'Aja del 25 ottobre 1980, intesa ad ottenere il ritorno del minore presso la sua residenza australiana anche in forza del provvedimento della Family Court di Sydney emesso in data 19 dicembre 1994, in base al quale essa ne era divenuta affidataria.

L'Ufficio Centrale, premessi i necessari accertamenti, inviava gli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bari, luogo in cui si trovava il minore.

Il Procuratore della Repubblica, con ricorso in via d'urgenza, chiedeva al Tribunale l'adozione di ordine di restituzione.

Il Tribunale per i Minorenni di Bari, dopo aver concesso termine alle parti per le rispettive istanze istruttorie e per l'acquisizione della documentazione ritenuta necessaria, emetteva in data 7 ottobre 1995, su conforme parere del Pubblico Ministero, ordine di rientro immediato del minore in Australia presso la residenza della madre.

L'esecuzione del provvedimento giudiziario veniva curata, in conformità al disposto legislativo (articolo 7 punto 5 della citata legge 15 gennaio 1994, n. 64), dalla stessa Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bari ed in data 16 ottobre 1995 il piccolo Luca partiva per Sydney con la madre, venuta in Italia a riprenderlo.

Avverso tale statuizione il De Martino ha proposto ricorso davanti alla Suprema Corte di Cassazione.

Le osservazioni contenute nell'atto ispettivo ed afferenti a talune questioni di diritto toccano un ambito completamente rimesso alla giurisdizione, sicché manca la possibilità di esprimere valutazioni al riguardo. Peraltro, essendo pendente ricorso per cassazione, non si dubita che tutti i profili di legittimità saranno adeguatamente considerati.

In ogni caso, e senza entrare nel merito delle statuizioni, la pronuncia in esame reca la disamina delle questioni in quell'ambito proposte dal genitore. In particolare essa presenta espressa valutazione del profilo, segnalato dall'interrogante, afferente all'au-

dizione del minore. Infatti, nella pronunzia si richiama una relazione in atti dalla quale emerge che il minore « fino al momento dell'espatrio, ha vissuto serenamente in un ambiente stimolante sotto il profilo formativo-educativo, circondato dalle cure della madre cui è legato da un valido e saldo rapporto affettivo... », si osserva che non « appare ipotizzabile, alla luce di siffatte considerazioni, una opposizione del bambino al rientro in Australia » e si conclude che « quand'anche il minore fosse stato sentito (il Tribunale ha ritenuto non necessaria l'audizione) e avesse manifestato il rifiuto di tornare dalla madre, non sarebbe stato opportuno tenere conto dell'opinione espressa da un bambino di appena sei anni, dopo solo due mesi di convivenza con il padre (articolo 13 c. 2) ».

Quanto al resto, risponde a verità che, in data 14 settembre 1995, l'Ufficio Centrale per la Giustizia Minorile ebbe ad inviare via fax al Presidente del Tribunale per i Minorenni di Bari, per l'unione agli atti del procedimento, una relazione del Servizio Sociale australiano, sulle condizioni di vita in detto Paese del piccolo Luca De Martino, su esplicita richiesta pervenuta dall'Ambasciata d'Australia a Roma.

La trasmissione di detto documento per via fax si rese necessaria perché in quel medesimo giorno si celebrava la prima udienza della procedura. Al momento non si ritenne invece necessario inviare copia del già citato fascicolo concernente il ricorso in precedenza presentato dal De Martino, che venne comunque portato a conoscenza del Tribunale di Bari, su sollecitazione dello stesso De Martino, con fax del 26 settembre 1995. Inoltre, il Tribunale ebbe a concedere alle parti in causa termine per la presentazione di richieste ed istanze istruttorie, onde è stato pienamente assicurato il principio del contraddittorio, essendovi stato modo di formulare istanze a mezzo dei difensori, sia in sede istruttoria che di merito.

Naturalmente, è da escludere che gli uffici ministeriali abbiano inteso di sottrarre alla piena cognizione del Tribunale competente elementi relativi alla dedotta fattispecie. L'operato degli uffici stessi, al

contrario, è stato rigorosamente ispirato a criteri di legalità e correttezza.

Risponde altresì a verità che l'Ufficio Centrale per la Giustizia Minorile ebbe a trasmettere, a mezzo fax, al legale di Bari nominato procuratore domiciliatario della Signora Andretti il decreto di fissazione dell'udienza del giorno 14 settembre 1995 alle ore 11, per la comparizione delle parti in causa, emesso dal Presidente del Tribunale per i Minorenni di Bari in data 1° settembre 1995, ma pervenuto all'Ufficio medesimo solo in data 12 settembre 1995 a causa di un disguido di cancelleria.

In proposito si segnala che, a norma dell'articolo 7, comma 3 della legge 15 gennaio 1994 n. 64, la persona che ha presentato la richiesta — nel caso di specie la Signora Andretti — deve essere informata della data dell'udienza a cura dell'Autorità centrale.

Dunque, l'esistenza di un preciso obbligo di legge spiega l'invio via fax del decreto di comparizione.

Per quanto attiene alla procedura di rimpatrio del minore in Australia, la competente Procura della Repubblica ha segnalato che non operò con urgenza ma certamente senza ritardo, nel momento in cui la madre, giunta in Italia e ottenuto l'affidamento del figlio, decise di rientrare nel suo Paese. La procedura in questione è stata attuata ai sensi dell'articolo 7 della richiamata legge n. 64 che testualmente recita « il decreto è immediatamente esecutivo. Contro di esso può essere proposto ricorso per Cassazione. La presentazione del ricorso non sospende l'esecuzione del decreto ».

La medesima Procura della Repubblica dispose che il minore, nel periodo compreso tra il suo ritrovamento da parte della polizia ed il suo affidamento alla madre, fosse collocato in una comunità piuttosto che presso la nonna paterna, al fine di scongiurare il timore che potesse venire vanificata l'esecuzione delle statuizioni dei giudici.

A tale riguardo l'Ufficio di procura ha segnalato che il genitore, che non aveva mai ottenuto l'affidamento del figlio né dall'Autorità giudiziaria italiana né da quella australiana, recatosi in Australia nel luglio del 1995 per una visita di due settimane al

figlio, che era stato affidato alla madre dal giudice australiano, era fuggito da quel Paese insieme al piccolo, violando il divieto impostogli di portarlo fuori del territorio australiano. Inoltre, nell'ottobre 1995, al momento dell'esecuzione del provvedimento del Tribunale, il De Martino si rese irreprensibile insieme al figlio non facendolo trovare né al suo domicilio anagrafico né in altri accertati ed evitando che frequentasse la scuola alla quale era iscritto. Il suo rintraccio fu reso possibile solo a seguito di alcune telefonate anonime.

In tale situazione la Procura della Repubblica ritenne necessario l'affidamento alla Comunità cui si è fatto cenno. Tale iniziativa non risulta abbia determinato conseguenze pregiudizievoli per il piccolo, anche grazie al civile comportamento dei genitori ed alla sensibilità del personale di polizia e del servizio sociale.

Per quanto attiene alle attuali condizioni del minore, il Ministero degli esteri ha comunicato che viene svolta, attraverso l'Ambasciata in Canberra e il Consolato Generale di Sydney, una continua azione di monitoraggio sia dal punto di vista psicofisico che per quanto concerne la sua formazione scolastica.

Il Console Generale in Sydney, nella sua qualità di Giudice tutelare del minore, oltre a verificare in numerose occasioni le buone condizioni di salute del piccolo Luca, ha fatto in modo che egli seguisse, fra l'altro, anche corsi scolastici di italiano, in quanto il mantenimento e l'approfondimento della conoscenza della nostra lingua vengono considerati come mezzo indispensabile per fargli conservare il naturale contatto con il genitore e con l'ambiente italiano.

L'azione del Console Generale non può svolgersi, peraltro, che nel quadro dell'ordinamento locale e nei limiti che esso consente a rappresentanti consolari stranieri. Non va inoltre dimenticato che, se per l'ordinamento italiano Luca è cittadino italiano per quello locale egli è anche cittadino australiano e la madre ne è l'affidataria.

Infine, per quanto attiene al personale dell'Arma dei Carabinieri intervenuto nel corso della vicenda, il Comando generale ha riferito che il 15 maggio 1995 il Coman-

dante della Stazione Carabinieri di Passoscuro si portava presso il locale istituto « Piccole Ancelle del Sacro Cuore », ove era in corso una controversia tra i coniugi riguardante l'affidamento del loro figlio. Nella circostanza il militare accertava che il minore, con provvedimento del Tribunale per i Minorenni di Roma, era stato affidato al citato istituto, con divieto di prelievo fino a diversa disposizione dell'Autorità giudiziaria di Bari e con la possibilità di essere visitato dai soli familiari.

Il giorno successivo il padre del minore segnalava alla Stazione medesima che la Signora Andretti stava per lasciare il territorio nazionale e chiedeva di impedirne la partenza, poiché la stessa doveva essere interrogata quale indiziata di reato. Il sottufficiale, constatato che presso la banca dati delle Forze di polizia esisteva una nota di rintraccio della donna, contattava telefonicamente il P.M. di turno della Procura della Repubblica presso la Pretura di Roma, il quale non riteneva legittimo trattenerla, e consigliava comunque di escuterla prima della partenza, alla presenza di un avvocato.

Nella stessa giornata il militare rintracciava l'Andretti presso l'istituto Piccole Ancelle del Sacro Cuore, senza poterla interrogare, perché la stessa, unitamente al figlio e scortata su disposizione dell'Autorità Giudiziaria di Bari da personale della Polizia di Stato, si allontanava da Passoscuro per raggiungere l'aeroporto di Roma-Fiumicino diretta in Australia.

Nel corso della vicenda il sottufficiale in questione non ha mai avuto la disponibilità di atti dell'Ambasciata australiana.

Conclusivamente si vuole pure rappresentare che l'Ufficio centrale per la giustizia minorile segue con interesse la dolorosa vicenda familiare e, con nota del dicembre scorso, ha nuovamente chiesto all'Autorità centrale australiana di favorire una procedura rapida affinché al Sig. De Martino sia concessa la possibilità di frequentare il figlio, rimuovendo gli ostacoli frapposti dall'atteggiamento intransigente della Sig.ra Andretti.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Flick.